12
Dicembre 2016

SistemaFrizzera24 | Il Sole 24 ORE

www.gcbdigital.com

Periodico mensile / Anno XIII / n. 12
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

RVATA

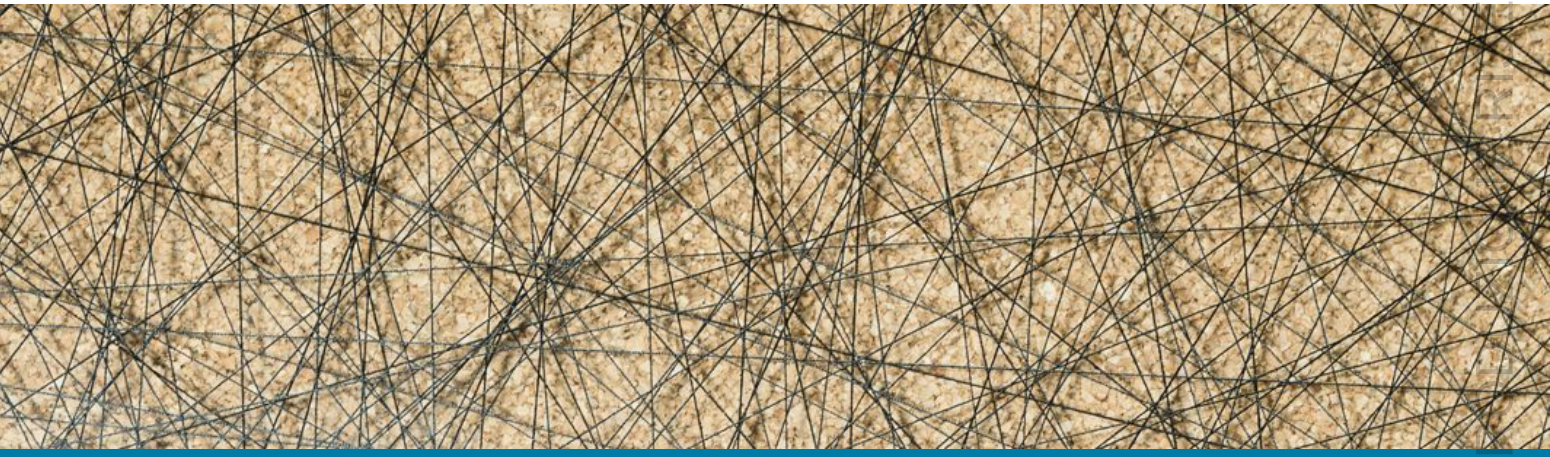

Guida alla Contabilità & Bilancio

Responsabilità 231: nuovo Codice degli appalti

Consolidato fiscale: chiarimenti delle Entrate

Nuovo Oic 21: Partecipazioni

Revisione legale nei gruppi d'impresa

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPR

GRUPPO 24 ORE

IN EDICOLA

La legge di Bilancio per il 2017 riapre i termini entro cui effettuare le varie operazioni con le agevolazioni. La Guida riporta tutta l'analisi aggiornata dei diversi aspetti relativi alle attribuzioni dei beni d'impresa ai soci: assegnazione, cessione, trasformazione in società semplice ed estromissione dei beni dell'imprenditore individuale, tenendo conto degli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole 24 ORE

*Offerta valida in Italia dal 14/11/2016 al 31/12/2016

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Sommario

12
Dicembre 2016

CONTABILITÀ & BILANCIO » PAG 5

Nuovo Codice degli appalti: «incentivo» per il Modello 231
di Elisa Chizzola e Michele Iori
» PAG 6

Finanziamenti pubblici per scopi diversi: scatta la 231
di Patrizia Galvagni
» PAG 9

Potere di controllo dei soci non amministratori nella Srl
di Cristina Odorizzi
» PAG 14

Diritti particolari sugli utili nella Srl
di Mario De Zordo
» PAG 18

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA » PAG 21

Consolidato fiscale e C.M. 40/2016
di Emanuele Reich e Franco Vernassa
» PAG 22

«Capital gain» nelle cessioni di partecipazioni sociali
di Davide Giampietri
» PAG 26

PRINCIPI CONTABILI » PAG 29

Nuovo Oic 21: Partecipazioni
di Michele Iori e Sonia Rossi
» PAG 30

Intermediari finanziari non Ifrs
di Federico Gavioli
» PAG 35

REVISIONE LEGALE » PAG 39

Revisione del bilancio consolidato
di Marco Rescigno
» PAG 40

Rapporti di collaborazione e sinergie fra funzioni di controllo
di Mario De Zordo
» PAG 44

OPERAZIONI STRAORDINARIE » PAG 49

Fondo per costi e oneri di liquidazione
di Michele Bana
» PAG 50

Operazioni straordinarie concatenate
di Vincenzo Mazzaferro e Alessandro Tentoni
» PAG 55

AGENDA » PAG 61

Adempimenti e scadenze fiscali 6 dicembre 2016 - 9 gennaio 2017
a cura di Paolo Sardi
» PAG 62

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Indice analitico

— A

Appalti
Responsabilità 231, «rating» di legalità
» PAG 6

— B

BIlancio consolidato
Revisione legale, gruppi societari
» PAG 40

— C

«Capital gain»
Redditi diversi, partecipazioni sociali
» PAG 26

Collegio sindacale
Controllo interno, organismo di vigilanza
» PAG 44

Consolidato fiscale
Gruppi societari
» PAG 22

Controllo
Interno, collegio sindacale, organismo di vigilanza
» PAG 44
Soci non amministratori, Srl
» PAG 14

— F

Finanziamenti pubblici
Responsabilità 231, malversazione
» PAG 9

Fondo per costi ed oneri
Liquidazione
» PAG 50

— G

Gruppi societari
Bilancio consolidato, revisione legale
» PAG 40
Consolidato fiscale
» PAG 22

— H

Holding
Partecipazioni
» PAG 30

— I

Ifrs
Intermediari finanziari
» PAG 35

— L

Liquidazione
Fondo per costi e oneri
» PAG 50

— M

Malversazione
Responsabilità 231, finanziamenti pubblici
» PAG 9

— O

Operazioni straordinarie
Riorganizzazione societaria
» PAG 55

Organismo di vigilanza
Controllo interno, collegio sindacale
» PAG 44

— P

Partecipazioni sociali
«Capital gain», redditi diversi
» PAG 26
Srl, utili
» PAG 18
Holding
» PAG 30

— R

«Rating» di legalità
Responsabilità 231, appalti
» PAG 6

Redditi diversi
«Capital gain», partecipazioni sociali
» PAG 26

Responsabilità 231
Appalti, «rating» di legalità
» PAG 6
Malversazione, finanziamenti pubblici
» PAG 9

Revisione legale
Bilancio consolidato, gruppi societari
» PAG 40

Riorganizzazione societaria
Operazioni straordinarie
» PAG 55

— S

Soci non amministratori
Controllo, Srl
» PAG 14

Srl
Soci non amministratori, controllo
» PAG 14
Utili, partecipazioni sociali
» PAG 18

— U

Utili
Srl, partecipazioni sociali
» PAG 18

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Contabilità & Bilancio

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Nuovo Codice degli appalti: «incentivo» per il Modello 231
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
di Elisa Chizzola e Michele Iori
» PAG 6

Finanziamenti pubblici per scopi diversi: scatta la 231
Art. 316 bis, Codice penale
Art. 24, co. 1 e 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Corte di Cassazione, Sentenza 16 agosto 2016, n. 34900
di Patrizia Galvagni
» PAG 9

CONTROLLO DEI SOCI

Potere di controllo dei soci non amministratori nella Srl
Art. 2476, Codice civile
di Cristina Odorizzi
» PAG 14

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Diritti particolari sugli utili nella Srl
Art. 2468, Codice civile
Consiglio nazionale del notariato, studio n. 48-2016/I
di Mario De Zordo
» PAG 18

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Elisa Chizzola e Michele Iori

Nuovo Codice degli appalti: «incentivo» per il Modello 231

Il **nuovo Codice** degli **appalti** di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 **incentiva** l'adozione del **Modello 231** e la richiesta del ***rating*** di **legalità** da parte degli enti collettivi, in quanto prevede delle **importanti agevolazioni**, nell'ambito della **partecipazione** alle **gare pubbliche**, per i soggetti che possiedono tali strumenti.
In particolare, gli operatori economici partecipanti a gare pubbliche potranno beneficiare di uno «**sconto»** del **30%** sull'importo della **garanzia fideiussoria** nel caso in cui essi abbiamo adottato il **Modello organizzativo 231** oppure siano in possesso del ***rating*** di **legalità**.

Premessa

Il **modello organizzativo** di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il ***rating*** di **legalità** sono sempre più **valorizzati** dal Legislatore e, in questo quadro, devono essere visti dalle imprese e dalle società come **strumenti preziosi** ed **efficaci** di **gestione** del **proprio business**.

Infatti, il **nuovo Codice** degli **appalti** di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in materia di «*Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*») **incentiva** chiaramente l'adozione del Modello 231 e la richiesta del *rating* di legalità da parte degli enti collettivi, in quanto prevede delle **importanti agevolazioni**, nell'ambito della **partecipazione** alle **gare pubbliche**, per i soggetti che possiedono tali strumenti.

Nuovi appalti e garanzia fideiussoria ridotta

Il **nuovo Codice** degli **appalti** è entrato **in vigore** il **19 aprile 2016**.

In particolare, nella Seconda parte del Codice dedicata ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, con riferimento allo svolgimento delle procedure per i settori ordinari nell'ambito della selezione delle offerte, l'**art. 93** disciplina le **garanzie** per la **partecipazione** alla **procedura**. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che: «*L'offerta è corredata da una **garanzia fideiussoria**, denominata "**garanzia provvisoria**" pari al **2 per cento** del **prezzo base** indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può **motivatamente ridurre** l'importo della cauzione sino all'1 per cento **ovvero incrementarlo** sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo».*

Tuttavia, l'ultimo periodo del comma 7 dello stesso art. 93 prevede che: «*Nei **contratti** di **servizi** e **forniture**, l'**importo** della **garanzia** e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** del **30 per cento**, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli **operatori economici** in possesso del **rating** di **legalità** o della attestazione del **modello organizzativo**, ai sensi del **decreto legislativo n. 231/2001** o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni».

Pertanto, gli enti e gli operatori economici partecipanti a gare pubbliche si vedranno applicare un vero e proprio «**sconto**» del **30%** sull'importo della **garanzia fideiussoria** nel caso in cui essi abbiamo adottato il **Modello organizzativo 231** oppure siano in possesso del ***rating*** di **legalità**, attestazione concessa da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Di seguito si descrivono singolarmente e sinteticamente tali due **strumenti** di **attestazione** in capo ad enti collettivi: il **Modello organizzativo 231** e il ***rating*** di **legalità**.

Modello organizzativo 231

Il **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 introduce** per la prima volta nell'ordinamento italiano, superando il dogma secondo cui «*societas delinquere non potest*», il **concetto** di **responsabilità amministrativa** degli **enti**, che si configura come responsabilità autonoma rispetto a quella dell'autore del reato, in conseguenza della commissione di **alcuni reati**, **tipizzati** ed **espressamente previsti** dal decreto stesso, ovvero la cui disciplina sia in esso espressamente richiamata.

Dal punto di vista soggettivo, in virtù dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001, affinché la responsabilità del soggetto collettivo si realizzi, occorre che il fatto delittuoso sia compiuto da parte di **soggetti apicali** all'interno dell'ente, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero da **soggetti subordinati**, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori e rappresentanti.

Inoltre, la responsabilità dell'ente ex 231 si realizza esclusivamente se il reato, commesso dai soggetti appena descritti, è commesso nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente.

Come già detto, dal punto di vista oggettivo, la responsabilità amministrativa da reato prevista dal Legislatore si applica esclusivamente alle **fattispecie delittuose specificatamente contenute** ed elencate nel D.Lgs. 231/2001. Si tratta, in particolare, di un **lungo elenco** di **reati**, tra cui:

- reati contro la pubblica amministrazione;
- delitti informatici e trattamenti illecito dei dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati di falsità in monete e segni di riconoscimento;
- reati societari;
- reati di terrorismo;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e autoriciclaggio;
- delitti commessi in violazione del diritto d'autore;
- delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reati di reimpiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare.

Occorre ricordare, che inizialmente i reati cui faceva riferimento il decreto erano numericamente molti meno rispetto al testo ora vigente e comprendevano essenzialmente i reati contro la pubblica amministrazione, poi, negli anni, tali tipologie di reato si sono ampliate con successivi ed ulteriori interventi ed aggiunte da parte del Legislatore.

Nel caso in cui sia accertata la commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato ex D.Lgs. 231/2001, il Legislatore, nell'impianto del decreto, prevede **varie tipologie** di **sanzioni**: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca ed, infine, la pubblicazione delle sentenza.

Tuttavia, l'art. 6 del decreto disciplina un'ipotesi importante di **esimente** da tale **responsabilità amministrativa** dipendente dalla commissione del reato: affinché si realizzi tale esimente occorre il verificarsi di quattro condizioni, che devono sussistere contemporaneamente e cumulativamente.

La prima condizione fa riferimento al possesso, in capo all'ente, di un **modello** di **organizzazione** e di **gestione**, denominato appunto **Modello 231**. Più in particolare, riprendendo le parole del Legislatore, per andare esente da responsabilità l'ente deve **provare** che «*l'organo dirigente ha **adottato** ed **efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli** di **organizzazione** e **gestione idonei** a **prevenire reati** della specie di quello verificatosi*». Qui il dettato normativo pone l'accento sugli importanti concetti di «**idoneità**» del modello e di «**efficacia**» nella sua **attuazione**.

L'adozione del Modello 231, rappresenta, come an-

nunziospano63 - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

ticipato, la prima delle condizioni per il verificarsi dell'esimente; infatti, l'art. 6, co. 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, come **presupposto indispensabile** perché si verifichi l'**esonero** dell'ente dalla **responsabilità amministrativa** ex 231, che «*il **compito** di **vigilare** sul **funzionamento** e l'**osservanza** dei **modelli**, di **curare** il loro **aggiornamento***» sia «*affidato ad un **organismo dell'ente** dotato di **autonomi poteri** di **iniziativa** e di **controllo***», il cd. **Organismo di vigilanza (Odv).**

Per andare esente da responsabilità l'ente deve provare, inoltre, che le persone hanno commesso il fatto **eludendo fraudolentemente** i **modelli** di **organizzazione** e **gestione** ed, infine, che **non** vi è stata **omessa** o **insufficiente vigilanza** da parte dell'Odv.

Considerato tale esimente concessa dal Legislatore agli enti collettivi che si muniscono di un valido ed efficace Modello di organizzazione 231, appare chiaro come **nonostante** la non obbligatorietà normativa di **dotarsi** del **Modello**, **sempre più enti** scelgano di adottarlo.

E si dirà di più: il momento di redazione e revisione del Modello è sempre più visto come un **momento** di **ottimizzazione** ed integrazione dei **diversi sistemi interni** al **soggetto collettivo**. Infatti, se si approccia il Modello non quale sistema di prevenzione di reati ma quale sistema di controllo dei diversi sistemi di gestione, appariranno chiare le sue effettive potenzialità anche sotto il versante gestionale.

«Rating» di legalità

Il ***rating*** di **legalità** rappresenta uno strumento molto interessante di cui possono beneficiare le imprese italiane costituite in forma individuale o collettiva, introdotto dal Legislatore nel 2012 al fine di valorizzare ed incentivare l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.

È un sistema di valutazione, operata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che certifica l'esistenza di **particolari requisiti** e **condizioni**, che sono indice di legalità e trasparenza del *modus operandi* dei soggetti che agiscono nella società e nell'impresa, e, in generale, di correttezza nella gestione del *business*.

Tale valutazione mira al riconoscimento di diversi livelli di rating di legalità, convenzionalmente misurati in «**stellette**», che vanno da un minimo di una ad un massimo di tre, cui l'ordinamento collega una serie di **vantaggi** in sede di concessione di **finanziamenti** da parte delle **pubbliche amministrazioni**, nonché in sede di **accesso** al **credito bancario**.

Per un approfondimento sul *rating* di legalità si rinvia all'intervento pubblicato nel numero successivo. ➧

Guida alla Contabilità & Bilancio

Direttore Responsabile Ennio Bulgarelli

Redazione Elisabetta Pisani, Paolo Sardi

Sede via Solteri, 38 - 38121 Trento
tel. 0464.443258 - fax 023022.2290.

Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Milano n. 324 del 10.5.2004

Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

Presidente Giorgio Fossa

Vice Presidente Carlo Robiglio

Amministratore Delegato Franco Moscetti

Questo numero di Guida alla Contabilità & Bilancio è stato chiuso in redazione il 1° dicembre 2016

GRUPPO 24 ORE

www.gcbdigital.com

Abbonamenti 2016 Annuo digitale € 119,00, carta+digitale € 185,00 copia € 15,00 *www.shopping24.it* Sezione periodici.

Servizio Clienti Periodici via Tiburtina Valeria, km 68,700 67061 Carsoli (AQ)
Tel. 0230.300.600
Fax 023022.5400 oppure 063022.5400
e-mail: *servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com*

Eventuali fascicoli non pervenuti dovranno essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo.
Gli arretrati verranno inviati esclusivamente in formato pdf.

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione: Via Monte Rosa, 91 20149 Milano. Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214
e-mail: *segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com*

Stampa Il Sole 24 ORE S.p.a. – Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: www.clearedi.org.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Art. 316 bis, Codice penale
Art. 24, co. 1 e 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Corte di Cassazione, Sentenza 16 agosto 2016, n. 34900

Patrizia Galvagni

Finanziamenti pubblici per scopi diversi: scatta la 231

La Corte di Cassazione con la **Sentenza 9 giugno 2016**, **n. 34900,** depositata il successivo 16 agosto, ha chiarito che una società è responsabile per malversazione ai danni dello Stato se i suoi amministratori impiegano i **finanziamenti pubblici per scopi diversi** da quelli per i quali sono stati erogati.
In particolare, la **Suprema Corte ha ritenuto fosse pacificamente intervenuta l'elusione del vincolo di destinazione** imposto con il finanziamento pubblico erogato alla S.r.l., essendo stato **stravolto l'obiettivo** per il quale il progetto industriale era stato finanziato.

Premessa

Ai fini della configurabilità del reato di malversazione previsto dall'art. 316 bis, c.p., la nozione di «*opere*» o «*attività di interesse pubblico*», alla cui realizzazione è subordinata la concessione del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in **senso molto ampio**, di **escludere** dal suo ambito operativo soltanto quei sussidi economici elargiti per **finalità assistenziali sociali** senza vincolo preciso di destinazione. In sostanza, la formula normativa ha riguardo allo scopo perseguito dall'**ente pubblico erogante** piuttosto che all'opera o all'attività in sé considerata, conseguendone che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra ma piuttosto alla **provenienza pubblica** dell'erogazione e al vincolo di destinazione della stessa, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico. In questo senso si è espressa la giurisprudenza costante.

Art. 316 bis, Codice penale

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo **ottenuto** dallo **Stato** o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, **sovvenzioni o finanziamenti** destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di **opere** od allo **svolgimento** di attività di **pubblico interesse**, **non li destina** alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni[1].

Giurisprudenza

1) Cassazione, 3 giugno 2010, n. 40830
Il reato di malversazione a danno dello Stato, previsto e punito dall'art. 316 bis, c.p., sanziona l'**inadempimento dell'obbligazione**, assunta da chi riceve contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dalle Comunità europee, di **destinare** i fondi ricevuti a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse per cui gli sono stati assegnati. Il reato, pertanto, si **consuma** nel

1. *Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

momento in cui tale **inadempimento si verifica**, ossia quando i fondi oggetto di contributi o sovvenzioni o finanziamenti sono **distratti** dalla loro destinazione, a nulla rilevando la tardiva destinazione di essi alle medesime. Si tratta di un **reato istantaneo**, non essendo ipotizzabile a tenore della norma la permanenza dell'azione tipica che ne determina la consumazione.

2) Cassazione, 13 dicembre 2011, n. 23778

Il reato di malversazione previsto dall'art. 316 bis, c.p. è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla P.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico (nella specie, trattavasi di una Regione che aveva erogato un contributo per l'acquisto di beni strumentali all'attività imprenditoriale) per la realizzazione di una determinata **finalità pubblica**, **distragga**, **anche in parte**, la somma ottenuta dalla predetta finalità, **violando il vincolo di destinazione** della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis, c.p. ma quello della **fase esecutiva** di tale erogazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato nella condotta dell'imputato, il quale, dopo avere acquistato, utilizzando il contributo regionale, alcuni mezzi di lavoro, in violazione dell'obbligo di mantenere la destinazione dichiarata e di non alienare per il periodo previsto detti beni, aveva posto in essere un'operazione speculativa, rivendendo i beni a prezzo di mercato, con utile personale).

3) Cassazione, 21 maggio 2010, n. 20847

I reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 bis e 316 ter, c.p.) sono posti a tutela dell'**interesse** dello **Stato** o di un ente pubblico ovvero dell'Unione europea, per la **corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche** destinate a fini di incentivazione economica, sicché **persona offesa** è sempre e solo il **soggetto pubblico**, sia esso lo stesso Stato o l'Unione europea ovvero un ente pubblico. (Da queste premesse, in una vicenda in cui la denuncia era stata presentata da una società privata, la Corte ha ritenuto che la medesima poteva al massimo far valere pretese di natura civilistica nell'ambito del procedimento penale in qualità di persona danneggiata dal reato, ma, non assumendo la qualità di persona offesa, non aveva diritto né all'avviso della richiesta di archiviazione da parte del p.m., né conseguentemente aveva alcuna legittimazione ad attivare i meccanismi procedimentali di opposizione all'archiviazione previsti dagli art. 408-410, c.p.p.).

Analisi della sentenza 16 agosto 2016, n. 34900 della Suprema Corte

Inquadramento fattuale della vicenda

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Matera il 21 dicembre 2010, assolvendo gli imputati dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e confermando nel resto la sentenza.

La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 316 bis, c.p. loro ascritto, nelle rispettive qualità di amministratore della società X S.r.l. dall'11.10.2005 e di amministratore unico della società Y S.p.a., nonchè la responsabilità di detta società per l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, all'art. 24, co. 1 e 2, in relazione al delitto di cui all'art. 316 bis, c.p.

In particolare, agli imputati si contesta di aver destinato il complesso industriale, realizzato con il contributo statale di circa € 3 milioni e 800 mila, concesso alla società X S.r.l. ed incassato nella misura del 90%, a **finalità diverse** da quelle per le quali il finanziamento era stato concesso, atteso che, nonostante la società avesse beneficiato del contributo in deroga alla normativa comunitaria, che vietava il finanziamento dell'industria molitoria, solo per la specificità dell'iniziativa, stante il collegamento tra l'attività del mulino con l'attività dell'annesso pastificio e per la valorizzazione delle risorse locali, quali la particolare qualità del grano fornito dai consorziati, il **progetto industriale** era stato completamente **stravolto** mediante una serie di atti compiuti dagli imputati.

I giudici di merito hanno ritenuto provata la violazione del **vincolo di destinazione** imposto con l'erogazione del contributo, finalizzato a realizzare un complesso industriale, che valorizzasse le produzioni locali, in particolare, un tipo di grano pregiato della collina materana, quale materia prima conferita dai soci, da destinare esclusivamente alla produzione di pasta di semola di grano duro, con

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

espressa esclusione di vendita a terzi della semola prodotta dal mulino.

Dunque, il finanziamento statale era stato concesso a condizione che la semola prodotta dal mulino venisse utilizzata solo per la produzione di pasta alimentare manufatta nel pastificio aziendale, realizzato sul medesimo lotto di terreno, cosicchè la deroga alla normativa comunitaria era stata possibile solo in forza del collegamento funzionale del mulino con l'annesso pastificio, risultante dalla relazione istruttoria e dalla relazione ispettiva dei funzionari del Ministero delle Attività Produttive in data 20 febbraio 2006.

Pertanto, i giudici hanno ritenuto che la cessione alla società Y S.p.a. del ramo d'azienda costituisse un **fatto prodromico** alla delocalizzazione dell'impiego della semola prodotta dal mulino con grano locale per alimentare la produzione non dell'annesso pastificio, ma destinata all'impianto di proprietà della società acquirente, in patente violazione dello scopo e del programma per il quale il finanziamento era stato concesso, al punto da giustificarne la revoca e da integrare il reato contestato sul piano oggettivo.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati e della società Y S.p.a.

Considerazioni in diritto

I ricorsi risultano inammissibili per le ragioni di diritto che si andranno sinteticamente ad evidenziare.

Emerge, infatti, pacificamente dalla ricostruzione operata dai giudici di merito l'elusione del **vincolo** di **destinazione** imposto con il finanziamento pubblico erogato, essendo stato stravolto e travolto l'obiettivo per il quale il progetto industriale era stato finanziato per effetto delle modifiche apportate dagli imputati con le condotte indicate nell'imputazione.

In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che l'iniziativa industriale era stata finanziata con contributo statale e si inseriva nel Patto Territoriale del Materano con la specifica finalità di **promuovere** i **sistemi imprenditoriali locali** e delle aree interessate sul piano della competitività, dell'occupazione e dello sviluppo: in tale linea di promozione dell'industria locale e della materia prima locale si inseriva il finanziamento del complesso industriale, composto dal mulino, oggetto del contributo ministeriale, e dal pastificio, oggetto del contributo regionale, quali parti di un processo produttivo unitario, destinato alla produzione di pasta di semola di grano duro della varietà Senatore Cappelli, tipica della collina materna, in modo da valorizzare la produzione locale, con un completo sistema di integrazione verticale, in quanto il grano sarebbe stato conferito dai produttori, soci della società X S.r.l. finanziata, e l'intero processo di trasformazione in prodotto finito sarebbe avvenuto *in loco,* senza interventi di terzi e con divieto di vendita a terzi della semola prodotta dal mulino.

Era, infatti, prevista la costruzione di un pastificio completo di reparto molitorio in modo che nessuna fase di lavorazione debba avvenire presso terzi: dunque, un progetto unitario, nel cui ambito molino e pastificio costituivano elementi inscindibili, tant'è che solo in forza di tale elemento era stato possibile derogare alla normativa comunitaria, che vieta finanziamenti all'industria molitoria.

Ed in tutti gli atti esaminati dai giudici di merito, sia quelli che avevano erogato i finanziamenti, sia l'istruttoria redatta dall'istituto di credito, incaricato dal Ministero, sia dalla relazione ispettiva ministeriale del febbraio 2006, l'interdipendenza funzionale tra mulino e pastificio risulta ribadita quale nucleo centrale del progetto industriale, il cui scopo era quello di creare una filiera produttiva locale, rispondente agli obiettivi del Patto Territoriale, ed in tal senso il beneficiario dell'agevolazione si era impegnato a destinare la produzione di semola, ottenuta dal mulino, esclusivamente all'impiego di produzione di pasta manufatta nel pastificio aziendale, realizzato sul medesimo lotto di terreno.

Impegno affatto rispettato dalla società X S.r.l., essendosi accertato che, dopo la cessione del ramo di azienda (molino e pastificio) alla società Y S.p.a., oltre i due terzi della semola prodotta venivano dirottati presso gli impianti della società acquirente, in patente violazione del vincolo di destinazione imposto all'atto dell'erogazione del finanziamento e del radicamento territoriale del complesso industriale, che ne aveva giustificato l'inserimento nel Patto Territoriale del Materano.

Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il conferimento della semola ad un **diverso pastificio**, **sebbene appartenente al soggetto** cui era stato dapprima affittato e poi ceduto il ramo d'azienda, pur non integrando la vendita a terzi, configura la **violazione dell'obbligo** cui era subordinata la concessione del contributo ovvero l'obbligo del conferimento al pastificio aziendale, anch'esso oggetto di agevolazio-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

ne, realizzato sul medesimo lotto di terreno.

Ed in ciò hanno correttamente ravvisato lo stravolgimento del progetto originario e la deviazione rispetto alla destinazione assegnata al contributo pubblico, integrante l'illecito contestato, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali l'**interesse tutelato** dall'art. 316 bis, c.p. è quello alla **corretta gestione** delle **risorse pubbliche** destinate a fini di incentivazione economica e alla repressione delle frodi successive al conseguimento delle prestazioni pubbliche, tant'è che il delitto si realizza nel **momento** in cui si attua la **mancata destinazione** dei fondi allo **scopo** per il quale erano stati ottenuti.

La norma, in sostanza, ha riguardo allo **scopo** perseguito dall'**ente pubblico erogante** piuttosto che all'opera o all'attività di per sè considerata, nel senso che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra, ma piuttosto alla **provenienza pubblica** del **finanziamento gratuito** o **agevolato** ed al **vincolo di destinazione** dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico (Cass. 3 novembre 2003, n. 47311), con la conseguenza che si verifica certamente **distrazione** del contributo pubblico dalla finalità prevista nell'ipotesi di scostamento *in itinere* dal progetto finanziato, sì da frustrare lo scopo di pubblico interesse per il quale il sovvenzionamento fu concesso (Cass. 13 dicembre 2011, n. 23778).

Deviazione dal progetto originario, riconosciuta e ritenuta anche dall'ente erogante, che ha revocato il finanziamento in data 3 luglio 2008 per l'accertata non conformità dell'investimento realizzato rispetto al progetto di investimento originario, con pronuncia ormai definitiva.

Correttamente i giudici hanno disatteso la tesi dei ricorrenti, secondo la quale l'unico obbligo imposto al soggetto finanziato era il **divieto di vendita a terzi**, nella specie insussistente poichè il mulino ed il pastificio di destinazione appartenevano allo **stesso soggetto**, trattandosi di interpretazione riduttiva e formale, che prescinde dall'analisi ricostruttiva e sostanziale degli scopi per cui i finanziamenti erano stati erogati.

Efficacemente si afferma in sentenza che alla stregua del vincolo di integrazione verticale tra mulino e pastificio collocati sullo stesso terreno, previsto nel progetto originario, il mulino non poteva considerarsi reparto produttivo del pastificio.

Altrettanto correttamente i giudici hanno individuato quale indicatore rilevante della finalità elusiva perseguita dagli imputati, la modifica dello statuto della società X S.r.l., effettuata dopo la cessione delle quote alla società Y S.p.a., che ne diventava socio di maggioranza: con tale modifica si ampliava l'oggetto sociale, prevedendo «*non più la trasformazione, commercializzazione e promozione delle produzioni agricole pregiate delle colline lucane*», ma «*lo svolgimento di attività di trasformazione, commercializzazione e promozione delle produzioni agricole pregiate e tipiche dell'intero meridione italiano*».

La modifica, estremamente significativa, rende evidente il **mutamento di obiettivo** e di programma, che si dilata oltre l'ambito territoriale locale, la cui valorizzazione costituiva la ragione specifica del finanziamento del progetto industriale.

Conclusioni

Volendo sinteticamente tirare le fila del ragionamento complesso offerto dalla Suprema Corte si può concludere che la Corte di Cassazione con la **Sentenza 9 giugno 2016, n. 34900,** depositata il successivo 16 agosto, ha chiarito che una società è responsabile per malversazione ai danni dello Stato se i suoi amministratori impiegano i **finanziamenti pubblici per scopi diversi** da quelli per i quali sono stati erogati.

Nel caso specifico, la Corte di appello, riformando la sentenza di assoluzione di primo grado, aveva **confermato la responsabilità** *ex* art. 316-*bis,* c.p. degli amministratori di una S.r.l. e di una S.p.a nonché la responsabilità per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24, co. 1 e 2, **D.Lgs. 231/2001** («*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis…se commesso in danno dello Stato … **si applica all'ente la sanzione pecuniaria** fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un **profitto di rilevante entità** o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote*»), per la S.p.a. medesima con riferimento, appunto, al reato **di cui all'art. 316-bis, c.p.**

Tutto il procedimento nasceva da un importante finanziamento statale in favore della S.r.l. su un **complesso industriale** composto da un pastificio con annesso mulino, in deroga alla normativa comunitaria che vieta incentivi all'industria di macinazio-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

ne di grano. Tale divieto era stato aggirato in quanto la S.r.l. aveva dichiarato che la **finalità sottesa** a detta erogazione era consistita nella **promozione dei sistemi imprenditoriali locali**. Il contributo *de quo* era inoltre subordinato al divieto assoluto di vendita a terzi della semola prodotta dal mulino, impegno non rispettato dalla società in parola atteso che il **mulino stesso era stato**, dapprima, **affittato** e, poi, **venduto** tramite **cessione di ramo di azienda** alla menzionata S.p.a che aveva utilizzato il grano prodotto anche presso altri pastifici, eludendo così il divieto di cessione.

Investita della questione tramite i ricorsi proposti dagli amministratori e dalla società, la **Suprema Corte ha ritenuto fosse pacificamente intervenuta l'elusione del vincolo di destinazione** imposto con il finanziamento pubblico erogato alla S.r.l., essendo stato **stravolto l'obiettivo** per il quale il progetto industriale era stato finanziato.

Invero, il **conferimento della semola ad un diverso pastificio**, sebbene appartenente al soggetto cui era stato dapprima affittato e poi ceduto il ramo d'azienda, configurava la **violazione dell'obbligo cui era subordinata la concessione del contributo integrante l'illecito contestato**, in applicazione dei principi affermati dalla Cassazione, secondo i quali «*l'interesse tutelato dall'art. 316 bis c.p. è quello alla* ***corretta gestione delle risorse pubbliche destinate all'incentivazione economica*** *ed alla repressione delle frodi successive al conseguimento delle prestazioni pubbliche, tant'è che il* ***delitto si realizza nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti***».

La Sesta Sezione penale ha, inoltre, ravvisato nella condotta degli amministratori la **volontà cosciente di sottrarre le risorse finanziate** allo scopo prefissato con evidente vantaggio per la S.p.a., dapprima affittuaria e, in seguito, acquirente del ramo d'azienda.

Inoltre il bene costituente il profitto del reato era rappresentato dal **mulino** stesso – di **derivazione diretta dal delitto** ed inserito nella catena produttiva della società acquirente -, la Suprema Corte ha ritenuto il medesimo **interamente confiscabile**, non essendo possibile, in presenza di un contratto di matrice illecita, distinguere tra profitto ed utile netto.

Ciò in quanto, in tema di responsabilità da reato degli enti, «*il* ***profitto*** *del* ***reato si identifica solo*** *con il* ***vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale*** *dal reato presupposto e non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo*» o altrimenti determinato facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il «profitto lordo» o il «profitto netto», ma «*si identifica con il concreto vantaggio* ***conseguito dalla commissione del reato presupposto***» (in tal senso, si è pronunciata la Suprema Corte con Sentenza 33226/2015). ●

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTROLLO DEI SOCI

Art. 2476, Codice civile

Cristina Odorizzi

Potere di controllo dei soci non amministratori nella Srl

La riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 con effetto dall'1.1.2004 ha reso la **società a responsabilità limitata**, una **fattispecie autonoma** e **distinta** rispetto alla S.p.a. A differenza quindi dell'assetto precedente non siamo più di fronte da un tipo societario da intendere come una piccola Spa, con caratteristiche e tratti simili alla Spa. La Srl è invece una categoria societaria autonoma che si rifà alle norme della Spa, solo se compatibili e solo se non diversamente previsto e che sempre più è una società di capitali con connotazioni che molto l'avvicinano alle società di persone. In tale ottica va letto e inteso il potere individuale riconosciuto ai **soci non amministratori** dall'art. 2476, c.c.

Potere di controllo individuale dei soci non amministratori di S.r.l.

La società a responsabilità limitata è caratterizzata da un assetto nettamente **personalistico**, tale da salvaguardare e tutelare l'interesse dei **singoli soci**. In ciò la Srl si distingue dalla Spa, la cui disciplina è pervasa dal principio e dall'esigenza di tutela della società, anche a prescindere dai soci. Da ciò deriva l'ampio potere di controllo sull'andamento della gestione riconosciuto al **socio non amministratore** dall'art. 2476, co. 2, c.c. Si tratta di uno strumento volto alla tutela dei diritti del socio nei confronti degli amministratori sia in quanto parte della compagine sociale sia in quanto colto nella sua individualità. In particolare l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 2476, co 2, c.c. permette di poter attivarsi per accertare la **responsabilità degli amministratori** verso la società (in base all'art. 2476, co, 3, c.c.) ed inoltre di avviare le **azioni di risarcimento** di un danno subito direttamente nel profilo individuale (art. 2476, co. 6, c.c. che prevede l'azione individuale per danno diretto).

NOTA BENE

Quindi attraverso le verifiche e controlli consentiti dall'art. 2476, co. 3, c.c., il socio non amministratore può mirare sia a verificare responsabilità degli amministratori per danni alla società sia ad appurare la responsabilità degli stessi per danni arrecati al socio nella sua individualità.

Peraltro è necessario ricordare e sottolineare come la normativa vigente riconosce ampi spazi all'autonomia statutaria nel regolamentare e prevedere l'organizzazione della società a responsabilità limitata con conseguente attribuzione di più ampi poteri, rispetto a quelli codicistici, ai soci (es. sarebbe possibile prevedere un potere di veto o un obbligo di autorizzazione dei soci su determinate operazioni, quali le compravendite immobiliari). Infatti:

› da un lato l'art. 2468, co. 3, c.c. rende possibile l'attribuzione statutaria ai **singoli soci** di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;

› d'altro lato l'art. 2479, co, 1, c.c. dispone che i soci decidono sulle **materie riservate** alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'art. 2476, co. 2, c.c. dunque riconosce ai soci

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

non amministratori, a prescindere dalla loro quota, i diritti di **controllo** sugli affari sociali a tutela del loro concreto interesse al buon funzionamento della società.

Tale potere di controllo è espressamente riconosciuto ai soci non amministratori dall'art. 2476, co. 2, c.c. in quanto per i soci amministratori lo stesso è implicito nella loro funzione, rispetto a cui non è solo un potere ma un vero e proprio dovere e quindi non richiede un'apposita disciplina che lo riconosca.

Va sottolineato come il potere di controllo riconosciuto al singolo socio, in considerazione della sua finalità, sussiste invariato anche nel caso in cui la società sia dotata di un **organo di controllo** (collegio sindacale o sindaco monocratico). Se quindi la società ha un organo di controllo, i poteri di verifica dei soci si affiancano a quelli del sindaco o dei sindaci, da cui però si differenziano per finalità. Infatti il socio esercita il proprio controllo nell'ottica di tutelare i propri diritti come previsti dal contratto sociale.

Si ritiene che il potere di controllo permanga anche in ipotesi di **liquidazione** della società, in quanto continua ad esistere l'interesse del socio a verificare la gestione sociale, posto che la liquidazione dà diritto alla ripartizione dell'attivo almeno in linea teorica. D'altro lato seguendo la tesi opposta si giungerebbe a privare i soci di controllo in una fase in cui comunque la società è ancora in vita.

CASI PARTICOLARI

In ipotesi di costituzione di pegno o diritto di usufrutto sulla quota (previsti dall'art. 2471-bis, c.c.) il diritto a chiedere informazioni ed a consultare i documenti è riconosciuto sia all'usufruttuario che al nudo proprietario e sia al socio pignoratizio che al creditore pignoratizio (in quanto anche il socio debitore e l'usufruttario per quanto esclusi dai diritti amministrativi hanno un interesse a conoscere i fatti di gestione nell'ottica del valore della loro quota). In caso invece di sequestro il diritto, salvo diversa disposizione del giudice, spetta al custode. In caso di quota in comproprietà il diritto è riconosciuto solo al rappresentante comune.

Caratteristiche e contenuto del potere di controllo ai sensi dell'art. 2476, c.c.

L'art. 2476, co. 2, c.c. prevede due distinti poteri: **diritto all'informazione** e **diritto alla consultazione**.

Diritto all'informazione

Riconosce al socio il potere di **richiedere** agli amministratori **notizie concernenti lo svolgimento degli affari sociali**, da intendersi come tutto ciò che riguarda il patrimonio e la gestione dell'impresa, i fatti fondamentali per determinare e ripartire gli utili, ma anche i rapporti giuridici e economici interni alla compagine sociale o della società nei confronti dei terzi. Sono da ritenersi comprese non solo le operazioni già compiute o in corso di svolgimento ma anche quelle di **prossima attuazione**. Non è invece pacifico se sia possibile estendere la richiesta di informazioni anche ai rapporti giuridici ed economici che riguardano le società controllate.

AFFARI SOCIALI - DEFINIZIONE ESEMPIFICATIVA

Impieghi dell'attivo patrimoniale.
Programmi di acquisizione e di alienazione.
Relazioni commerciali.
Partecipazioni.
Concessione di prestiti.
Compensi agli amministratori.
Retribuzioni dei dipendenti.
Tutto ciò che può essere rilevante per il controllo del socio.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMA E MODALITÀ DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La norma non prevede particolari requisiti formali per la richiesta di informazioni, che quindi può essere avanzata in assemblea ma anche al di fuori ed in qualunque momento della vita sociale, sia in forma scritta che verbale e può riguardare il generale andamento sociale o l'informativa su specifici affari.

Diritto alla consultazione

Oltre al diritto di informativa i soci hanno il diritto di **controllo sui libri sociali obbligatori** in base all'art. 2478, c.c. (libro decisioni dei soci e degli amministratori e libro dell'organo di controllo se presente) e sull'intera **documentazione amministrativo-contabile** i cui sono esposti i fatti e le vicende della società. Sono quindi consultabili tutti i documenti dell'amministrazione inclusi registri e scritture contabili e tutti i registri previsti anche in base ad altre disposizioni di legge (es. registri Utif, registri normativa del lavoro), fatture, estratti conto, contabili bancarie, scalari, corrispondenza, verbali di accertamento fiscale, di contestazione, di comminazioni sanzioni, atti giudiziari ed amministrativi che riguardano la società, memorie e pareri di professionisti, contratti e accordi commerciali.

Il diritto alla consultazione deve essere ampio per quanto attiene l'**oggetto**, in quanto deve poter permettere al socio di verificare la **correttezza** di quanto appreso mediante l'esercizio del diritto di informazione e quindi individuare eventuali carenze, lacune o erroneità delle notizie ricevute dagli amministratori.

Non sono invece ammessi controlli diversi da quelli documentali (es. verifica di cassa, visita agli impianti, accessi per verificare qualità e quantità dei prodotti).

Sia il diritto all'informativa sia quello di consultazione possono essere esercitati in **qualsiasi momento** della vita sociale.

QUESITO RICORRENTE

È possibile **estrarre copia dei documenti sociali esaminati**?
In merito la legge non prevede nulla. Secondo l'attuale tesi sostenuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, si ritiene possibile estrarre copie dei documenti e libri esaminati. Ciò in quanto diversamente il diritto di ispezione sarebbe incompleto e in contrasto con le finalità del diritto stesso. Infatti in assenza del supporto documentale sarebbe decisamente difficile se non impossibile esercitare ogni azione conseguente. Rimane chiaro che il diritto a ottenere le copie deve essere esercitato nel rispetto del principio di buona fede e correttezza, rispettando quindi l'interesse della società.

DELEGA A TERZI DEL POTERE DI CONTROLLO

L'art. 2476, co. 2, c.c. prevede espressamente la possibilità di impiegare professionisti di fiducia per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione sociale. In questo modo è possibile attribuire il diritto alla consultazione a soggetti esperti in materia e vincolati al segreto professionali, preservando così anche la società. Pur se non nettamente previsto dalla norma, si può ritenere che anche il diritto di informativa contemplato dall'art. 2476, co. 2, c.c. sia delegabile a terzi esperti. Più discussa ed incerta è invece la possibilità di delegare il potere di controllo a terzi non professionisti e quindi non vincolati dal segreto professionale. Secondo parte della dottrina il potere di controllo è delegabile anche agli stesi soggetti terzi delegati ad intervenire in assemblea, con il rimedio di far ricadere direttamente sul socio ogni responsabilità per violazione del dovere di segretezza da parte del delegato.

Disciplina statutaria del diritto di controllo del socio – Eventuali limitazioni

Come visto in precedenza la Srl è un tipo sociale decisamente malleabile e **adattabile** alle esigenze dei soci mediante la disciplina statutaria. In questo contesto ci si chiede se è possibile apporre dei **limiti** all'esercizio del controllo individuale del socio oppure viceversa ampliarlo. Va osservato che l'art.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

2476, co. 2, c.c. non contiene una previsione di nullità di ogni patto contrario (come previsto in precedenza dall'art. 2489, co. 2, cc) e quindi sembra consentire la **derogabilità** in ogni senso della norma. La dottrina prevalente ritiene però che il diritto di controllo del socio non amministrativo **non sia restringibile**, a prescindere dalla presenza di un organo di controllo. Più in particolare si afferma che i diritti di controllo a favore del singolo socio non siano in nessun caso sopprimibili o comprimibili con conseguente **nullità** delle **clausole statutarie** che ciò prevedono.

Altra parte della dottrina ritiene invece la disciplina del controllo dei soci non amministratori del tutto derogabile in ogni direzione. Mentre un filone più recente ammette l'introduzione di **deroghe restrittive** al potere di controllo individuale contemperate dal diritto di recesso del socio dissenziente.

Non sussistono invece dubbi sulla possibilità di **derogare in senso migliorativo** la disciplina codicistica (es. riconoscendo al socio il diritto di ispezionare gli impianti o gli stabilimenti).

Altrettanto indiscussa è la possibilità di introdurre **clausole di regolamentazione della modalità di esercizio del diritto**, ad esempio:

-previsione di forma scritta della richiesta;

-precisazione di modalità di accesso ai locali sociali e giorni in cui è consentita;

- predeterminazione delle persone autorizzate a rappresentare il socio;

- obbligo del socio e dei suoi consulenti di sottoscrivere impegni di riservatezza;

- sospensione dell'esercitabilità del diritto in certi periodi;

- previsione di acquisto forzoso delle quote o di esclusione del socio se viola il suo dovere di correttezza e buona fede diffondendo notizie riservate.

Responsabilità degli amministratori che non consentono l'esercizio dei diritti di controllo/informativa

Il **rifiuto ingiustificato** da parte degli amministratori alle richieste dei soci non amministratori concretizza un **comportamento illecito** in capo agli amministratori con conseguenze su diversi piani:

- in primo luogo è legittimata l'**azione di responsabilità** da parte del singolo socio ex art. 2476, co. 3, c.c.;

- in secondo luogo trattandosi di **grave irregolarità** è consentito richiedere il **provvedimento urgente di revoca dell'amministratore**, se vi è un atto attuale legato al rifiuto;

- in terzo luogo se vi sono i presupposti è possibile l'azione di responsabilità per **danni diretti** al singolo socio ex art. 2476, co. 6, c.c.;

- in quarto luogo il ricorso ad uno **strumento cautelare tipico** previsto dall'art. 700 c.p.c. che presuppone la contemporanea presenza di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora*, ovvero a livello pratico l'impedimento al socio di intervenire per evitare una temuta *mala gestio* della società;

- in quinto luogo si verifica la fattispecie di **impedito controllo** in base all'art. 2625, nn. 1 e 2, c.c., ove la rilevanza penale sussiste solo in caso di danno procurato ai soci a seguito del comportamento illegittimo. ●

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 2468, Codice civile
Consiglio nazionale del notariato, studio n. 48-2016/I

Mario De Zordo

Diritti particolari sugli utili nella Srl

Con l'atto costitutivo di S.r.l. si possono attribuire a singoli soci individuati nominativamente, ovvero per categorie omogenee, **particolari diritti** inerenti l'**amministrazione** della società o la distribuzione degli **utili** (art. 2468, co. 3, c.c.). Tali diritti possono essere **modificati** unicamente con il consenso unanime dei soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.
In ipotesi di **trasferimento** dell'intera **quota**, i diritti particolari si estinguono, mentre a seguito del parziale trasferimento della partecipazione, gli stessi rimangono in capo al dante causa.
Il diritto particolare inerente la distribuzione degli utili può essere statutariamente regolamentato con le più diverse formulazioni ma, in ogni caso, nel rispetto del divieto del **patto leonino**.

Diritti particolari del socio

L'art. 2468, co. 2, c.c., fissa il principio della diretta **proporzionalità** fra partecipazione e conferimento del socio, unitamente a quello della diretta ed immediata proporzionalità tra diritti sociali e misura della partecipazione posseduta. Principi che, ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c., posso essere **derogati** dall'atto costitutivo, prevedendo l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Una deroga statutaria al principio della proporzionalità tra diritti sociali e misura della partecipazione, che il legislatore limita a soli due ambiti definiti, ponendosi così la preliminare problematica circa una possibile lettura estensiva di tali disposizioni (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 138-2011/I).

Secondo il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 39), i particolari diritti, che l'atto costitutivo di S.r.l. può attribuire a singoli soci in conformità all'art. 2468, co. 3, c.c., possono avere ad oggetto anche materie non strettamente riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, potendosi quindi prevedere ulteriori **diritti diversi**, nei limiti comunque imposti dalla legge.

La richiamata disposizione normativa va quindi interpreta non in modo tassativo e limitativo, bensì in senso esemplificativo, con l'indicazione delle principali, ma non esclusive, ipotesi in cui i soci possono variare i diritti loro spettanti in virtù del contratto sociale.

Titolari dei particolari diritti possono essere esclusivamente i **soci** della società, che devono per altro essere **espressamente indicati** nell'atto costitutivo, con la conseguenza che tali diritti non possono appartenere a chi non è più socio, ovvero a chi non è ancora tale e con l'ulteriore precisazione che una diversa previsione dell'atto costitutivo sarebbe comunque illegittima (Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie, massima I.I.11).

I singoli soci, cui possono essere attribuiti tali diritti, devono quindi essere individuati nominativamente, ovvero per appartenenza a categorie omogenee (quali i titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, piuttosto che i soci persone giuridiche, ovvero a residenti in determinati comuni). In ogni caso, l'attribuzione di tali diritti non potrà dare luogo alla creazione di particolari «***categorie di quote***» aventi diritti diversi (Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie, massima I.I.9).

Qualora la quota di titolarità del socio cui sono stati attribuiti tali diritti sia oggetto di **pegno**, di **usufrutto**, ovvero **sequestro**, gli stessi, in mancanza di una diversa disposizione pattizia, si ritiene siano esercitati:

- dal socio debitore o nudo proprietario, per quanto attiene i diritti inerenti l'amministrazione;
- dal creditore pignoratizio o dall'usufruttuario con riguardo alla distribuzione degli utili.

L'attribuzione di specifiche prerogative al singolo socio, potendo di fatto incidere profondamente sugli equilibri e sulle posizioni di forza all'interno della

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

compagine sociale, comporta che la relativa clausola statutaria rilevi, oltre che per il socio beneficiario, anche per tutti gli altri soci.

In ragione di ciò, ai sensi dell'art. 2468, co. 4, c.c, tali particolari diritti possono essere modificati solamente con il **consenso** di **tutti** i **soci**, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso il **diritto** di **recesso**.

Unanimità dei consensi che (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo) si rende per altro necessaria per tutte le ipotesi di modifica dei diritti particolari, tanto in meglio, quanto in peggio ed ivi inclusa la loro volontaria soppressione.

L'atto costitutivo può quindi derogare alla regola legale del consenso unanime per la modificazione dei particolari diritti, prevedendo che per la stessa sia richiesta la **decisione maggioritaria** dei soci, senza per altro – per prevalente opinione – la necessità di acquisire anche il consenso del socio direttamente interessato e con l'ulteriore precisazione che, in ogni caso, a tutti i soci che non abbiano concorso a tale modificazione, spetta il diritto di recesso.

Trasferibilità della partecipazione

Le quote di partecipazione alla S.r.l. sono liberamente trasferibili tanto per atto fra vivi, che per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo (art. 2469, c.c.).

Ciò posto (e nel silenzio dell'atto costitutivo), in considerazione del fatto che la titolarità dei particolari diritti spetta al socio in quanto tale, qualora quest'ultimo intenda trasferire la propria partecipazione, è opinione (Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie, massina I.I.10) che:

- in ipotesi di **trasferimento** dell'**intera quota**, i diritti particolari non solo non si trasferiscono al cessionario (nuovo socio) unitamente alla partecipazione da costui acquisita, ma gli stessi si **estinguono**;
- in ipotesi di **cessione parziale** della quota (e sempre in difetto di diversa previsione statutaria), tali diritti **restano** integralmente in capo al socio **cedente**.

In relazione ai particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili, specifica attenzione andrà quindi posta nella stesura della relativa clausola che attribuisca al socio una quota percentuale di utili maggiorata (rispetto alla quota di partecipazione al capitale sociale), in quanto il trasferimento parziale della partecipazione potrebbe porre dei problemi in ordine alla redistribuzione percentuale degli stessi.

A seguito dell'attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l'atto costitutivo può così liberamente stabilire sia il **regime** di **circolazione** delle loro **partecipazioni**, sia la sorte dei particolari **diritti**, i quali potranno così estinguersi **totalmente** o parzialmente, piuttosto che essere variati nella misura, ovvero trasferiti (anche parzialmente) a favore dell'acquirente la partecipazione (Consiglio notarile di Milano, massima n. 39).

Diritto agli utili e diritto al dividendo

L'atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti inerenti la distribuzione degli utili; un'espressione che, per opinione condivisa, deve essere intesa in senso ampio (Consiglio nazionale del notariato, studio n. 48-2016/I).

È conseguentemente consentito prevedere a favore del socio una **proporzione** diversa nella ripartizione degli utili, con l'unico limite del divieto del **patto leonino** e, quindi, dell'esclusione, in modo assoluto e costante, della partecipazione agli utili o alle perdite (Corte di Cassazione, Sent. 21.1.2000, n. 642), così come è possibile ipotizzare una **priorità** nella distribuzione, garantendo così al socio il conseguimento di una misura minima dell'utile, piuttosto che configurare un diritto particolare sugli utili relativi ad uno specifico **settore** di **attività** della società, previa adozione di una contabilità separata.

Non si ritiene invece possibile attribuire al singolo socio una particolare e **predeterminata remunerazione** (che si qualificherebbe così come interessi), a prescindere dal risultato positivo di esercizio.

Qualificato il diritto particolare inerente la ripartizione degli utili, va chiarito se lo stesso competa al singolo socio indipendentemente dalla decisione dei soci in ordine alla distribuzione degli utili stessi e, quindi, a seguito della mera approvazione del bilancio (come avviene nelle società di persone), ovvero se tale particolare diritto sia comunque subordinato ad una preventiva decisione dei soci di distribuzione degli utili.

È infatti nota al riguardo la distinzione in materia di diritto agli utili fra società di persone e società di capitali: mentre nelle prime (art. 2262, c.c.) ciascun socio – salvo patto contrario – ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto, nelle seconde, è l'assemblea che approva il bilancio che decide in merito alla distribuzione degli utili.

È al riguardo opinione del Consiglio nazionale del notariato (studio n. 48-2016/I) che l'atto costitutivo possa configurare un diritto particolare in capo al singolo socio che gli attribuisca il diritto di prelevare la

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

quota di utili a lui riservata e risultanti dal bilancio di esercizio,**prescindendo** così dalla loro **effettiva distribuzione**, mentre non è ritenuta legittima quella clausola statutaria che imponga una integrale ed automatica distribuzione degli utili, sottraendo così tale decisione all'inderogabile competenza dei soci.

In considerazione di ciò, risulta quanto mai opportuno che l'atto costitutivo stabilisca espressamente se il diritto particolare sugli utili prescinda o meno dalla delibera della loro distribuzione.

L'attribuzione al singolo socio di una quota di utili indipendentemente dalla delibera di distribuzione, comporta anche la necessità di regolamentare statutariamente la sorte della **riserva** di **utili** formatasi a seguito della mancata distribuzione degli stessi, ma decurtata della quota già attribuita al titolare del diritto particolare. Infatti, in assenza di particolari pattuizioni, qualora tale riserva venisse successivamente distribuita, ne beneficerebbe anche il titolare del particolare diritto.

Ne consegue la necessità di «***personalizzare***» – a favore degli altri soci – tale riserva di utili, rimanendo comunque la stessa una ordinaria riserva disponibile del patrimonio netto, distribuibile ai soci, anche in ipotesi di liquidazione, ovvero utilizzabile per un successivo aumento di capitale, piuttosto che a copertura di perdite.

Il diritto particolare agli utili attribuibile statutariamente a singoli soci implica in ogni caso la presenza di utili di esercizio distribuibili, in assenza quindi di **perdite** di **capitale** e previa deduzione della **riserva legale**. Tale diritto è estensibile anche alle riserve formatesi con utili non distribuiti, a meno che, come più sopra chiarito, il socio (titolare del particolare diritto) non abbia già ottenuto la propria quota privilegiata sugli stessi.

Diritto particolare alla postergazione delle perdite

Rientra fra i particolari diritti attribuibili a singoli soci anche il diritto a vedersi **ridotta**, ovvero **annullata** la propria **partecipazione** per perdite, solo a seguito dell'annullamento delle partecipazioni degli altri soci. Lo chiariscono tanto il Consiglio notarile di Milano (massima n. 40), quanto il Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie (massina I.G.24), ancorché l'art. 2482-quater, c.c. imponga che, in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, sia esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Una disposizione normativa, precisano i notai del Triveneto, che trova applicazione unicamente alle delibere adottate a maggioranza, essendo così legittimo, con il **consenso** di **tutti** i **soci**, deliberare la riduzione del capitale per perdite in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci.

Infatti, chiariscono ulteriormente i notai milanesi, l'art. 2482-quater, c.c non impedisce all'atto costitutivo di prevedere, a favore di singoli soci, una diversa incidenza delle perdite sulla propria partecipazione sociale, nel rispetto del divieto del patto leonino e, quindi, in ipotesi di riduzione del capitale per perdite, dopo l'annullamento delle altre partecipazioni, si dovrà comunque determinare la riduzione, ovvero l'annullamento della partecipazione del socio postergato nelle perdite. ●

Rappresentazione contabile del diritto di prioritaria partecipazione agli utili riconosciuto al singolo socio

Una S.r.l. partecipata da quattro soci (A, B, C, D), ciascuno con una quota del 25%, ha realizzato, nell'esercizio 2015, un utile di € 100.000.

Al socio «A» l'atto costitutivo attribuisce il diritto di percepire la propria quota (del 25%) di utili – dopo l'accantonamento alla riserva legale ex art. 2430, c.c. – a prescindere dalla decisione dei soci circa la loro effettiva distribuzione. Gli utili residui, ancorché accantonati a riserva, saranno ripartiti fra gli altri soci (B, C, D) in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.

A seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2015, le scritture contabili saranno le seguenti:

Utile di esercizio	a Diversi	€ 100.000
	a Riserva legale	€ 5.000
	a Riserva di utili ex art. 2468, co. 3, c.c.	€ 71.250
	a Debiti vs/socio «A» per utili	€ 23.750

In nota integrativa, la «*Riserva di utili ex art. 2468, co. 3, c.c.*» andrà meglio dettagliata.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilancio & Reddito d'impresa

GRUPPI SOCIETARI

Consolidato fiscale e C.M. 40/2016
Artt. 117 e 120, Tuir
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Agenzia delle Entrate, C.M. 26 settembre 2016, n. 40/E
di Emanuele Reich e Franco Vernassa
» PAG 22

REDDITI DIVERSI

«Capital gain» nelle cessioni di partecipazioni sociali
Art. 67, Tuir
di Davide Giampietri
» PAG 26

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Artt. 117 e 120, Tuir
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Agenzia delle Entrate, C.M. 26 settembre 2016, n. 40/E

Emanuele Reich e Franco Vernassa

Consolidato fiscale e C.M. 40/2016

Con la C.M. 26 settembre 2016, n. 40/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, nella prima parte, una serie di chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina del **consolidato nazionale Ires** apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e, nella seconda parte, ha reso pubblici alcuni orientamenti interpretativi forniti in risposta a specifiche istanze di interpello o di consulenza giuridica, riguardanti la nozione di **controllo rilevante** e la **continuazione del consolidato** nel caso in cui la partecipazione nella consolidata sia vincolata in pegno o posta sotto sequestro, ovvero in caso di scissione della consolidante. Un altro chiarimento riguarda poi la possibilità per le società neoacquisite di aderire al regime della **tassazione di gruppo**, in qualità di consolidate, sin dall'esercizio in cui la società o ente consolidante ne acquisisce il controllo di cui agli artt. 117 e 120, Tuir [CFF ❷ 5217 e 5220]. Nel presente intervento si approfondiranno gli aspetti relativi alle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 147/2015.

Modifiche apportate dal Decreto internazionalizzazione

L'art. 6, D.Lgs. 147/2015 ha innovato la disciplina del consolidato nazionale (artt. 117 e 120, Tuir) prevedendo:

- l'eliminazione dell'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare;
- la possibilità di inclusione nel consolidato nazionale, in qualità di consolidate, delle stabili organizzazioni di soggetti residenti in UE o Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo collaborativi (di seguito anche «Stati UE/SEE»);
- la possibilità per l'entità controllante non residente di consolidare le basi imponibili di società «sorelle» e loro stabili organizzazioni, previa designazione di una società controllata residente o di una stabile organizzazione di società controllata residente in Paesi UE/SEE a svolgere il ruolo di consolidante.

Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del **7 ottobre 2015** – data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 (anno 2015 per i soggetti solari).

Stabile organizzazione di soggetto non residente in qualità di consolidante

Prima delle modifiche, le società estere erano legittimate ad esercitare l'opzione **esclusivamente** in qualità di **controllanti**, in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- **residenza** in uno Stato con il quale è in vigore un accordo contro la doppia imposizione che consenta lo scambio di informazioni con lo Stato italiano;
- **esercizio** nel territorio dello Stato italiano di una **attività d'impresa**, come definita nell'art. 55, Tuir [CFF ❷ 5155], mediante una stabile organizzazione, come definita dall'art. 162, Tuir [CFF ❷ 5262], nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata nei confronti della quale si intende esercitare l'opzione.

In proposito, l'art. 6, D.Lgs. 147/2015 interviene sul requisito sub b), **eliminando** la previsione secondo cui è necessario che nel patrimonio della stabile organizzazione sia **compresa** la **partecipazione** in ciascuna società controllata; pertanto, non è più necessaria l'inclusione della controllata italiana nel patrimonio della stabile organizzazione, affinché tale controllata possa partecipare al consolidato della stabile organizzazione italiana, fermo restando che la casa madre deve risiedere in uno Stato «collaborativo», poiché il requisito sub a) resta immutato.

Nella C.M. 40/E/2016 è chiarito, in modo significativo, che al ricorrere delle condizioni previste dal

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

comma 2 dell'art. 117, la stabile organizzazione del soggetto controllante non residente assume «naturalmente» il ruolo di **consolidante**.

Stabile consolidata

Il nuovo comma 2-*ter* dell'art. 117 prevede che i soggetti residenti in UE o Islanda o Norvegia, controllati ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), Codice civile, con stabile organizzazione in Italia, come definita dal comma 1-bis dell'art. 120, Tuir, possono esercitare per essa l'opzione di **inclusione** nel consolidato in qualità di **controllata**. A conferma di ciò, il comma 1-bis dell'art. 120, inserito dal decreto, prevede che si considerano altresì **controllate** le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall'art. 162, dei soggetti residenti in UE o Islanda o Norvegia, che rivestono una **forma giuridica analoga** a quelle delle società di capitali italiane.

Si noti che la controllante residente in uno Stato extra UE convenzionato può consolidare la stabile organizzazione in Italia di una sua controllata UE/SEE solo se essa possiede in Italia una stabile organizzazione che svolge il ruolo di consolidante ai sensi dell'art. 117, co. 2, Tuir.

Nella C.M. 40/E/2016, sul punto, è precisato che nonostante l'art. 117, co. 2-*ter*, nell'ammettere la stabile organizzazione in veste di controllata, non richieda espressamente che quest'ultima eserciti un'attività d'impresa ai sensi dell'art. 55, Tuir, un'interpretazione logico-sistematica impone di **includere** tale **requisito** fra quelli necessari affinché la stabile possa essere consolidata.

Consolidato tra sorelle

Ambito di applicazione

In caso di società controllanti estere residenti nell'UE ovvero in Islanda o Norvegia[1], il D.Lgs. 147/2015 interviene al fine di stabilire che tali società, pur prive di una stabile organizzazione in Italia, qualora rivestano una forma giuridica analoga a quelle previste dall'art. 73, co. 1, lett. a) e b), possono designare una **società residente** nel territorio dello Stato, **controllata** ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., con i requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per la **tassazione di gruppo congiuntamente** con ciascuna società residente o stabile organizzazione in Italia di una società UE. A tal fine può essere designata, in alternativa, la stabile organizzazione in Italia di una società UE controllata ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. Tale opzione può essere esercitata con riferimento alle società su cui la controllante non residente esercita il **controllo** ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. con i **requisiti** di cui all'art. 120; in altri termini, i requisiti del controllo per l'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata devono sussistere **in capo alla controllante non residente**. L'unico limite è costituito dal fatto che la controllata designata **non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata** (ossia, la controllata designata non può esercitare l'opzione per poter consolidare società da cui sia essa stessa controllata). A tal fine:

a. la controllata designata[2], in qualità di consolidante, **acquisisce** tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli artt. 117-127, Tuir per le società controllanti[3];
b. i **requisiti** del controllo devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente. In altri termini, la controllata designata può esercitare l'opzione solo con le società che si considerano controllate dal soggetto non residente; nella C.M. 40/E/2016 è precisato che la controllante UE/SEE deve anche esercitare effettivamente un'attività economica;
c. l'efficacia dell'opzione è subordinata alla **condizione** che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'art. 127 per le società controllanti;
d. in ipotesi di **interruzione della tassazione di gruppo** prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione consolidata sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; ciò

1. *Per quanto riguarda la controllante, il requisito della residenza deve essere determinato sia sulla base della normativa interna fiscale dello Stato UE/SEE, sia alla luce delle cc.dd. «tie-breaker rules» di origine convenzionale.*

2. *La controllata può essere designata come consolidante solo se ha la forma giuridica della S.p.a, S.a.p.az. o S.r.l.; pertanto, non può essere designato un ente commerciale di cui all'art. 73, co. 1, lett. b), Tuir.*

3. *Pertanto, tutti gli adempimenti, anche di natura comunicativa, ordinariamente*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

significa che non è possibile l'attribuzione delle perdite alla sola consolidante, a differenza di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 124, Tuir in ragione della circostanza che il soggetto designato come consolidante non è la controllante delle altre società;

e. se il requisito del **controllo** nei confronti della controllata designata **cessa** per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le necessarie caratteristiche, senza che si interrompa la tassazione di gruppo[4]. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'art. 127, Tuir per le società controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.

Nella C.M. 40/E/2016 è precisato che possono essere **consolidate** da parte della controllante residente in Paesi UE/SEE anche le società residenti nel territorio dello Stato che siano controllate per il tramite di soggetti residenti in Paesi non-UE/SEE, a condizione che tali ultimi assicurino un **adeguato scambio** di **informazioni**, e ciò in coerenza con la previsione rinvenibile nell'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto attuativo. Tale norma, nel fornire le definizioni di «*controllante*» e «*controllata*», stabilisce che il rapporto di controllo rilevante ai sensi dell'art. 117, Tuir può realizzarsi anche tramite «*soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni*».

Modalità di designazione e di esercizio dell'opzione

La designazione di una delle controllate da parte della controllante residente in Stati UE/SEE avviene attraverso la **presentazione in via telematica** di apposito **Modello**, che presuppone l'identificazione della controllante estera nel territorio dello Stato mediante attribuzione del codice fiscale.

Il Modello per la designazione può essere presentato dalla controllante UE/SEE dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la controllata designata esercita l'opzione per il consolidato e fino all'esercizio dell'opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti. La presentazione del Modello di designazione deve quindi precedere l'**esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo** da parte della società designata la quale, senza una previa designazione, non è legittimata ad aderire al consolidato in qualità di consolidante.

Pertanto, nell'ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare, sarà possibile effettuare la designazione dal 1° gennaio al 30 settembre e la controllata designata potrà esercitare l'opzione per il consolidato solo dopo la sua designazione.

La designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di **rinnovo** dell'opzione per la tassazione di gruppo. Di conseguenza, il soggetto designato potrà, al termine del triennio di efficacia dell'opzione per il consolidato, procedere con il rinnovo della stessa, senza che la controllante non residente debba rinnovare la designazione.

Nella C.M. 40/E/2016 è precisato che la controllante residente in Stati UE/SEE può dar vita a un **unico consolidato**, designando un'unica controllata a esercitare l'opzione.

Effetti della designazione e dell'esercizio dell'opzione

Atteso che la controllante UE/SEE non soggiace ad alcun adempimento dichiarativo o di versamento in relazione al consolidato nazionale, gli **atti di accertamento** notificati alla **controllata** designata e relativi alla determinazione del reddito del consolidato devono essere notificati **anche** alla **controllante** UE/SEE ai sensi dell'art. 60-*bis,* D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ❷ 6360a], affinché l'Agenzia delle Entrate sia posta nelle condizioni di agire anche nei confronti della stessa, come consegue dall'anzidetta assunzione di responsabilità sussidiaria.

Nella C.M. 40/E/2016 è precisato che il requisito della «*identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante*» deve considerarsi riferito **solo** alla **controllata** desi-

previsti in capo alla consolidante debbono intendersi riferiti alla controllata designata (ad esempio: modello Ipec).

4. *A tal fine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita del requisito del controllo nei confronti della precedente controllata designata, la controllante non residente designa un'altra controllata appartenente al medesimo consolidato mediante la presentazione del Modello. La nuova designazione ha efficacia dal verificarsi del predetto evento, ed i relativi effetti retroagiscono al momento in cui vi è stata la perdita del requisito del controllo.*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

gnata e non invece alla controllante UE/SEE, poiché quest'ultima non consolida il proprio reddito imponibile. Per quanto concerne il requisito del controllo da verificare in capo alla controllante non residente, la disposizione dell'art. 120, co. 2, Tuir (secondo cui lo stesso deve sussistere «*sin dall'inizio di ogni esercizio*» relativamente al quale la società/ente controllante e la controllata si avvalgono dell'opzione) deve essere interpretata nel senso che essa riguarda l'**esercizio sociale** di **tutte le società** incluse nel perimetro del consolidamento nel territorio dello Stato.

Disciplina dei consolidati in corso alla data di entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione

Con apposito Provvedimento è stata disciplinata l'applicazione delle **nuove disposizioni** alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle stesse. In generale, qualora l'opzione per il consolidato ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 117, Tuir sia esercitata dalla controllata designata con soggetti appartenenti a un **consolidato preesistente**, si realizza una **causa di interruzione** con riferimento a tale consolidato, fatte salve talune specifiche disposizioni del Provvedimento. La *ratio* dell'interruzione risiede nella circostanza che, rispetto al consolidato preesistente, nella *fiscal unit* tra sorelle muta la controllante. Il consolidato tra sorelle si configura infatti come un consolidato che vede al vertice la controllante non residente.

Sulla base di tali premesse, il Provvedimento declina le tre ipotesi nelle quali è diversamente articolata l'opzione per il consolidato tra sorelle in presenza di un consolidato in essere:

- la consolidante di una *fiscal unit* preesistente diviene controllata designata ex art. 117, co. 2-bis, Tuir;
- la consolidante di una *fiscal unit* preesistente opta come consolidata con una diversa controllata designata;
- la consolidante e tutte le sue consolidate di una *fiscal unit* preesistente optano come consolidate con una diversa controllata designata.

Di seguito, tali ipotesi sono esaminate in sintesi, senza considerare gli aspetti transitori riferiti alle opzioni effettuabili nel 2015.

In tutte e tre le ipotesi, le **eventuali perdite** non ancora utilizzate del consolidato preesistente, ai sensi dell'art. 124, co. 4, Tuir, sono **riattribuite** alle società che ad esso partecipavano secondo i criteri manifestati in sede di opzione e, pertanto, si considerano **perdite pregresse** rispetto al nuovo consolidato tra sorelle.

Per quanto attiene il **ricalcolo** degli **acconti**, nei casi sub a) e c), se tutti i soggetti del precedente perimetro di consolidamento esprimono l'opzione con la controllata designata ai sensi del comma 2-*bis*, non vi è l'obbligo di ricalcolare gli acconti; vi è invece obbligo di ricalcolo ex art. 124, co. 1,2 e 3, Tuir, se solo alcune delle precedenti consolidate optano per il nuovo consolidato. L'obbligo di ricalcolo sussiste in ogni caso nell'ipotesi sub b). ●

«Consolidato fiscale»
(Michele Bana)
La Settimana fiscale n. 44/2016, pag. 27

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

REDDITI DIVERSI

Art. 67, Tuir

Davide Giampietri

«Capital gain» nelle cessioni di partecipazioni sociali

Nella categoria dei **redditi diversi**, tassativamente elencati dall'art. 67, Tuir [CFF ❷ 5167], sono di fatto inquadrati tutti i redditi che costituiscono **incrementi di ricchezza** derivanti dall'**impiego di capitale**.
E utile rammentare che ai sensi dell'alinea del comma 1 dell'art. 67, Tuir è stabilito un principio di carattere generale in base al quale le fattispecie ivi elencate costituiscono redditi diversi se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Redditi diversi di natura finanziaria

I **redditi diversi di natura finanziaria** elencati dalle lett. da c) a c quinquies) dell'art. 67, Tuir, derivano direttamente dalla **negoziazione** di **attività finanziarie** e **assimilate.** Possono assumere segno positivo (plusvalenze) o negativo (minusvalenze).

La lettera c) dell'art. 67 stabilisce che sono redditi diversi di natura finanziaria le «*plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate*».

L'individuazione della peso della partecipazione, «qualificata» - «non qualificata», richiede un'indagine preliminare rivolta sia verso la natura del soggetto partecipato che verso la tipologia di strumento finanziario posseduto.

Innanzitutto preme ricordare che le partecipazioni in enti non commerciali sono considerate sempre e comunque **non qualificate**, mentre quelle detenute in associazioni tra professionisti non danno mai luogo a cessioni ne qualificate ne non qualificate e sono pertanto del tutto irrilevanti.

L'art. 67, co. 1, lett. c, Tuir afferma che la partecipazione può essere rappresentata:

1. da azioni (S.p.a);
2. da quote (S.r.l., società di persone);
3. da diritti o titoli mediante i quali possono essere acquisite partecipazioni.

La partecipazione è **qualificata** quando:

1. consente di esprimere una percentuale di **diritti di voto** nell'assemblea ordinaria superiore al **20%**;
2. rappresenta una **partecipazione al capitale o al patrimonio** superiore al **25%.**

La partecipazione è **non qualificata** quando si colloca al di sotto di dette soglie.

La percentuale riferita ai diritti di voto ha utilità per determinare la qualità di una partecipazione in una **società di capitali**, mentre quella riferita al patrimonio serve per le **società di persone**, posto che in questo secondo caso non si può parlare di diritti di voto riconducibili alla partecipazione, dato che il sistema di votazione ammesso in generale in questi soggetti si basa sulle teste e non sulla percentuale posseduta.

In proposito va ricordato che, se la regola generale per le società di capitali e che, a una data percentuale di partecipazione al capitale corrisponde una identica percentuale di diritti sociali (voti in assemblea, partecipazione agli utili o alle perdite, etc.), un'eccezione può essere rappresentata dall'attribuzione di diritti sociali non proporzionali (maggiori o minori) rispetto alla partecipazione al capitale. Per le S.r.l., ad esempio, ciò è reso possibile dall'art. 2468, co. 2, c.c.

PARTECIPAZIONE PROPORZIONALE E NON PROPORZIONALE

1	**Partecipazione proporzionale**	Conferimento eseguito 25%	Diritti di voto: 25% Partecipazione agli utili: 25%
2	**Partecipazione non proporzionale**	Conferimento eseguito 30%	Diritti di voto: 20% Partecipazione agli utili: 20%

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

In questo caso di **disallineamento** tra parametro riferito al voto e parametro riferito al patrimonio, il criterio per definire la tipologia della partecipazione e quello di scegliere il **maggiore dei due** (R.M. 332/E/2008). Quindi, riferendoci alla tabella precedente entrambe sono **partecipazioni qualificate** in quanto sebbene nel secondo caso il parametro riferito al voto configurerebbe una partecipazione non qualificata, poiché si applica la regola del maggiore dei due, il parametro riferito al **patrimonio** fa si che anche quest'ultima sia da considerare come partecipazione qualificata.

Un'ultima riflessione concerne la seguente casistica: un socio può avere eseguito un conferimento pari al 10% del capitale sociale, avere una partecipazione proporzionale al conferimento, quindi sempre del 10%, ma vedersi attribuito un diritto di partecipazione agli utili pari al 25%. Cosa significa? Che il socio in assemblea esprimerà voti per il 10%, ma quando si tratterà di incassare dividendi egli peserà per il 25%. Ha impatto questo assetto sulla qualifica della partecipazione? Poiché i parametri messi in gioco dal Legislatore sono altri rispetto a quello della partecipazione agli utili, è sensato ritenere che in caso di un diritto agli utili del 25%, ma partecipazione al **capitale e diritti di voto** pari al 10%, la partecipazione debba essere considerata non qualificata.

Come già visto, l'art. 67, co. 1, lett. c, Tuir afferma che la partecipazione può essere anche rappresentata da diritti o titoli (diritti di opzione, obbligazioni convertibili, etc.), che naturalmente possono essere ceduti. In questo caso, per determinare la tipologia dello strumento finanziario ceduto (qualificato – non qualificato), si deve verificare quale partecipazione si sarebbe potuta acquistare esercitando il diritto o convertendo l'obbligazione (percentuali potenzialmente ricollegabili).

Facciamo un esempio:

- la società Alfa S.p.a. lancia un aumento di capitale di 900, da 100 a 1000;
- il socio Rossi ha una partecipazione del 25% - 25 azioni;
- per poter mantenere inalterata la sua partecipazione ad aumento di capitale eseguito, il socio dovrà possedere complessivamente 250 azioni, quindi 225 in più di quelle attualmente possedute; in pratica il 25% di 900, cioe 225, ovvero 25 diritti per 9 azioni (25 x 9= 225);
- se, in luogo dell'esercizio dei diritti, il socio Rossi li cede, e come se cedesse una partecipazione del 22,5% (225/1000), e quindi porrebbe in essere una **cessione qualificata.**

Riqualificazione di una partecipazione

Un caso in cui si puo avere la riqualificazione di una partecipazione non qualificata in una qualificata, deriva dal cd. **principio di attrazione**, espressione utilizzata per indicare la previsione contenuta nell'art. 67, co. 1, lett. c, quarto periodo. La norma stabilisce che, se un soggetto esegue una serie di **cessioni non qualificate** se considerate isolatamente, e cio avviene nell'arco di 12 mesi anche se nei confronti di soggetti diversi, per stabilire se, nel suo complesso, la cessione e qualificata o no, si devono **sommare** le diverse percentuali via via cedute. La disposizione e applicabile a partire dal momento in cui il cedente detiene una percentuale qualificata.

ESEMPIO

Mario Rossi possiede il 50% di Alfa:

1° Caso	Con un unica cessione vende una partecipazione che rappresenta il 30% del capitale %.	Cessione di partecipazione **qualificata**
2° Caso	Con un unica cessione vende una partecipazione che rappresenta il 15% del capitale.	Cessione di partecipazione **non qualificata**
3° Caso	Con una prima cessione cede il 15% del capitale successivamente con un atto separato cede nei 12 mesi dal primo atto un ulteriore 15%.	Cessione di partecipazione **qualificata**

Nel 3° caso, detto che siamo di fronte ad una cessione di una partecipazione qualificata e non a due singole cessioni di partecipazioni non qualificate, se per ipotesi la prima cessione del 15% fosse stata effettuata, il 1° novembre dell'anno «n» e la seconda cessione del 15% fosse stata effettuata il 1° ottobre dell' anno «n+1» (nell'arco quindi dei 12 mesi ma a cavallo tra due anni d'imposta) come si sarebbe do-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

vuto gestire il tutto a livello dichiarativo? Vediamolo insieme:

› relativamente all'anno «n», si dichiarerà la cessione non qualificata, versando l'imposta sostitutiva del 26%;
› per l'anno «n+1», rendendosi conto di avere ceduto una partecipazione qualificata:
  1. i corrispettivi percepiti in occasione della cessione operata nell'anno «n» si dovranno considerare invece percepiti nell'anno «n+1»;
  2. si dichiarerà per l'anno «n+1» una cessione qualificata relativa al 30% della societa Alfa, corrispondendo le relative imposte;
  3. a scomputo dell'imposta dovuta sulla dichiarazione relativa all'anno «n+1» si utilizzerà l'imposta sostitutiva corrisposta per l'anno «n».

Partecipazioni in comunione

Il tema delle partecipazioni in comunione, con particolare riferimento ai regimi di comunione legale tra coniugi, ha creato in passato un ampio dibattito, atteso che non esisteva una posizione ufficiale dell'Amministrazione finanziaria almeno fino al 2002, anno nel quale e stata diramata la R.M. 30 aprile 2002, n. 131/E. La soluzione offerta dal passaggio amministrativo e piuttosto semplice, nel senso che, semplificando, si assume che una partecipazione in **comunione legale** debba essere idealmente suddivisa in **due partecipazioni** riferibili ai coniugi per la meta . In sostanza, una partecipazione considerata unitariamente del 30%, e riconducibile a ciascun coniuge per un 15%. L'effetto e tuttavia rilevante, poiche una partecipazione **qualificata** unitariamente considerata si scinde in due sotto **partecipazioni non qualificate**.

Va ricordato che, in caso di comunione, l'art. 2437, c.c. in tema di S.p.a., e l'art. 2468, u. c., c.c. in tema di S.r.l., dispongono che i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un **rappresentante comune**. A seguito di questa disposizione, alcuni osservano che, se due coniugi posseggono una partecipazione complessiva del 30%, e fosse designato nel caso il marito a partecipare all'assemblea, questi eserciterebbe diritti di voto per un 30%, quindi secondo una soglia propria delle partecipazioni qualificate. Sulla base di questo assunto, le due partecipazioni non qualificate possano essere riqualificate come**una unica partecipazione** qualificata? No! Posto che il rappresentante comune esercita dei poteri assimilabili a quelli del delegato dal socio alla partecipazione in assemblea, è ovvio che se il delegato raccogliesse tante deleghe, singolarmente non qualificate, ma che gli consentono di esercitare un voto qualificato, tutte le partecipazioni rappresentate non vengono di certo ad essere di punto in bianco partecipazioni qualificate!

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

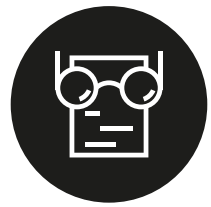

Principi contabili

PARTECIPAZIONI

Nuovo Oic 21: Partecipazioni
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
Oic 21
di Michele Iori e Sonia Rossi
» PAG 30

OPERATORI DEL MICROCREDITO

Intermediari finanziari non Ifrs
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136
Banca d'Italia, Provvedimento 2 agosto 2016
di Federico Gavioli
» PAG 35

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTECIPAZIONI

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
Oic 21

Nuovo Oic 21: Partecipazioni

Michele Iori e Sonia Rossi

L'Organismo italiano di contabilità ha elaborato una nuova edizione dell'Oic 21, allo scopo di disciplinare i criteri per la valutazione, classificazione, valutazione delle **partecipazioni**, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Il principio contabile Oic 21, «*Partecipazioni*», pubblicato in bozza il 13 giugno 2016, interviene a modificare il **trattamento contabile** delle **holding** alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139; in particolare, i dividendi prima dovevano essere rilevati secondo il principio della competenza economica quindi nell'esercizio in cui sorgeva il diritto alla riscossione in capo alle società partecipate. Va ricordata l'esistenza di due **eccezioni**, ovvero che le holding avevano la possibilità di anticipare la contabilizzazione del dividendo rispetto all'esercizio di effettiva maturazione, purchè il progetto di bilancio della controllata fosse approvato dall'organo amministrativo anteriormente alla data del progetto di bilancio della controllante. Inoltre, era possibile anticipare la rilevazione del dividendo sulla base della proposta di distribuzione, formulata dagli amministratori della controllata, purchè, anche in questo caso, la delibera fosse di data anteriore all'approvazione del progetto di bilancio della controllante.

Premessa

La nuova bozza dell'Oic 21 elimina la possibilità di **anticipare** la **rilevazione dei dividendi** con la conseguenza che la controllante potrà rilevare i dividendi nell'esercizio in cui sorge il debito per la controllata.

Più nel dettaglio viene anche modificata la disciplina relativa alle **azioni proprie** a seguito dell'eliminazione della voce «Azioni proprie» dallo stato patrimoniale con l'introduzione di un'apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio affrontata nell'Oic 28 «Patrimonio netto». Infine, a seguito dell'eliminazione della parte straordinaria del conto economico, sono state **introdotte specifiche voci di dettaglio** relative ai rapporti tra le società e le imprese sottoposte al controllo delle controllanti cd. «imprese sorelle». Non vi è un rinvio all'Oic dedicato agli strumenti finanziari derivati con riferimento alla determinazione del *fair value* per le partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle detenute in controllate o collegate e dalle *joint venture*.

Sono poi stati inseriti specifici paragrafi riferiti alle società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e alle **micro imprese** con riferimento al contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico e sull'informativa da fornire in nota integrativa.

Infine, sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate **retroattivamente** ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

OIC 21: SINTESI DELLE VARIAZIONI

Obblighi di informativa	Sono stati introdotti specifici paragrafi con riferimento alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese in relazione al contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, nonché all'informativa da fornire in nota integrativa
Azioni proprie	È stata eliminata la voce «azioni proprie» dallo stato patrimoniale e introdotta un'apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio, disciplinata nell'Oic 28 «patrimonio netto».

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Dividendi	È stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione degli utili a condizione che il bilancio della controllata fosse già approvato dall'organo amministrativo della controllata.
Imprese sorelle	Sono state introdotte specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti tra le società sottoposte al controllo delle controllanti.

Come noto le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle **immobilizzazioni** o nell'**attivo circolante**. La classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una **permanenza durevole** nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante. Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.

Gli organi amministrativi, in relazione alle proprie strategie aziendali, possono destinare, nel rispetto della destinazione economica un portafoglio di partecipazioni della medesima specie in parte ad investimento duraturo da iscriversi nell'attivo immobilizzato e in parte alla negoziazione da iscriversi nell'attivo circolante. Le partecipazioni in società a controllo congiunto (*joint venture*) possono essere classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.

Conto economico

I proventi dell'investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono rilevati nella voce C.15) «**proventi da partecipazioni**», con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Non rileva, ai fini della classificazione, se la partecipazione sia iscritta nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.

Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nell'attivo circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti nella voce C.15 «proventi da partecipazioni» con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime e nella voce C.17 «interessi e altri oneri finanziari».

Rilevazione iniziale

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. Il principio propone alcuni esempio di **costi accessori**:

- costi di intermediazione bancaria e finanziaria;
- commissioni, spese e imposte;
- costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto.

Le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto, che viene trattato in un documento *ad hoc* (Oic 17 «Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto»).

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'**iscrizione iniziale**. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'art. 2426, n. 3), Codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto di una partecipazione immobilizzata è **mantenuto** nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una perdita durevole di valore. Tale perdita è determinata **confrontando** il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante.

PERDITE DI VALORE

Situazioni interne alla società	› Perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa; › eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari; › obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; › stato di tensione finanziaria duraturo al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per la società; › una distribuzione di dividendi che abbia comportato che la quota di patrimonio netto posseduta nella partecipata sia diventata inferiore al valore di iscrizione della stessa in bilancio.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Fattori esterni alla società	› Crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa; › sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; › nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa; › perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; › abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi; › evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore.
Mancato esercizio di un diritto di opzione	› Diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.

Una perdita di valore è **durevole** quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Se invece la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al **recupero** delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può definirsi non durevole.

PIANI E PROGRAMMI DI RECUPERO DEL VALORE

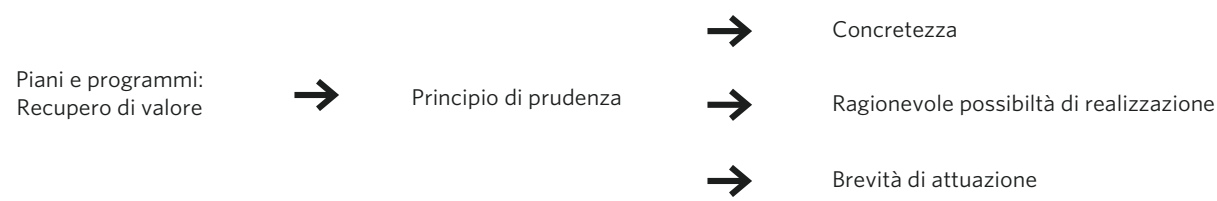

Il principio contabile si preoccupa di definire la concretezza dei programmi di **recupero del valore**, prevedendo che detti programmi o piani:
› risultino da deliberazioni degli organi societari;
› siano analitici così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici attesi (qualificati in termini economici);
› definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri.

Perdita durevole di valore

In sede di formazione del bilancio, una volta accertata la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il **valore di iscrizione in bilancio è ridotto** a tale minor valore. Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla **partecipata** può rendersi necessario un **accantonamento al passivo** per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad **abbandonare il criterio del costo** per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario. Il **ripristino** di valore può essere **parziale o totale** rispetto al valore precedentemente iscritto in bilancio, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente.

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al **minor valore** fra il **costo d'acquisto** e il **valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione delle partecipazioni è quello del **costo specifico**, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi.

Il Codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione. Il **valore di mercato**, da confrontare con il costo, è costituito dal **valore di quotazione** per partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora l'ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia **rilevante** rispetto ai volumi normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere significative. Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è necessario che la società si adoperi con la **dovuta diligenza professionale** e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un «**andamento**» del mercato alla data di bilancio.

Si possono considerare in astratto **due riferimenti temporali**: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono considerate rappresentative dell'«andamento del mercato», occorre – piuttosto – assumere un **valore** che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi **consolidato** ovvero **sufficientemente scevro** da perturbazioni temporanee. In questo senso la **media** delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l'obiettivo generale imposto dal Codice civile.

Come per le rimanenze di merci, la svalutazione delle partecipazioni al minor valore di realizzazione è effettuata singolarmente, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero comparto.

Il valore della partecipazione così rettificato **sostituisce** il valore di costo rettificato e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, Lifo, Fifo).

Cambio di destinazione

Le partecipazioni possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte della società, di una **destinazione economica diversa** rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo e, di conseguenza, ad una **diversa iscrizione a bilancio** (dall'attivo immobilizzato al circolante o viceversa).

Il passaggio da partecipazione rientrante nelle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie può essere causato da varie ragioni, tra le quali ad esempio il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al:

- rinnovo dell'organo amministrativo; ovvero
- cambiamento di proprietà dell'azienda.

Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o dall'andamento del mercato. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) e l'eventuale trasferimento da una categoria all'altra sono motivati e basati su **processi decisionali già completati** alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali.

Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:

- il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al **costo**, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al **minor valore** fra il costo e il valore di

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella **nota integrativa**.

Contabilizzazione dei dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il **diritto alla riscossione** da parte della società partecipante. Il dividendo è rilevato come **provento finanziario** indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione **non sia diminuito** al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

L'attribuzione di azioni della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi. Il valore a cui è iscritta in bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell'operazione. Allo stesso modo non si procede alla rilevazione di proventi finanziari qualora la partecipata distribuisca a titolo di dividendi, azioni proprie.

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese

Si evidenzia che la bozza del nuovo Oic 21 prevede alcuni richiami *ad hoc* per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis, c.c.) e le micro imprese (ex art. 2435-ter, c.c.).

Con riferimento alle partecipazioni, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dagli artt. 2426 e 2427, c.c.:

- *«i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato»* (art. 2427, co. 1, n. 1);
- *«i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, le alienazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni gli ammortamenti e el svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio» (art. 2427, co. 1, n. 2);*

Le micro-imprese sono **esonerate** dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, nn. 9) e 16), c.c. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano le disposizioni sopra indicate.

Disposizioni di prima applicazione

Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla modifica delle voci di classificazione del bilancio sono applicati **retroattivamente** ai sensi dell'Oic 29. Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'Oic 21 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono trattati secondo le **disposizioni di prima applicazione** contenute nell'Oic 12 «Composizione e schemi di bilancio d'esercizio». Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'Oic 21 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente come previsto dall'Oic 29.

Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al **precedente principio**.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERATORI DEL MICROCREDITO

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136
Banca d'Italia, Provvedimento 2 agosto 2016

Federico Gavioli

Intermediari finanziari non Ifrs

Bilancio di impresa e consolidato

Con la pubblicazione sulla G.U. 21 ottobre 2016, n. 246, del Provvedimento 2 agosto 2016 della Banca d'Italia, recante «*Disposizioni per gli **intermediari non Ifrs**, ai fini della redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato*», **sono operative** le **novità** alle quali gli intermediari finanziari non Ifrs si devono attenere per la **redazione del bilancio** dell'impresa e del **bilancio consolidato.**

Le disposizioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al **31 dicembre 2016**, con esclusione delle informazioni **contenute** nella **nota integrativa** «*Variazioni nell'esercizio delle Attività per imposte anticipate*» , «*Variazioni nell'esercizio delle Passività per imposte differite*» della Parte B, «*Informazioni sullo stato patrimoniale*» e i dati di flusso contenuti nella Parte D, «*Altre informazioni*», Sezione 1, *«Riferimenti specifici sull'attività svolta»,* che decorrono dai **bilanci riferiti all'esercizio chiuso** o in corso al **31 dicembre 2017.**

Le restanti informazioni richieste in forma tabellare nella nota integrativa possono essere fornite in forma libera, anziché secondo le previste tabelle contenute nel provvedimento in esame, soltanto nel **bilancio dell'impresa** e nel **bilancio consolidato** relativi all'esercizio chiuso o in corso al **31 dicembre 2016**.

Destinatari delle disposizioni

Gli intermediari **non Ifrs**, di cui all'art. 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, redigono per ciascun esercizio il **bilancio dell'impresa** e, ove ne ricorrano i presupposti, il **bilancio consolidato** secondo le disposizioni del suddetto D.Lgs. 136/2015 e quelle contenute nel presente provvedimento.

Gli intermediari non Ifrs sono gli **operatori** del **microcredito** iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-bis, Tub.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato **sono costituiti** dallo **stato patrimoniale**, dal **conto economico** e dalla **nota integrativa**. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, dell'intermediario e dell'insieme delle imprese **incluse** nel **consolidamento**.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del D.Lgs. 136/2015 e da quelle contenute nel provvedimento in commento emanato dalla Banca d'Italia, non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite **informazioni complementari** necessarie allo scopo.

Collegamento tra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione, ecc.) adottate dagli intermediari **devono consentire** il **raccordo** tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le **evidenze contabili sistematiche** e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante **apposite scritture di riclassificazione.**

Analogamente, nel sistema informativo-contabile **devono essere presenti** e **agevolmente reperibili** tutti gli elementi informativi necessari a redigere la **nota integrativa.**

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune delle definizioni delle voci di bilancio

Di seguito si indicano alcune definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti disposizioni contenute nel documento in commento:

- Clientela: rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari;

- **Immobilizzazioni immateriali:** sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

› i **costi di impianto e di ampliamento** e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
› l'**avviamento**, se acquisito a titolo oneroso;
› i **diritti** di **brevetto** e di **utilizzazione** delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
› gli **altri costi pluriennali** (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il *software* iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'intermediario o se questo è **titolare** di un **diritto d'uso**.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei **conti dell'attivo solo** con il **consenso dell'organo di controllo**, ove costituito;

- **Immobilizzazioni materiali:** sono considerati immobilizzazioni materiali:

a. i **terreni,** i **fabbricati,** gli **impianti tecnici**, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;
b. gli **altri beni materiali destinati** ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa;

- **Immobilizzazioni finanziarie:** sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

a. le **partecipazioni**, incluse quelle in imprese rientranti nel consolidamento;
b. i **titoli** e gli **altri valori mobiliari** destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento.

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti **«titoli immobilizzati»;**

- **Partecipazioni:** per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono **destinati a sviluppare l'attività del partecipante.** Si ha, in ogni caso, partecipazione quando l'intermediario sia titolare di almeno un **decimo dei diritti di voto esercitabili** nell'assemblea ordinaria.

Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di **stabile investimento** del **patrimonio aziendale** e contribuiscono per ciò stesso allo **sviluppo dell'attività del partecipante;**

- Sofferenze: per sofferenze si intendono le **esposizioni creditizie per cassa** (ad esempio, finanziamenti e titoli di debito) e **fuori bilancio** (ad esempio, garanzie rilasciate) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.

Bilancio di impresa

I **criteri** per la **redazione** dei **conti del bilancio** non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla **rappresentazione della situazione patrimoniale**, di quella **finanziaria e del risultato economico** (art. 5, co. 3, D.Lgs. 136/2015).

Nel rispetto delle presenti disposizioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma e, ove possibile, il **momento** del **regolamento** delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal D.Lgs. 136/2015 e di quelli indicati nelle presenti disposizioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di **operazioni «di copertura».**

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella **confluita** nel **bilancio approvato** relativo all'**esercizio precedente**.

Stato patrimoniale del bilancio di impresa

Il provvedimento in commento della Banca d'Italia detta le istruzioni per la **compilazione** delle **voci,** delle **sottovoci** e dei **relativi dettagli informativi** del-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

lo stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l'**importo erogato** al **netto dei relativi** rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per **interessi scaduti** e **non ancora percepiti** e i crediti per interessi di mora.

I **titoli di debito del portafoglio immobilizzato** vanno iscritti nell'attivo per un importo che include le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli stessi.

I titoli di debito del **portafoglio non immobilizzato** vanno iscritti nell'attivo per un importo che include la quota maturata degli scarti di emissione. La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 6, co. 2 e 3, D.Lgs. 136/2015, il quale prevede che il costo d'acquisto dei buoni ordinari del Tesoro è rappresentato dal **corrispettivo pagato** (inclusi i costi accessori) e **non dal valore nominale** dei buoni stessi.

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 6, co. 3, D.Lgs. 136/2015 (costo medio ponderato, L.i.f.o., F.i.f.o. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di **acquisto della «rimanenza»** a fine esercizio degli elementi anzidetti.

Nella nota integrativa sono pure segnalati gli **oneri relativi** al **finanziamento** della produzione aggiunti al costo della stessa e iscritti nell'attivo.

Conto economico

Il documento in commento fornisce le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

Di seguito si analizzano le voci:

- interessi attivi e proventi assimilati:
- interessi passivi e oneri assimilati.

Nelle **presenti voci devono essere iscritti**, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti , anche se indicizzati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato («*pro-rata temporis*»), comprendono in particolare:

a) la differenza tra il **costo di acquisto** e il **valore superiore di rimborso** dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;

b) la differenza tra il **costo di acquisto** e il **valore inferiore di rimborso** dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni);

d) le **commissioni** e le **provvigioni calcolate** in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

e) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il **cessionario di rivendita a termine delle attività** (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione;

f) le **differenze negative** tra valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati e non immobilizzati e valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione).

Nota integrativa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti **quattro parti**:

1) Parte A – Politiche contabili;
2) Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) Parte C – Informazioni sul conto economico;
4) Parte D – Altre informazioni.

Ogni Parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate. Le tabelle vanno **redatte** rispettando in ogni caso gli **schemi** previsti dalle presenti disposizioni anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa gli intermediari **possono fornire altre informazioni** in aggiunta a quelle previste dal D.Lgs. 136/2015 e dalle presenti disposizioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

Bilancio consolidato

Il provvedimento in commento della Banca d'Italia **analizza** il **bilancio consolidato**; a tale bilancio si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le disposizioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio **consolidato non possono essere** modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la **sua influenza sulla rappresentazione** della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che **rendono significativo** il **confronto** tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle **sezioni** della **nota integrativa consolidata** in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'**impresa controllante** che lo **redige.**

Metodi di consolidamento

Il provvedimento illustra i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato, che sono:

- **consolidamento integrale**: le imprese incluse nel consolidamento a norma degli artt. 23, 24, 25 e 26, D.Lgs. 136/2015 (intermediario controllante, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate) sono trattate con il **metodo** dell'**integrazione globale.**

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni **«fuori bilancio»** nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel **consolidamento** sono **ripresi integralmente** nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci;

- **consolidamento** delle **partecipazioni**: le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento **sono compensate** con la **corrispondente frazione** di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e **sottraendo le perdite portate a nuovo** e la **perdita d'esercizio.**

- **consolidamento proporzionale**: le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 32, D.Lgs. 136/2015 cioè quelle imprese sulle quali l'intermediario che **redige** il **bilancio consolidato** o imprese da questa controllate hanno il **controllo congiuntamente con altre imprese** e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 32 (Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente) sono trattate con il **metodo** dell'**integrazione proporzionale.**

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le **operazioni «fuori bilancio»** nonché i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il **consolidamento integrale.** ●

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Revisione legale

GRUPPI DI IMPRESA

Revisione del bilancio consolidato
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135
Principio di Revisione Isa Italia 600
di Marco Rescigno
» PAG 40

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Rapporti di collaborazione e sinergie fra funzioni di controllo
Art. 2403, Codice civile
D.Lgs. 8 giugno, 2001, n. 231
Art. 14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Fondazione nazionale dei commercialisti, Documento 15 settembre 2016
di Mario De Zordo
» PAG 44

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135
Principio di Revisione Isa Italia 600

Marco Rescigno

Revisione del bilancio consolidato

Norme di riferimento e responsabilità

Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (in recepimento della Direttiva Europea Revisione 2014/56/UE) ha apportato alcuni cambiamenti al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 anche in merito alle **attività di revisione legale** svolta nell'ambito dei **gruppi d'impresa** che redigono il **bilancio consolidato**. L'individuazione della normativa di riferimento per la redazione del bilancio consolidato e la corretta definizione della struttura dei controlli per le diverse componenti del gruppo impattano sull'attività che il revisore dovrà svolgere per l'espressione del giudizio sul bilancio consolidato.

Premessa

Nell'ambito dell'attività di verifica del bilancio consolidato, **preliminarmente** alle attività di pianificazione del processo di revisione contabile e allo svolgimento dei test di verifica secondo quanto previsto dal Principio di Revisione Isa Italia 600 relativo alla «Revisione del bilancio del gruppo», è importante inquadrare in modo corretto le **norme** a cui far riferimento per la redazione del bilancio consolidato, nonché quelle che definiscono la «**struttura dei controlli**» che devono essere assunti nell'ambito dei gruppi d'impresa che redigono il consolidato: la definizione di tali aspetti può impattare in misura significativa sull'organizzazione e sulla successiva attività che il revisore deve svolgere.

Normativa di riferimento per la redazione e controllo del bilancio consolidato

Inquadrare correttamente i **riferimenti normativi** in base ai quali l'organo amministrativo dovrà redigere il bilancio consolidato è uno dei primi elementi che devono essere verificati dal revisore: infatti, al soggetto a cui è demandato il controllo del bilancio spetta il compito di verificare che lo stesso sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e, per tale motivo, spetta a tale soggetto accertarsi del fatto che il bilancio consolidato sia redatto rispettando le norme disciplinate dalla legge.

Le norme a cui far riferimento per la redazione del bilancio consolidato sono rappresentate da quanto nel seguito brevemente riepilogato.

Definito il *framework* per la redazione del bilancio consolidato è necessario individuare i riferimenti

NORME PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili nazionali Oic	›	Artt. 25 – 46, D.Lgs. 127/1991 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati (cd. Direttiva Contabile).
	›	Disposizioni contenute nel Principio contabile nazionale Oic 17 «*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*» che ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato [1].
Bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs	›	Regolamento Europeo 1606/2002 recepito con il D.Lgs. 38/2005 che prevede per alcune tipologie di imprese l'obbligo di redazione del bilancio consolidato secondo i Principi contabili internazionali Ias/Ifrs [2].
	›	Disposizioni contenute nel Principio contabile internazionale Ifrs 10 «Bilancio consolidato».

1. *Alla data di redazione del presente articolo l'Organismo italiano di contabilità ha emesso una nuova versione aggiornata del documento rimasta in pubblica consultazione fino al 20 settembre 2016. Si è in attesa della versione definitiva del documento.*

2. *Da considerare che il D.L. 91/2014 ha di fatto esteso la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs a tutte le imprese (con alcune specifiche limitazioni) non incluse nell'elenco dei soggetti obbligati di cui al D.Lgs. 38/2005.*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

normativi a cui far riferimento per organizzare in maniera corretta la struttura dei controlli in un gruppo d'imprese che redige il consolidato. Nel seguito sono indicati i riferimenti di legge che definiscono il soggetto a cui è demandato il controllo del bilancio consolidato.

SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 41, D.Lgs. 127/1991	› Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale; › la revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della società che redige il consolidato; › il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio; › una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione restano depositati nei 15 giorni che precedono l'assemblea.
Art. 2409 bis, Codice civile per le S.p.a.	Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione sia affidata al Collegio Sindacale
Art. 2477, Codice civile, per le S.r.l.	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria [...] se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato [3]

Per quanto riportato sopra (e pur nel dubbio interpretativo dell'art. 2477, c.c. per le S.r.l., ad avviso dello scrivente superato) nel caso in cui un'impresa rediga il bilancio consolidato, è sempre il **revisore esterno** ad esercitare il controllo che, per lo svolgimento delle proprie attività, dovrà attenersi a:

› le norme contenute nel D.Lgs. 39/2010 (considerando le modifiche apportate dal D.Lgs. 135/2016 che ha recepito la Direttiva Europea Revisione 2014/56/UE che ha comportato l'inserimento, tra gli altri, del nuovo art. 10 quinquies relativo alla «Revisione legale del bilancio consolidato») [4];
› il Principio di Revisione Isa Italia 600 relativo alla «Revisione del bilancio del gruppo» che tratta delle considerazioni specifiche da applicare alle revisioni contabili dei gruppi;
› il Principio di Revisione Isa Italia 700 relativo alla formazione del giudizio sul bilancio, l'Isa Italia 705 che regola le condizioni in cui è richiesta una modifica al giudizio del revisore (giudizio con rilievi, negativo, o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio) ed infine l'Isa Italia 706 relativo ai richiami d'informativa e paragrafi nella relazione relativi ad altri aspetti [5].

Due casi particolari meritano di essere considerati per strutturare in modo corretto i controlli in caso di gruppi d'imprese che redigono il consolidato.

CASO 1. CONTROLLANTE CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO INIZIALMENTE NON ASSOGGETTATA A REVISIONE
(S.r.l. non rientrante nei casi obbligatori previsti dall'art. 2477, c.c.)

Capogruppo A che redige il consolidato ➔ Società B controllata
La capogruppo S.r.l. A deve essere obbligatoriamente assoggettata a revisione legale. La società controllata B potrebbe non essere assoggettata a revisione legale ma attenzione alle regole imposte dall'art. 10 quinquies, D.Lgs. 39/2010 e dall'Isa Italia 600 in merito al lavoro da svolgersi sulla componente.

3. *Il testo dell'art. 2477, c.c. ha dato luogo a problematiche interpretative in riferimento proprio alla possibilità di attribuire l'incarico di revisione legale al collegio sindacale o al revisore in presenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato. L'interpretazione letterale della norma sembra infatti consentire l'attribuzione dell'incarico della revisione legale al collegio sindacale o al revisore in maniera alternativa in caso di bilancio consolidato. Tuttavia senza voler entrare nel merito della questione, per le regioni indicate da autorevole dottrina che si è espressa sulla questione (tra tutte Circolare Assonime 7 marzo 2013, n. 6 e Documento di Ricerca Assirevi 172/2012) è parere dello scrivente che nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato per le S.r.l., la revisione legale è sempre da attribuire al revisore esterno e non al collegio sindacale.*

4. *Da considerare che il recepimento in Italia della Direttiva Europea con il D.Lgs. 135/2016 ha apportato una novità anche in riferimento alla relazione di revisione nella parte in cui ha ampliato la nozione e il contenuto del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (conseguentemente il Principio di Revisione SA Italia 720B dovrà essere oggetto di modifiche per prevedere nuove procedure di controllo necessarie a tal fine).*

5. *Sono da considerare, in genere, tutti i Principi di Revisione dal 700 al 720B in quanto riferiti alle conclusioni*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

CASO 2. PRESENZA DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (EIP) NEL GRUPPO CHE REDIGE IL CONSOLIDATO

Capogruppo A che redige il consolidato ➔ Società B controllata ➔ Eip

In presenza di Eip nel gruppo che redige il consolidato trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, co. 2, D.Lgs. 39/2010, il quale stabilisce che *«nelle società controllate da Eip, nelle società che controllano Eip e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale».*
Nel nostro esempio non solo nella capogruppo A e nell'Eip si dovrà nominare il revisore legale, ma ciò dovrà avvenire anche per la società B in quanto rientra nella fattispecie normativa sopra ricordata.

Un ultimo aspetto che merita di essere menzionato e tenuto in debita considerazione al fine di strutturare in maniera corretta i controlli per il bilancio consolidato attiene alle motivazioni che possono giustificare la revoca del revisore nei gruppi d'imprese. A tal riguardo le norme previste dal regolamento in attuazione dell'art. 13, D.Lgs. 39/2010 che contemplano quali **giuste cause di revoca** del revisore legale, tra le altre, le seguenti situazioni:

- il **cambio del soggetto** che ai sensi dell'art. 2359, c.c. esercita il controllo della società assoggettata a revisione;
- il **cambio del revisore del gruppo** cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato secondo quanto disposto dai principi di revisione;
- i **cambiamenti** all'interno del **gruppo** cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principio di revisione;
- il **riallineamento** della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'Eip appartenente al medesimo gruppo.

Responsabilità del revisore del gruppo

Al responsabile dell'incarico di revisione del gruppo è demandata la direzione, la supervisione e lo svolgimento dell'incarico del gruppo in conformità ai principi di revisione, alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

L'obbligo di assunzione della piena responsabilità del revisore di gruppo per il bilancio consolidato è ad oggi previsto, dopo il recepimento della Direttiva Europea Revisione del luglio 2016, nell'art. 10 quinquies, D.Lgs. 39/2010[6] il quale indica che «*nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo d'imprese, il revisore del gruppo assume la **piena responsabilità** per la relazione di revisione*». L'adozione dell'Isa Italia 600 per le revisioni condotte dall'1.1.2015 ha definito una prassi che già era prevista a livello internazionale e per le società soggette alla normativa dal Testo unico intermediazione finanziaria.

Di conseguenza, la **relazione** di revisione del bilancio del gruppo non deve far riferimento ai revisori delle componenti (come consentito in passato quando era applicabile il vecchio Principio di Revisione Pdr 600 emesso dalla Commissione paritetica del Cndc - Cnrpc), a meno che tale riferimento sia richiesto dalla legge o dai regolamenti. Per l'assunzione della piena responsabilità del bilancio consolidato il revisore di gruppo sarà tenuto a:

- definire una **strategia di revisione** chiara e definita che tenga in considerazione la rilevanza quantitativa e la rischiosità delle singole componenti significative,
- valutare, se esistente, le **qualità e professionalità** del revisore incaricato del lavoro svolto sulle componenti del gruppo,
- definire le **modalità di comunicazione** che dovranno essere adottate nei confronti dei revisori delle componenti,
- raccogliere, valutare e riassumere le **conclusioni** dei revisori delle componenti al fine di poterle integrare nell'attività di valutazione finale per la stesura del giudizio sul bilancio consolidato.

Il rapporto tra **revisore del gruppo** e **revisore delle componenti** è un elemento fondamentale per la buo-

dell'attività e alla relazione di revisione.

6. *La precedente versione del D.Lgs. 39/2010 prevedeva già al comma 6 dell'art. 14 la piena responsabilità del revisore sul bilancio consolidato. Tuttavia, le norme sull'attività di revisione in*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

na riuscita del lavoro di verifica sul bilancio consolidato. A tale riguardo ad oggi, con le modifiche introdotte al D.Lgs. 39/2010 per il recepimento della Direttiva Europea Revisione, la gestione del rapporto tra revisore di gruppo e delle componenti è un elemento ancor più rimarcato. L'art. 10 quinquies rispetto a quanto in precedenza contenuto nell'art. 14 riporta **regole di condotta** ben definite le quali prevedono che:

- ai fini della revisione del **bilancio consolidato**, il revisore di gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori e mantiene documentazione della natura, tempistiche ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori;
- il revisore di gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori e mantiene documentazione di tale riesame. A tal riguardo il revisore del gruppo deve chiedere il **consenso** dei revisori delle componenti per il trasferimento o l'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato; questa è la condizione affinché il revisore di gruppo possa basarsi sul lavoro da questi svolto;
- se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di esame del lavoro svolto dal revisore della componente, adotta **misure appropriate** (e ne informa tempestivamente l'autorità competente) che possono consistere nello svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata (svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione), può richiedere agli amministratori della società controllata ulteriori documenti o notizie utili alla revisione e allo svolgimento di controlli ed esami di atti e documenti presso la società controllata interessata.

L'attività di riesame da parte del revisore di gruppo rappresenta un ulteriore elemento che nel testo di legge è particolarmente rimarcato e che dovrà essere condotto secondo le modalità indicate nei principi di revisione. Il revisore del gruppo deve convincersi che coloro che svolgono l'incarico di revisione del gruppo, compresi i revisori delle componenti, possiedano la competenza e le capacità appropriate applicando le regole contenute nel Principio di revisione Isa Italia 220 a prescindere dal fatto che il lavoro sulle informazioni finanziarie di una componente sia svolto dal revisore contabile del gruppo o da altro soggetto.

Tutta l'attività del revisore di gruppo, compresa quella del riesame deve essere adeguatamente **documentata** anche per consentire in futuro alle autorità competenti di esaminare il lavoro svolto nell'ambito dei controlli di qualità [7]. ●

caso di bilancio consolidato erano meno dettagliate rispetto a quanto ad oggi indicato nel nuovo e specifico art. 10 quinquies recentemente aggiunto.

7. In riferimento ai futuri controlli di qualità che saranno svolti, il comma 5 dell'art. 10 quinquies, D.Lgs. 39/2010, così come recentemente introdotto prevede che «se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante la revisione del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli conservata sul lavoro di revisione».

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 2403, Codice civile
D.Lgs. 8 giugno, 2001, n. 231
Art. 14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Fondazione nazionale dei commercialisti, Documento 15 settembre 2016

Mario De Zordo

Rapporti di collaborazione e sinergie fra funzioni di controllo

Il sistema di **controllo interno**, il suo effettivo funzionamento e la sua affidabilità, rappresentano il cardine dell'attività di vigilanza demandata ai diversi organi e funzioni di controllo.
A seguito della valutazione del controllo interno, tanto il revisore legale, quanto il collegio sindacale, programmano l'esecuzione, nel corso dell'esercizio, delle più opportune **procedure** di **conformità**, attivandosi tempestivamente affinché siano superati i punti di debolezza riscontrati.
Allorché al collegio sindacale sia attribuita anche la funzione di organismo di vigilanza (ex D.Lgs. 8 giugno, 2001, n. 231), i **flussi informativi** allo stesso assicurati per il tramite, fra l'altro, della partecipazione alle riunioni degli organi sociali ed il periodico scambio di informazioni anche con il revisore legale, consente un efficace coordinamento fra le due funzioni, eliminando duplicazioni di controlli ed offrendo altresì l'opportunità di indirizzare l'attività di vigilanza sulle aree maggiormente meritevoli di attenzione.

Sistema di controllo interno

Il controllo interno dell'impresa può essere definito come il **processo**, di cui è responsabile il vertice aziendale – ma che coinvolge tutta l'organizzazione – atto a fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli **obiettivi aziendali** con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia ed all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili. Il controllo interno coincide quindi, in definitiva, con il **governo dell'impresa**. (Fondazione nazionale dei commercialisti, Gli organi di controllo aziendale. I rapporti di collaborazione del «sistema di controllo interno», 15 settembre 2016).

Il sistema di controllo interno si compone di cinque elementi che interagiscono fra loro e sono rappresentati da:

- **ambiente** di **controllo**: definisce l'atteggiamento di un'organizzazione, influenzando la consapevolezza del controllo in chi vi opera. Include le attività di *governance* e di direzione, nonché l'atteggiamento, la consapevolezza e le azioni dei responsabili delle attività di *governarce* e della direzione riguardo al controllo interno ed alla sua importanza per l'impresa (Isa Italia 315). Fra gli elementi che possono assumere rilievo nella comprensione del sistema di controllo interno si ricordano:
  1. comunicazione ed applicazione dei valori etici e di **integrità;**
  2. considerazione dell'importanza della **competenza**;
  3. partecipazione dei responsabili delle attività di *governance*, loro **indipendenza** (dalla direzione), loro **autorevolezza** e misura del loro **coinvolgimento**;
  4. filosofia e stile operativo della direzione;
  5. struttura organizzativa e, quindi, quadro di riferimento entro cui sono pianificate, eseguite, controllate e supervisionate le attività di impresa dirette al raggiungimento dei suoi obiettivi;
  6. attribuzione di autorità e responsabilità;
  7. direttive e procedure in tema di risorse umane;
- processo adottato dall'impresa per la **valutazione** del **rischio**: rappresenta la base con cui la direzione determina i rischi da gestire e deve essere fra l'altro finalizzato a:
  1. identificare i rischi connessi alle attività rilevanti, con specifico riferimento agli obiettivi di informativa finanziaria;
  2. stimare la significatività dei rischi;
  3. verificare la probabilità che si verifichino tali rischi;
  4. prevedere specifiche azioni da intraprendere per fronteggiare tali rischi;
- **attività** di **controllo**: direttive e procedure funzio-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

nali a garantire che le indicazioni della direzione siano correttamente eseguite. Includono:
1. autorizzazione;
2. esame della performance;
3. elaborazioni informatiche;
4. controlli fisici;
5. separazione di funzioni;

› **monitoraggio** dei **controlli**: rappresenta il processo atto a valutare nel tempo l'efficacia del sistema di controllo interno e nella conseguente adozione delle necessarie azioni correttive:

› **sistema informativo** rilevante per l'informazione finanziaria, incluso il sistema contabile: è costituito dalle procedure e dalle registrazioni contabili definite e stabilite per:
1. rilevare, registrare, elaborare operazioni dell'impresa e darne informativa;
2. risolvere l'errata elaborazione di operazioni;
3. elaborare e rendicontare le forzature sui sistemi e le elusioni dei controlli;
4. assicurare che le informazioni da fornire, in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, siano raccolte, registrare, elaborate, sintetizzate e che sia data appropriata informativa in bilancio.

Revisore legale

Il ruolo del revisore legale consiste nell'esprimere, con apposita relazione, un giudizio sulla conformità del bilancio di esercizio (e, ove redatto, del bilancio consolidato) alle norme che lo disciplinano, verificando altresì, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art. 14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Il processo di revisione si sintetizza in tre fondamentali fasi (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Linee guida per il sindaco-revisore alla luce degli Isa Italia, luglio 2016):

› **valutazione** del **rischio**: valutata l'accettazione dell'incarico, definiti i termini, i livelli di significatività e la strategia generale da seguire nel lavoro, il revisore valuta i rischi di errori significativi in bilancio, incluso il rischio di errori intenzionali, alla luce della conoscenza dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo sistema di **controllo interno**. Il revisore considera quindi tanto il **rischio intrinseco**, connesso alla natura ed alla complessità della componente di bilancio, quanto il **rischio** di **controllo**, ovvero la possibilità che il sistema di controllo interno dell'impresa possa ridurre il rischio intrinseco per la specifica componente o asserzione di bilancio. Ne consegue che tanto più il sistema di controllo interno è debole, tanto più elevato è il **rischio residuo** di errori che dovrà essere coperto da adeguate ed estese procedure di revisione;

› **risposte** al **rischio**: il revisore definisce le procedure di revisione da svolgere in risposta ai rischi identificati e valutati, pianificando quindi natura, tempistica ed estensione delle stesse. Mentre attraverso l'esecuzione di **procedure** di **conformità**, il revisore accerta che il sistema di controllo interno ed, in particolare, i punti di controllo chiave pertinenti le asserzioni, abbiano effettivamente operato nel corso dell'esercizio, con le **procedure** di **validità** – rappresentate dalle procedure di analisi comparativa e dalle procedure di dettaglio – copre il rischio residuo. Ne consegue che il revisore pianifica una revisione che prevede sia procedure di conformità che di validità, avendo ritenuto il sistema di controllo interno affidabile, diversamente, l'attività di revisione si basa esclusivamente su procedure di validità, con conseguente maggior onere in termini di tempo e risorse impiegate;

› **conclusioni**: il revisore esamina i risultati delle procedure svolte in risposta ai rischi valutati, svolgendo alcune specifiche **procedure conclusive**, funzionali alla predisposizione della relazione finale, con l'espressione del proprio **giudizio** sul **bilancio**.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è tenuto, fra l'altro, a vigilare (art. 2403, c.c.):

› sull'osservanza della legge e dello statuto;

› sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

› sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Attività di vigilanza esercitata dal collegio sindacale per il tramite di una serie di **poter-doveri** allo stesso normativamente attribuiti, fra i quali: ispezioni e controlli; richiesta di informazioni all'organo amministrativo; partecipazione alle assemblee ed alle riu-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

nioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; convocazione dell'assemblea, denuncia al tribunale (Fondazione nazionale dei commercialisti, Il controllo dei revisori e dei sindaci di società: elementi di convergenza e distinzione nelle sfere di intervento nelle nuove norme di comportamento del collegio sindacale, 15 gennaio 2016).

Attività di vigilanza che, oltre ad essere esercitata secondo i generali criteri della diligenza professionale, deve essere condotta in considerazione delle **dimensioni**, della **complessità** e delle altre caratteristiche specifiche, anche organizzative, della società.

La selezione dei controlli deve essere basata sull'**identificazione** e **valutazione** dei **rischi**, pianificando le attività da porre in essere sulla base della rilevanza dei rischi indicati nei **flussi informativi** acquisiti dall'organo amministrativo, dalla direzione aziendale, dagli altri organi societari, nonché a seguito dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, piuttosto che dagli esiti delle operazioni di ispezione e controllo (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli eserti contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale, Norma 3.1).

Il collegio sindacale, ancorché non incaricato della revisione legale, conserva altresì la funzione di vigilanza in ordine alla redazione, approvazione e pubblicazione del **bilancio** di **esercizio**.

Il collegio sindacale non incaricato della revisione legale non è tenuto ad effettuare **controlli analitici** di **merito** sul contenuto del **bilancio**, né ad esprimere un giudizio sulla sua attendibilità (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli eserti contabili, norma di comportamento 3.7). Esso, tuttavia, è comunque tenuto a verificare:

- la **rispondenza** del **bilancio** e della relazione sulla gestione ai fatti ed alle informazioni di cui è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei propri doversi di vigilanza e dei propri poteri di ispezione;
- che l'**iscrizione** in bilancio dei **costi** di **impianto** ed **ampliamento**, nonché dell'**avviamento**, sia conforme alle prescrizioni dell'art. 2426, co. 1, rispettivamente nn. 5 e 6, c.c. Consenso che non va espresso unicamente al momento della prima iscrizione, ma comporta la verifica, da parte dei sindaci ed al termine di ogni esercizio, delle condizioni per poterne mantenere l'iscrizione;
- correttezza e legittimità dell'eventuale **deroga** all'art. 2423, co. 4, c.c. cui abbiano fatto ricorso gli amministratori.

Il collegio sindacale, ancorché non incaricato della revisione legale, è chiamato inoltre a svolgere ulteriori compiti che presentano significativi profili contabili, rendendo così necessaria l'acquisizione di opportune informazioni dal revisore legale. Il collegio deve infatti:

- formulare, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società in ipotesi di **riduzione** del **capitale sociale** di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446, co. 1, c.c.);
- formula il parere sulla **congruità** del **prezzo** di emissione delle **azioni** in presenza di esclusione o limitazione del **diritto** di **opzione** (art. 2441, co. 6, c.c.);
- redige la relazione di accompagnamento al rendiconto finale del **patrimonio** destinato ad uno **specifico affare** (art. 2447-novies, c.c.).

L'assolvimento, da parte del collegio sindacale, anche della funzione di revisione legale dei conti, mette l'organo di controllo nella condizione di sviluppare rilevanti **sinergie** tra le due funzioni, massimizzando così l'efficacia e l'efficienza del controllo societario ed, in particolare, in riferimento al **controllo interno** dell'impresa, oggetto centrale della vigilanza sindacale e punto chiave della valutazione del rischio nell'ambito del processo di revisione legale.

Correlato al controllo interno va poi considerato il più generale tema della **comprensione** dell'**impresa** e del contesto in cui la stessa opera, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili.

In particolare, il sistema di controllo interno forma oggetto di comprensione da parte del revisore, allo scopo di valutare se lo stesso consenta di ridurre il rischio intrinseco di errori in bilancio, abbassando così il livello stimato del rischio residuo e riducendo conseguentemente l'estensione delle procedure di revisione.

Se il **controllo interno** è **debole**, il revisore ne prende quindi atto, pianificando un approccio alla revisione basato unicamente su procedure di validità.

Così non è per il collegio sindacale incaricato anche della revisione legale, per il quale la comprensione dell'impresa, del contesto in cui opera e del siste-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

ma di controllo interno, rappresentando il punto di partenza dell'attività di vigilanza, impone all'organo di controllo di attivarsi per la **rimozione** dei **punti** di **debolezza** individuati.

Ne consegue che i sindaci-revisori, al fine di massimizzare le sinergie fra le funzioni agli stessi attribuite:

› all'inizio dell'incarico, approfondiranno la **comprensione** del **controllo interno**, valutandone, attraverso procedure di conformità, operatività ed eventuali debolezze;
› in corso di mandato, si attiveranno tempestivamente affinché i **punti** di **debolezza** siano **superati**, monitorando altresì il miglioramento delle procedure organizzative ed amministrative,

allo scopo di poter fare sempre maggiore affidamento sul controllo interno, pianificando così l'esecuzione, nel corso dell'esercizio, di adeguate procedure di conformità, finalizzate sia alla revisione sia alla vigilanza e limitando le procedure di validità da svolgere dopo la chiusura dell'esercizio al minimo indispensabile.

Organismo di vigilanza

Tra le condizioni di esonero dalla **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introdotta dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 6, co. 1, lett. b) individua la nomina di un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Documento n. 18, Linee guida per l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale, maggio 2013).

Tale organismo di vigilanza è **nominato** dall'**organo amministrativo**, che ne decide il numero e la qualifica dei componenti, sia interni, sia esterni, sulla base delle dimensioni dell'ente, dell'attività svolta e delle aree nel cui ambito possono essere commessi i rati presupposto, così come individuate dal modello organizzativo.

Nelle società di capitali la funzione di organismo di vigilanza può essere attribuita, con apposita decisione dell'organo amministrativo, al **collegio sindacale**, allineandone opportunamente la scadenza dell'incarico.

La funzione di organismo di vigilanza viene in tale ipotesi attribuita all'organo di controllo (collegio sindacale) e non già ai suoi singoli componenti, mentre le duplici funzioni (di vigilanza ex artt. 2403 e segg., c.c. ed ex D.Lgs. 231/2001), pur rimanendo fra loro distinte, vanno opportunamente coordinate, realizzando le conseguenti **sinergie**.

Ne consegue che l'**accettazione** dell'**incarico** sindacale comporta anche l'assunzione dei compiti e delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della funzione di organismo di vigilanza, mentre il **presidente** del collegio sindacale svolgerà tale compito anche in relazione a quest'ultima funzione. Ne deriva ulteriormente che non sia possibile la **rinuncia** del sindaco (ovvero la sua revoca da parte della società) in relazione al solo svolgimento della funzione di organismo di vigilanza.

Ai componenti il collegio sindacale, anche quando incaricato della funzione di organismo di vigilanza, si applicano quindi le norme del codice civile in tema di accettazione dell'ufficio (art. 2400, c.c.) e di sostituzione del sindaco (art. 2401, c.c.).

Il collegio sindacale, potendo acquisire rilevanti **flussi informativi** mediante:

› la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;
› il periodico scambio di informazioni con gli amministratori, le strutture aziendali preposte ai controlli ed il revisore legale dei conti;
› l'espletamento di operazioni di ispezione e controllo,

si pone in una posizione privilegiata, potendo utilizzare tali informazioni anche nello svolgimento della funzione di organismo di vigilanza, assicurando in tal modo un efficace **coordinamento** fra le due funzioni, eliminando così duplicazioni di controlli ed assicurando l'adeguatezza dei flussi informativi.

I costanti contatti tra i sindaci e gli altri organi sociali, nonché i rilevanti poteri ispettivi e di reazione per legge attribuiti al collegio sindacale, offrono l'opportunità sia di segnalare tempestivamente le criticità del **modello organizzativo** e le violazioni riscontrate, sia di intervenire preventivamente sulle aree sensibili e sui presidi di controllo suscettibili di miglioramento. Al contempo, le informazioni raccolte nello svolgimento della funzione di organismo di vigilanza, possono indirizzare la vigilanza del collegio sindacale sulle aree maggiormente meritevoli di attenzione.

Quando al collegio sindacale è attribuito anche l'incarico di organismo di vigilanza, il **libro** ed i **documenti** di supporto atti a fornire evidenza dello

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

svolgimento di tale funzione, costituiscono un set di documentazione autonomo rispetto sia al libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, sia alla documentazione di supporto che attiene allo svolgimento della funzione di vigilanza ex artt. 2403 e segg., c.c., mentre nella **relazione annuale** al bilancio redatta ai sensi dell'art. 2429, c.c., è opportuno che il collegio sindacale riferisca sinteticamente in merito agli esiti dell'attività svolta quale organo incaricato dell'esercizio della funzione di organismo di vigilanza.

Ai componenti il collegio sindacale incaricato anche della funzione di organismo di vigilanza, sarà riconosciuto un **compenso** separato ed ulteriore per lo svolgimento di tale funzione.

«Internal auditor»

La funzione di *internal audit*, il cui responsabile è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, previo parere favorevole del comitato controllo e rischi e sentito il collegio sindacale, è fra l'altro richiamata da:

- istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia per le banche;
- regolamenti emessi nei confronti degli intermediari autorizzati, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav dalla Banca d'Italia e dalla Consob;
- codice di autodisciplina delle società quotate.

Tale funzione è caratterizzata da **indipendenza** ed **autonomia** sul piano organizzativo ed ha libertà di accesso alle strutture ed alle informazioni aziendali inerenti le attività di verifica. A tale funzione non potranno quindi essere attribuite responsabilità operative.

L'internal autiding si caratterizza quale attività indipendente ed obiettiva di analisi, verifica e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione, assistendo quest'ultima nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio sistematico funzionale a valutare processi di controllo, di gestione dei rischi *e di corporate governance*.

Gli **obiettivi** fondamentali di tale funzione sono quindi rappresentati da:

- esame oggettivo delle evidenze, allo scopo di ottenere una valutazione indipendente del livello di controllo dei processi aziendali, di gestione del rischio e di *governance* di un'organizzazione complessa;
- servizi di supporto ed assistenza interna, intesi a migliorare i processi di controllo aziendale, attraverso la valutazione periodica del sistema di **controllo interno** sia a livello aziendale che di processo, unitamente all'elaborazione di suggerimenti in merito alla messa a punto ed al miglioramento del sistema di controllo interno.

L'internal auditor deve quindi verificare, sia in modo continuativo, sia in relazione a specifiche necessità, l'operatività e l'affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sulla base di un **piano** di ***audit***, producendo delle relazioni periodiche in merito alla propria attività, alla gestione dei rischi, al rispetto del piano di *audit*, nonché ad altri eventi di particolare rilevanza.

L'internal auditor riveste conseguentemente un ruolo di **collegamento** tra le diverse funzioni di controllo interno ed il collegio sindacale, che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza. ●

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazioni straordinarie

LIQUIDAZIONE

Fondo per costi e oneri di liquidazione
Oic 5
di Michele Bana
» PAG 50

RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Operazioni straordinarie concatenate
Artt. 2501 e segg., Codice civile
di Vincenzo Mazzaferro
e Alessandro Tentoni
» PAG 55

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

LIQUIDAZIONE

Oic 5

Fondo per costi e oneri di liquidazione

Michele Bana

Il **fondo per costi e oneri della liquidazione** deve indicare l'ammontare complessivo dei **componenti negativi di reddito** che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si stima di conseguire. In sede di costituzione, e di successivo adeguamento, la contropartita del fondo è rappresentata dal conto «**Rettifiche di liquidazione**», da imputare a **patrimonio netto**, che accoglie le differenze tra il valore di funzionamento e quello di liquidazione delle attività e passività: l'utilizzo deve essere operato tramite un **apposito conto reddituale**. L'informativa sulla consistenza e dinamica del fondo deve essere fornita nella **nota integrativa**: la rilevanza fiscale, ai fini del reddito d'impresa, è riconosciuta al momento dell'effettivo sostenimento del costo.

Principi generali

L'obiettivo del fondo per costi e oneri della liquidazione è quello di indicare la sommatoria dei **componenti negativi di reddito** che si presume di sostenere per tutta la **durata della liquidazione**, al netto dei proventi che si prevede di realizzare: per effetto dell'iscrizione di tale fondo, tra le **passività**, il patrimonio netto iniziale di liquidazione si riduce, anche sensibilmente se i tempi di attesa della liquidazione sono particolarmente estesi. Le **stime relative** alle **future uscite** ed **entrate monetarie** possono, pertanto, rivelarsi approssimative e provvisorie, poiché la durata della procedura di liquidazione non è predeterminabile.

Il principio contabile nazionale Oic 5 attribuisce particolare rilevanza all'**attività** del **liquidatore**, il quale è tenuto a valutare se la società dispone di risorse sufficienti per completare la procedura con piena soddisfazione delle passività aziendali. In tale ottica, quindi, il fondo per oneri e costi della liquidazione assume un ruolo importante atteso che, tramite la sua quantificazione, è possibile anticipare, già al momento iniziale della liquidazione, un **controllo sull'economicità dell'intera gestione** della **fase terminale**, unitamente alla conversione del capitale netto di funzionamento in capitale di liquidazione.

La determinazione di tale fondo e delle risultanze del bilancio iniziale di liquidazione, di cui il fondo rischi ed oneri rappresenta una voce significativa, potrebbe, infatti, far emergere anzitempo l'esistenza di un **attivo incapace** di **generare risorse sufficienti** per l'integrale soddisfazione di tutte le passività sociali. In particolare, nel caso in cui all'apertura della liquidazione si sia verificata l'esistenza di uno **stato di crisi** o **d'insolvenza** dell'impresa, ovvero il presupposto oggettivo di fallibilità, il liquidatore della società soggetta all'art. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 potrebbe esperire un tentativo di **accordo di ristrutturazione dei debiti** (art. 182-bis, L.f.), oppure **richiedere** l'**ammissione** al **concordato preventivo** o il proprio **fallimento.** Tali soluzioni sono generalmente meno convenienti per i creditori, in virtù dei relativi **costi correlati** da **soddisfare in prededuzione**: si pensi, ad esempio, al concordato preventivo, che rappresenta una procedura concorsuale particolarmente onerosa, sostanzialmente per effetto dei compensi dovuti all'estensore del piano, all'attestatore, al commissario e liquidatore giudiziale. Questo rimedio consentirebbe, tuttavia, di **evitare ulteriori profili di responsabilità** in capo agli **organi sociali**, compreso il liquidatore. L'art. 217, co. 1, n. 4), L.f., prevede, infatti, la punibilità per l'imprenditore che ha aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa (cd. **bancarotta semplice**): tale disposizione è applicabile anche ai **liquidatori** di **società dichiarate fallite** che hanno commesso uno dei fatti previsti dalla predetta norma, oppure «*hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge*» (art. 224, L.f.). Si consideri, inoltre, che – nel caso di **fallimento** – il **curatore** può altresì esercitare,

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, le **azioni civili** di **responsabilità** nei confronti degli **organi sociali**, ovvero amministratori, componenti dell'organo di controllo, direttori generali, liquidatori e soci di S.r.l. di cui all'art. 2476, co. 7, c.c. (art. 146, co. 2, L.f.).

Contenuto del fondo

L'iscrizione iniziale nel fondo per costi e oneri di liquidazione di questi componenti reddituali costituisce una **deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d'esercizio**, giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. L'**Oic 5** raccomanda di **iscrivere** in questo fondo:

- tutti i costi, gli oneri e i proventi attinenti alla gestione di liquidazione che maturano dalla data dell'inizio della liquidazione e fino alla chiusura della stessa;
- i costi e gli oneri diversi da quelli correlati alle attività e passività già iscritte nell'attivo o nel passivo del bilancio iniziale di liquidazione (e da quelle già iscritte nei fondi per rischi ed oneri).

Diversamente, **non devono essere rilevati** nel fondo rischi ed oneri della liquidazione:

- i costi, gli oneri e i proventi che non sono agevolmente quantificati, o per i quali non vi sia incertezza sull'effettiva manifestazione futura;
- i costi e gli oneri che non sono associabili alla gestione della liquidazione, e che non si è potuto iscrivere, per mancanza dei necessari elementi conoscitivi, nel bilancio iniziale di liquidazione fra i debiti o i fondi per rischi ed oneri (ad esempio, un premio di produzione rivendicato dai dipendenti già licenziati, in data successiva alla redazione del bilancio iniziale di liquidazione).

Sotto il profilo operativo, quindi, tramite l'appostazione di tale fondo si provvede, in primo luogo, alla **rilevazione** delle **uscite numerarie future** derivanti dagli oneri relativi alle operazioni della liquidazione.

ONERI DA ISCRIVERE NEL FONDO RISCHI ED ONERI DELLA LIQUIDAZIONE

Fitti passivi per locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative utenze ed eventuali spese di manutenzione e riparazione
Retribuzioni e oneri sociali per i lavoratori dipendenti dell'ufficio della liquidazione
Compensi dei professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della liquidazione
Compensi dei liquidatori, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per l'importo determinato dall'assemblea dei soci
Spese per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie alla liquidazione, con le relative manutenzioni
Oneri finanziari riguardanti il periodo della liquidazione su debiti iscritti nel bilancio iniziale, comprese le rate dei contratti di leasing
Costi legali necessari per la fase finale di cancellazione della società
Imposte correnti e differite sui redditi previsti per la durata della liquidazione

In sede di determinazione di tale fondo, devono essere indicate anche le **presumibili entrate monetarie** future, relative a proventi di natura diversa, che – oltre a fornire una copertura, sia pur parziale, di costi ed oneri – dovrebbero aggiungersi alle entrate per ricavi di vendita dei beni liquidabili: alcune possibili tipologie di tali componenti reddituali positivi sono riportati nel prospetto che segue.

PROVENTI DA ISCRIVERE NEL FONDO RISCHI ED ONERI DI LIQUIDAZIONE

Interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione
Dividendi
Rimborsi di imposte e tasse
Fitti attivi di immobili di proprietà della società concessi in locazione, oppure di altri fabbricati sublocati a terzi
Canoni attivi per noleggi di beni di proprietà
Eventuali proventi dalla cessione di contratti di leasing
Proventi derivanti dall'esito positivo di cause civili

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondo e «rettifiche di liquidazione»

L'Oic 5 chiarisce che il fondo costi e oneri di liquidazione figura distintamente fra le **passività del bilancio iniziale di liquidazione** e di quelli **intermedi**, fino alla sua completa estinzione: rappresenta un conto numerario bilaterale, in cui confluiscono le componenti di reddito (positive e negative) attese durante la procedura di liquidazione e derivanti dall'attività ordinaria che si dovrà svolgere.

La contropartita del fondo è rappresentata dal **conto «rettifiche di liquidazione»**, imputato nel patrimonio netto, che si origina per effetto delle differenze tra i valori di funzionamento e quelli di liquidazione delle attività e delle passività. Il saldo derivante da questi scostamenti costituisce una voce contabile che diminuisce o aumenta il patrimonio netto contabile risultante dal rendiconto degli amministratori, e concorre alla formazione del patrimonio netto iniziale di liquidazione.

Le regole operative del conto «rettifiche di liquidazione» sono illustrate dall'**Oic 5**, secondo cui i costi, gli oneri e i proventi derivanti dalla liquidazione devono essere **rilevati** al **momento** in cui sono **sostenuti e conseguiti**, ed integrati o stornati in base ai criteri con cui trova applicazione il principio della competenza economica.

Scritture contabili

I conti accesi ai costi e ricavi della procedura devono essere evidenziati nel conto economico e divisi tra le sue varie voci in base alla rispettiva natura: il loro saldo concorre alla formazione del reddito del periodo di liquidazione. Il **fondo** per **costi e oneri di liquidazione** deve essere **stornato:**

- in Dare, a **copertura indiretta dei costi**, attraverso la movimentazione del conto «*Utilizzo fondo per costi o oneri di liquidazione*», riepilogato fra i componenti reddituali positivi;
- in Avere, a **copertura indiretta dei proventi**, mediante rilevazione di un componente negativo di reddito.

Qualora gli utilizzi siano di importo pari ai costi sostenuti e ai proventi conseguiti, il reddito del periodo annuale o intermedio di liquidazione è pari a zero: diversamente, se i componenti positivi conseguiti eccedono i corrispondenti utilizzi, il reddito di periodo è positivo. Si deve comunque ricordare che, nel computo dei componenti positivi o negativi, è sovente necessario operare una rettifica derivante dalle eventuali plusvalenze o minusvalenze afferenti alla differenza tra valori di realizzo delle attività e di estinzione delle passività rispetto ai loro valori previsti in sede di bilancio iniziale di liquidazione.

In caso di **stima** dei **costi**, da adeguare annualmente nel corso dei periodi intermedi di liquidazione, è necessario effettuare una specifica rilevazione contabile.

SCRITTURA CONTABILE

Rettifiche di liquidazione	a	Fondo costi e oneri di liquidazione

Con riferimento alla **costituzione del fondo**, al momento della **stima dei proventi**, da adeguare annualmente nel corso dei periodi intermedi di liquidazione, la scrittura contabile è la seguente.

SCRITTURA CONTABILE

Fondo costi e oneri di liquidazione	a	Rettifiche di liquidazione

Per quanto concerne l'utilizzo del fondo, il **Documento Irdcec 14 giugno 2011, n. 11/IR** suggerisce l'impiego del conto «*Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione*», che verrà chiuso a conto economico in modo da neutralizzarne l'impatto reddituale. Qualora il fondo sia utilizzato a **copertura indiretta di un costo sostenuto**, si procede alla seguente scrittura contabile.

SCRITTURA CONTABILE

Fondo costi e oneri di liquidazione	a	Utilizzo fondo costi e oneri di liquidazione

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Oic 5 illustra la destinazione dei movimenti totali di segno Dare ed Avere del **conto «*Utilizzo fondo costi e oneri di liquidazione*»** nel conto economico dei bilanci intermedi e di quello finale di liquidazione, optando per una linea interpretativa differente rispetto a quella ordinariamente seguita nei bilanci ordinari di funzionamento. Infatti, con riferimento a questi ultimi, l'Oic 31 esclude espressamente il transito dell'utilizzo dei fondi dal conto economico (par. 37 e 38), suggerendo di evidenziare soltanto le differenze tra fondo e spesa nelle voci A.5) o B.14) a seconda del segno positivo o negativo di tali differenze (par. 39 - 41).

Diversamente, nei bilanci di liquidazione, qualora si effettui uno **storno a titolo di copertura dei costi**, il conto «*Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione*» è imputato dopo il totale delle voci 1) - 5) del conto economico, in un'apposita voce, con segno negativo, riportando la denominazione «*Utilizzo del fondo per costi e oneri di liquidazione, per i proventi già iscritti nel fondo*». Una volta iscritta tale voce, è necessario rappresentare il saldo fra il totale della macroclasse A) Valore della produzione e il totale delle movimentazioni Avere derivanti dall'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto: in tal modo, si introduce una **voce 5-*bis*) estranea** alla **macroclasse A)**. Analogo trattamento contabile è previsto nel caso di **storno a copertura indiretta dei proventi**, in cui l'utilizzo del fondo è iscritto dopo il totale della macroclasse B) Costi della produzione, con segno negativo, in apposita voce, con la denominazione: *«Utilizzo del fondo per costi e oneri di liquidazione»*. Dopo aver iscritto tale voce, si procede alla rilevazione del saldo fra il totale dei costi della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto che grava sul risultato economico dell'esercizio (in pratica, si genera una **voce 14-*bis*) estranea** alla **macroclasse B) Costi della produzione**). Su tale aspetto, l'Irdcec precisa che, ove si realizzino differenze derivanti dai maggiori o minori valori di realizzo e di estinzione delle attività e passività, così come iscritte e stimate nel bilancio iniziale di liquidazione, e su tali differenze siano accesi dei conti, questi ultimi devono essere riepilogati nelle corrispondenti voci del conto economico, in quanto si tratta di componenti realizzati.

Informativa in nota integrativa

Tutte le informazioni sull'entità e sulla dinamica del fondo per costi e oneri di liquidazione si desumono dalla Nota integrativa dei bilanci intermedi di liquidazione. In particolare, nel primo rendiconto deve essere compilata una **tabella a colonne affiancate** che può avere il seguente contenuto:

- nella prima colonna, l'**importo lordo** delle **varie voci di costi ed oneri della liquidazione**, analiticamente indicati ed il loro totale (A), l'ammontare delle varie voci di proventi (B), anche questi analiticamente indicati, e il saldo (A – B) che rappresenta l'importo iniziale del fondo;
- nella seconda colonna, in corrispondenza di ciascuna voce di costi, oneri e proventi, le **variazioni** per **nuovi o migliori accertamenti**;
- nella terza colonna, analiticamente per ciascuna voce, l'**importo dei costi** e **degli oneri già sostenuti** (e dei proventi conseguiti) che vanno a ridurre l'ammontare di quelli previsti, ovvero gli utilizzi del fondo. Nell'ipotesi in cui, per un determinato costo od onere (o provento), sia stato sostenuto (conseguito) per un determinato esercizio un importo superiore a quello previsto per tale esercizio, l'utilizzo deve essere indicato per l'intero ammontare stanziato. Diversamente, se il costo od onere effettivamente sostenuto in quell'esercizio è inferiore all'importo stanziato per il medesimo esercizio nel fondo, la differenza, che costituisce una sopravvenienza attiva, deve essere imputata al conto economico, fra i proventi;
- nella quarta colonna, gli importi residui delle varie voci di costi o oneri e di proventi e, quindi, come saldo l'importo aggiornato del fondo alla data del bilancio.

INFORMATIVA

Saldo iniziale	Importo lordo delle varie voci di costi ed oneri di liquidazione, analiticamente indicati ed il loro totale (A). Ammontare delle varie voci di proventi, anche questi dettagliatamente riportati (B). Saldo (A–B), che rappresenta l'importo iniziale del fondo.
Incrementi	In corrispondenza a ciascuna voce di costi, oneri e proventi, le variazioni per nuovi o migliori accertamenti.
Utilizzi	Analiticamente per ciascuna voce, gli importi dei costi ed oneri già sostenuti (e dei proventi conseguiti) che vanno a ridurre l'importo di quelli previsti.
Saldo finale	Ammontare delle varie voci di costi, oneri e proventi e, quindi, l'importo aggiornato del fondo alla data del bilancio.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Analoga tabella deve essere redatta nella **nota integrativa di ciascuno dei bilanci annuali di liquidazione**: in tal modo, è possibile tenere conto della dinamica del fondo nei vari esercizi di durata della liquidazione.

Profili fiscali

L'Irdcec, nel citato documento 11/IR/2011, ha osservato che, da un punto di vista tributario, non sarebbe possibile dedurre dal reddito d'impresa i costi stimati nell'esercizio in cui si redige il bilancio iniziale di liquidazione: i predetti costi, infatti, non risultando imputati al conto economico, sarebbero in contrasto con il disposto di cui all'**art. 109, co. 4, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917** [CFF ❷ 5209]. Inoltre, considerata la natura degli oneri in esame, costituiti da **«costi stimati»**, non soddisferebbero comunque i requisiti fondamentali dell'esistenza certa e dell'oggettiva determinabilità dei componenti di reddito, espressamente richiamati dal precedente co. 1. In altri termini, in **mancanza di imputazione a conto economico**, non sarebbe possibile dedurre i costi stimati nell'esercizio in cui si redige il bilancio iniziale di liquidazione: conseguentemente, i componenti negativi di reddito sono **deducibili nel momento in cui vengono effettivamente sostenuti**, sulla base del principio di competenza.

L'Irdcec ha, inoltre, precisato che, all'atto dell'**utilizzo** del **«Fondo per costi e oneri di liquidazione»,** al fine di riconciliare il risultato del conto economico, influenzato dall'utilizzo del fondo, con quello rilevante ai fini fiscali, si rende necessaria una **variazione in diminuzione da effettuare in dichiarazione dei redditi**. Conseguentemente, le movimentazioni del conto «Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione» devono, quindi, essere sterilizzate fiscalmente. Sotto il profilo operativo, quando si effettuano variazioni del conto in Avere (a seguito di storno per copertura indiretta dei costi), il componente positivo non deve entrare nel computo del reddito di esercizio ed è necessario operare, in sede di modello Unico, una variazione in diminuzione. Specularmente, quando si operano movimentazioni del conto predetto in Dare (a seguito di storno per copertura indiretta dei proventi), il componente negativo non può essere dedotto e occorre effettuare, in dichiarazione, una variazione in aumento. In tal senso, si veda anche la risposta resa dalla **Dre Lombardia, interpelli 904-74/2015 e 904-762/2014**: «*in sede di dichiarazione dei redditi, gli importi relativi a tali voci di Utilizzo del Fondo presenti al valore della produzione e ai costi della produzione devono essere oggetto rispettivamente di corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione*». Ai fini **Irap**, siccome rilevano le voci di Conto economico, così come indicate dall'art. 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [CFF ❶ 3980], che richiama espressamente l'art. 2425, c.c., le voci previste dall'Oic 5 e denominate «Utilizzo del Fondo» risultano essere estranee alla determinazione della base imponibile del tributo regionale: con l'effetto che, non essendo il valore della produzione netta del tributo regionale influenzata da tali voci, non occorre effettuare specifiche variazioni in sede di dichiarazione. ●

FONDO PER COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE

Contenuto	Costi, oneri e proventi attesi sino alla chiusura della liquidazione.
Rettifiche di liquidazione	Contropartita contabile del «Fondo per costi e oneri di liquidazione», da imputare a patrimonio netto, originata dalle differenze tra i valori di funzionamento e quelli di liquidazione delle attività e passività.
Utilizzi del fondo	A copertura indiretta dei costi, registrando un componente positivo di reddito, oppure dei proventi, mediante rilevazione di un onere.
Nota integrativa	Informazioni sulla consistenza e le variazioni del fondo per costi e oneri di liquidazione, mediante un'apposita tabella.
Profili fiscali	› Indeducibilità nell'esercizio di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, trattandosi di costi stimati non ancora imputati a conto economico; › rilevanza fiscale nel periodo d'imposta di effettivo sostenimento.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Artt. 2501 e segg., Codice civile

Vincenzo Mazzaferro
e Alessandro Tentoni

Operazioni straordinarie concatenate

In presenza di una pluralità di obiettivi associati ad una **riorganizzazione societaria** di un'azienda o di un gruppo, la prassi professionale ha sapientemente colto da tempo le opportunità di combinare in modo congiunto vari istituti di gestione straordinaria, grazie alle pieghe offerte dalle disposizioni civilistiche in materia e al principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322, Codice civile.
Da tale approccio si profilano diverse **opportunità**: elevato spessore comunicativo del progetto soprassedendo da eventuali titubanze di portatori di interessi particolari legate alla singola operazione, anche a volte per malintese interpretazioni della volontà aziendale; omogeneità della metodologia professionale di supporto affidata ad un unico *advisor* o collegio di consulenti; riduzione dei tempi dell'intervento da operare e, con ogni probabilità, dei costi effettivi e figurativi (risorse e tempo da dedicare al piano, trattative con gli *stakeholders*, ecc.), così da consegnare all'imprenditore il nuovo quadro organizzativo societario ottimizzato.

Generalità

Gli obiettivi che vengono perseguiti dalle operazioni straordinarie quali **fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni, trasformazioni, liquidazioni**, possono coesistere nelle fasi di riorganizzazione delle imprese o di gruppi aziendali, sollecitando così un'applicazione congiunta dei vari istituti più idonei.

In questo modo il piano complessivo elaborato per rispondere alle diverse finalità identificate può esaltare da un lato, nel quadro di un corretto riserbo, i benefici aziendali arrecati nel medio-periodo a discapito di eventuali ritrosie delle minoranze o di *stakeholders* suscitate da un singolo intervento e, dall'altro, attribuire con un unitario coordinamento professionale l'assetto ottimale in tempi contenuti, onde limitare il periodo di discontinuità operativa, minimizzare i costi di adattamento alla nuova struttura e, tendenzialmente, realizzare economie nei compensi degli *advisor*.

Sembra peraltro arduo procedere ad una sistematica classificazione di tutte le combinazioni possibili, considerate le svariate modalità applicative offerte da ciascuna tipologia e la innumerevole casistica che si può manifestare nella pratica.

È innanzitutto opportuno richiamare succintamente i caratteri delle diverse gestioni straordinarie in analisi.

Nelle **fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni con oggetto un'azienda**, o un ramo d'impresa quale ipotesi percorribile nel secondo, terzo e quarto caso, si assiste ad un **trasferimento** di un **complesso produttivo**, con conseguente necessità di procedere in linea generale ad una valutazione del capitale economico.

Il **corrispettivo dovuto** per l'acquisizione del compendio negoziato **è rappresentato da quote o azioni del capitale sociale** del soggetto avente causa, salva la possibilità di un contenuto conguaglio monetario, **tranne** che nella **cessione** in cui la transazione è regolata in genere con **denaro**.

Qualora chi riceve il complesso aziendale oggetto dell'operazione detenga il pacchetto globale dei mezzi propri della società cedente nelle ricordate fattispecie straordinarie, il pagamento avverrebbe mediante annullamento dei suddetti titoli, senza avvertire l'esigenza della menzionata attività estimativa in quanto si unirebbero due patrimoni già di fatto interamente avvinti dal legame partecipativo totalitario, peraltro adeguatamente valutato in contabilità, in una forma di trasferimento dai contorni più sfumati.

La **trasformazione determina** invece un **cambiamento del tipo societario** prescelto, senza modifiche nel patrimonio aziendale condotto dal soggetto giu-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

ridico trasformando, che secondo una tesi sempre più accolta può assumere la veste anche di un'impresa individuale.

La **liquidazione**, infine, è comunque finalizzata alla **dissoluzione dell'unitario complesso produttivo**, sia che svolta in forma privata che pubblico-autoritativa.

Dal punto di vista dell'articolazione della procedura e, verosimilmente, dell'arco temporale richiesto, la fusione, la scissione e la liquidazione risultano più segmentate, per i rispettivi caratteri peculiari oltre che per la disciplina giuridica contemplata dal codice civile.

Pertanto, nel prosieguo, si ritiene conforme alla realtà operativa più ricorrente riferirsi ad un istituto straordinario base, su cui si possono innestare le altre gestioni assecondando le motivazioni tratteggiate negli spunti di riflessione di seguito proposti.

Fusione procedimento principale

La fusione, come noto, conduce all'innesto di due o più patrimoni societari in un'unica *legal entity*, mediante l'**unione in una nuova società o incorporazione in uno dei soggetti partecipanti all'operazione**.

La disciplina giuridica prevista dagli artt. 2501 e segg., c.c. può essere inquadrata in tre fasi, poste in linea generale a tutela dei soci delle società coinvolte e dei ceti creditori interessati:

- **progettazione** ad opera dell'**organo amministrativo;**
- **approvazione** da parte, di regola, dei **soci;**
- **stipula dell'atto pubblico.**

Nella prima, gli amministratori di ciascuna società presentano alla compagine sociale e ai terzi, a mezzo deposito in sede e al registro imprese, il progetto con i tratti salienti della fusione, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno spinto ad intraprendere l'operazione e alle ripercussioni sui diritti patrimoniali dei soci, in specie laddove risulti necessario il concambio delle quote o azioni delle società estinte con quelle del soggetto risultante, attestato da un parere di un revisore salvo ipotesi semplificatrici.

Nella seconda, l'organo deliberativo dei soggetti partecipanti si esprime sull'accoglimento del progetto di fusione; in caso di incorporazione di società possedute almeno al 90% lo statuto può consentire di devolvere la decisione in oggetto per l'incorporante agli stessi amministratori, facoltà estesa anche all'incorporata in presenza di possesso al 100%.

Nella terza, spirato il termine per le opposizioni dei creditori o adottate le misure previste a garanzia dall'art. 2503, c.c., si procede alla sottoscrizione, deposito e iscrizione al registro imprese dell'atto di fusione.

È quindi evidente che il **percorso culminante** con la **stipula dell'atto pubblico può assorbire diversi mesi**, sempre che non insorgano resistenze dei terzi legittimati o impreviste difficoltà in corso di approvazione.[1]

Proprio in tale intervallo di tempo necessario per perfezionare questa forma di cessazione relativa aziendale l'imprenditore, con l'ausilio di regola di un *advisor*, può apportare altre modifiche straordinarie all'assetto societario pervenendo alla struttura più efficiente e adeguata ai rinnovati obiettivi perseguiti.

Si potrebbe quindi trattare, a titolo meramente esemplificativo vista la richiamata varietà che la prassi può proporre, di una scissione (parziale) o un conferimento di ramo d'azienda da o verso una delle società in procinto di fondersi che possa così specializzarsi nella direzione, nella consulenza manageriale, nella ricerca e sviluppo o in particolari attività produttive; di un realizzo mediante cessione o liquidazione di rami estranei al disegno strategico ideato; della trasformazione della forma giuridica dell'entità risultante dalla fusione in previsione del nuovo ruolo assunto al termine della riorganizzazione complessiva.

Naturalmente **queste ulteriori operazioni straordinarie non possono configurarsi tanto incisive da compromettere** le **valutazioni economiche** poste alla base dell'**aggregazione**, in particolare una volta superata la seconda delle fasi descritte, pena una nuova convocazione dell'organo deliberante o addirittura la revoca della fusione, come ricorda il principio contabile Oic 4 al paragrafo 4.3.1.2 sulla scorta dell'opinione unanime della dottrina.

1. *È infatti appena il caso di segnalare che tutti gli eventuali aspetti valutativi concernenti la stima dei patrimoni sociali che confluiscono nella fusione ed il conseguente rapporto di concambio delle quote o azioni detenute da ciascun socio delle diverse entità vengono tipicamente trattati e definiti dai soggetti economici prima di avviare le ricordate formalità previste dalla normativa civilistica.*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

In un caso di una recente ristrutturazione societaria, una famiglia di imprenditori operava attraverso una S.r.l. e una S.p.a. nell'ambito della produzione industriale, ognuna con propri mercati di riferimento.

La strategia di riorganizzazione formulata prevedeva un subitaneo avvio di fusione per incorporazione della S.p.a. nella S.r.l., prescelta quale incorporante per varie motivazioni, e nelle more del procedimento lo scorporo da ciascuna dei rispettivi rami produttivi in due *new.co*, riservando all'unica controllante finale il patrimonio immobiliare e immateriale oltre che la direzione manageriale delle due conferitarie.

Infine, l'intervento contemplava la trasformazione della prevista incorporante s.r.l. nella più adeguata forma giuridica di società per azioni, assumendo altresì una denominazione sociale con maggior efficacia comunicativa.

Nel prospetto seguente si riportano le operazioni straordinarie concomitanti implementate nel piano di ristrutturazione.

OPERAZIONI STRAORDINARIE CONCOMITANTI IMPLEMENTATE NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

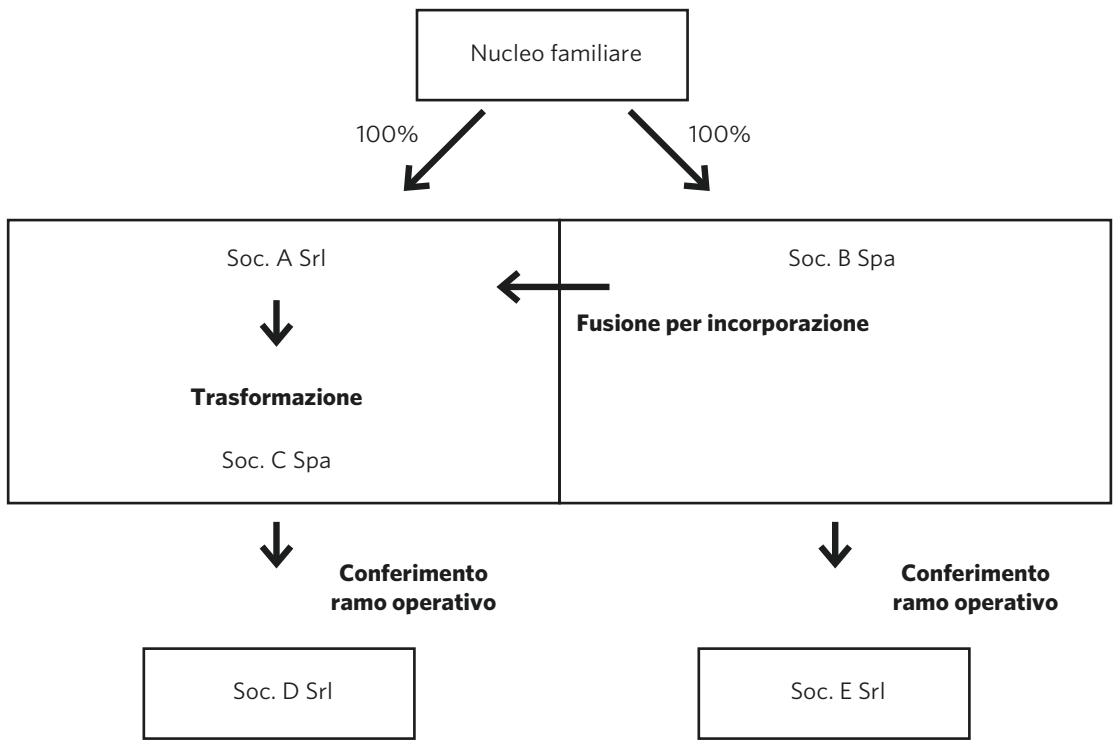

In pratica, con una medesima assemblea straordinaria l'incorporante Soc. A Srl ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione, la trasformazione in società per azioni, la modifica della denominazione sociale (in Soc. C Spa, nell'esempio), l'autorizzazione allo scorporo del ramo d'azienda operativo ai sensi dell'art. 2479, co. 2, lett. 5), c.c. in conseguenza della penetrante modifica dell'oggetto sociale della neo holding.

Scissione procedimento principale

La scissione costituisce un istituto più poliedrico della fusione, sebbene in alcune forme somigliante tanto che il procedimento legale dettato (con molti richiami) dagli artt. 2506 e segg., c.c. è quasi identico.

Questa gestione straordinaria prevede lo **scorporo** di un'**azienda,** ma anche di un **solo ramo,** a favore di **una o più beneficiarie preesistenti** o di **nuova costituzione,** con **corrispettivo prevalentemente** in **quote o azioni a favore direttamente** dei **soci** della **scissa.**

A tutta evidenza la versione con lo *spin off* totale in una sola società destinataria risulta vietata dalla normativa, in quanto realizzerebbe una fusione per in-

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

corporazione.

Altro elemento di mutevolezza è collegato al **criterio di assegnazione dei titoli** a favore, come segnalato poc'anzi, dei soci dell'entità originaria.

Infatti, la devoluzione può avvenire nelle stesse proporzioni detenute nella scissa (**scissione proporzionale**), o in percentuali di capitale variabile per ciascuna delle eventuali diverse beneficiarie assegnatarie dei compendi aziendali (**scissione non proporzionale**), a parità beninteso di valore ricevuto da ciascun socio; quest'ultima tipologia comprende anche il caso del corrispettivo in quote o azioni della società scorporante (**scissione asimmetrica**).

Nel corso del procedimento potrebbero inserirsi altre operazioni di natura straordinaria, con una tempistica analoga a quanto esemplificato per la fusione.

Si può quindi **presumere** l'**avvio delle gestioni straordinarie secondarie** nelle **more dell'approvazione del progetto di scissione**, che ne prospetti già gli effetti patrimoniali e societari prevedibili, **soprattutto** nelle **ipotesi di ulteriori pianificati trasferimenti di complessi aziendali** tra **soggetti economici diversi** con **emersione di rilevanti plusvalori o minusvalori**, tali da intaccare i concambi di titoli già concordati.

Allo scopo, si potrebbe immaginare una scissione totale in tre beneficiarie, due società preesistenti e una di nuova costituzione, con nuove quote da attribuire al 100% a tre fratelli con multiformi esigenze personali: la prima oggetto a seguire di una trasformazione da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, la seconda di una fusione rafforzativa con altra società del settore, la terza di conferimento del ramo d'azienda operativo in una *new.co* da collocare sul mercato (o liquidare), segregando nella conferente-terza beneficiaria della scissione i relativi *asset* intangibili e immobiliari.

Conferimento procedimento principale

Si deve subito segnalare che l'operazione in esame si dispiega nel tempo in ipotesi di conferitaria società di capitali, con la **richiesta perizia di stima** che **rappresenta** il **valore economico dell'azienda, o del ramo, da apportare**.

Infatti dall'**asseverazione della relazione estimativa** all'**atto di conferimento** la **prassi notarile tollera** un **intervallo di quattro-sei mesi**, in cui potrebbero innestarsi proficuamente nella scorporante o nella destinataria (purché già esistente) tutte le gestioni straordinarie in esame.

Nel caso i valori peritati (invero basati di norma su una situazione patrimoniale antecedente di ulteriori quattro-sei mesi) e il controvalore in quote o azioni accettato dalle parti si discostino sensibilmente alla data del rogito di apporto, magari anche a causa delle predette operazioni straordinarie intervenute, si suole convenire un regolamento della differenza complessiva in termini finanziari, o economici (mediante rimodulazione del valore dei titoli attribuiti alla conferente)[2].

Viceversa, **non sussistono modalità di cessione d'azienda articolate** in un **procedimento legale**, circostanza che escluderebbe lo spazio d'innesco delle altre operazioni qui in disamina.

Trasformazione procedimento principale

Anche nella presente fattispecie occorre distinguere la **procedura di trasformazione cd. «progressiva»,** che si sostanzia nel **passaggio** da una **società di persone** ad una **società di capitali,** in quanto l'**art. 2500-ter, co. 2, c.c.** la **sottopone** alla **stesura** di una **relazione di stima**, peraltro in questo contesto con la finalità di revisionare le singole poste patrimoniali attive e passive della trasformanda in vista dell'applicazione dell'intera disciplina sulla redazione del bilancio d'esercizio e della perdita per i creditori successivi della garanzia personale dei soci.

Dall'**attività del perito** al **rogito dell'atto pubblico richiesto** possono essere **avviate operazioni straordinarie connotate** dal **trasferimento dell'azienda, o di un suo ramo**, benché la relativa semplicità della gestione straordinaria in esame, ove si registra esclusivamente la modifica della natura del soggetto giuridico in assenza di qualsiasi valutazione di tipo economico, renda più verosimile lo scenario inverso.

2. La descritta dinamica dei valori può manifestarsi naturalmente anche nelle fusioni o nelle scissioni, tanto che nella prassi talvolta si ricorre, ove ritenuta necessaria, ad una perizia di ricognizione patrimoniale nell'imminenza della stipula.

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra invece **meno persuasiva** l'**ipotesi** della **messa in liquidazione** in **pendenza** della **formalizzazione della trasformazione**, atteso che la scelta di una diversa tipologia societaria appare coerente con la prospettiva di continuità dell'impresa.

Liquidazione procedimento principale

Anche la gestione straordinaria in commento, unico tipo di cessazione assoluta tra quelle in rassegna, si articola in un **procedimento connotato** da una **fase di apertura,** con la **programmazione della liquidazione condotta** dai **liquidatori** subito dopo l'**accertato scioglimento, di gestione** consistente nel **realizzo dell'attivo** e nel **pagamento dei debiti esistenti,** e di **chiusura** con la **rendicontazione dell'attività svolta** e l'**eventuale ripartizione del residuo patrimoniale.**

In questo contesto **ricorre sovente** la **conversione spedita del capitale in denaro** attraverso una **cessione dell'azienda o di un singolo ramo,** valorizzati evidentemente dall'**avviamento,** mentre non potrebbe nemmeno escludersi l'**utilizzo** ai medesimi fini di un **conferimento e successivo trasferimento** della **partecipazione**, anche per particolari motivazioni di ordine contabile o fiscale.

Invece la **scissione** e soprattutto la **fusione** sembrano **istituti** rivolti in particolare alla **continuità dell'azienda**, sebbene non possa del tutto escludersi in taluni casi una siffatta concatenazione.

In ogni caso, **gli artt. 2501, co. 2 e 2506, co. 4, c.c. vietano** alle **società in liquidazione** che **iniziano** la **distribuzione dell'attivo** ai **soci** di **avvalersi** delle **suddette operazioni.**

Sulla diversa finalità di fondo della presente gestione straordinaria rispetto alla trasformazione ci si è già espressi in chiusura del precedente paragrafo.

Caso concreto

Un gruppo riconducibile ad una famiglia intende procedere ad una fusione inversa per incorporazione di una *holding* (Soc. A) controllante al 100% in una *sub-holding* (Soc. B), per accorciare la catena societaria in aderenza alle mutate esigenze imprenditoriali, e nelle more conferire in una *new.co* (Soc. E) un ramo aziendale imperniato in una partecipazione totalitaria detenuta dall'incorporante in una consociata (Soc. C) che controlla al 60% una società (Soc. D) dedita ad una specifica fase del processo produttivo, anche in vista dell'ingresso nel capitale sociale della conferitaria di un altro esponente familiare.

Si riporta la sezione del raggruppamento di società in oggetto coinvolta nella vicende straordinarie tratteggiate, con i dati patrimoniali di sintesi che interessano *(Confronta lo schema in fondo all'articolo)*.

Il piano di riassetto prevede infine la **liquidazione** della società C, che come si può osservare risulta sostanzialmente un mero veicolo giuridico dell'importante partecipazione nella controllata D, mentre la conferitaria E è destinata ad assumere il ruolo di *sub-holding* dello specifico settore di attività svolto dalla società controllata al 60%.

Al fine di meglio apprezzare la dinamica dei valori trasferiti per effetto della riorganizzazione si propongono dapprima le **scritture contabili** della incorporante B relative al conferimento del ramo d'impresa, inclusivo della partecipazione totalitaria nella società C, di altre attività per 200 e di passività per 100 oltre che di contratti di *service* infragruppo, nella società da costituire, e della successiva stipula della fusione.

Si ipotizza una valutazione economica dell'apporto pari a 1.300, con il plusvalore di 400 che confluisce in una riserva di patrimonio netto anziché tra le plusvalenze del conto economico data la finalità di ristrutturazione, anziché realizzativa, dell'apporto eseguito.

La rilevazione in partita doppia risulta la seguente.

SCRITTURE CONTABILI

Diversi		*Diversi*		
Debiti			100	
Partecipazione in Soc. E	A		1.300	
		Altre attività		200
		Partcipazione in Soc C		800
		Riserva da conferimento		400

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Si passa poi alla registrazione della fusione inversa.

Nel progetto dell'**incorporazione** si prevede l'assegnazione diretta ai soci (persone fisiche) di A, prossima allo scioglimento, delle quote del 100% della società B in proporzione ai rispettivi pacchetti partecipativi annullati.

In un astratto scenario alternativo tale partecipazione totalitaria detenuta dall'incorporata-controllante sarebbe destinata a confluire nella veste di «titoli propri» nel patrimonio dell'incorporante-controllata, che aumenterebbe il proprio capitale sociale per accogliere i valori ricevuti.

Tuttavia in presenza di quote di Srl tale soluzione non risulta percorribile, ai sensi dell'art. 2474, c.c.

Pertanto gli unici elementi della società A che vengono trasferiti per effetto della fusione alla B sono le Altre attività per 30 e i Debiti per 320.

Di conseguenza, si rileva una differenza negativa di fusione per 290, quale posta ideale negativa del patrimonio netto dell'incorporante (da ritenere peraltro di natura ben diversa rispetto ad un disavanzo da annullamento o da concambio).

SCRITTURE CONTABILI

Diversi	a	Debiti Soc. A		320
Differenze di fusione			290	
Altre attività Soc. A			30	

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ B

Soc. B Srl

Attivo		**Passivo**	
Altre attività Soc. A	30	Capitale sociale	50
Partecipazione 100% Soc. E	1.300	Riserve	12.850
Altre partecipazioni	17.000	Riserva da conferim.	400
Altre attività	200	Debiti Soc. A	320
Differenze di fusione	290	Debiti	5.200
Totale	19.820	Totale	18.820

Si veda nella tabella sopra riportata la situazione patrimoniale della società B al termine delle descritte operazioni.

Come è agevolare rilevare, anche nel caso l'incorporante B avesse proceduto all'aumento di capitale sociale per accogliere il proprio pacchetto totalitario, evidentemente costituito in tale ipotesi da azioni, a seguito della fusione inversa, e proceduto in seguito all'annullamento dei titoli con riduzione del capitale sociale, la situazione patrimoniale risultante non si sarebbe discostata da quella presentata nel testo, non potendo una diversa rappresentazione contabile mutare le macro classi dei valori transitati nell'incorporante[3]. ●

3. *Su questi aspetti dei diversi approcci contabili nell'operazione in commento si veda L. Potito, Fusione inversa, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, gennaio-febbraio 2003, pag. 19 e segg.*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

SEZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI SOCIETÀ

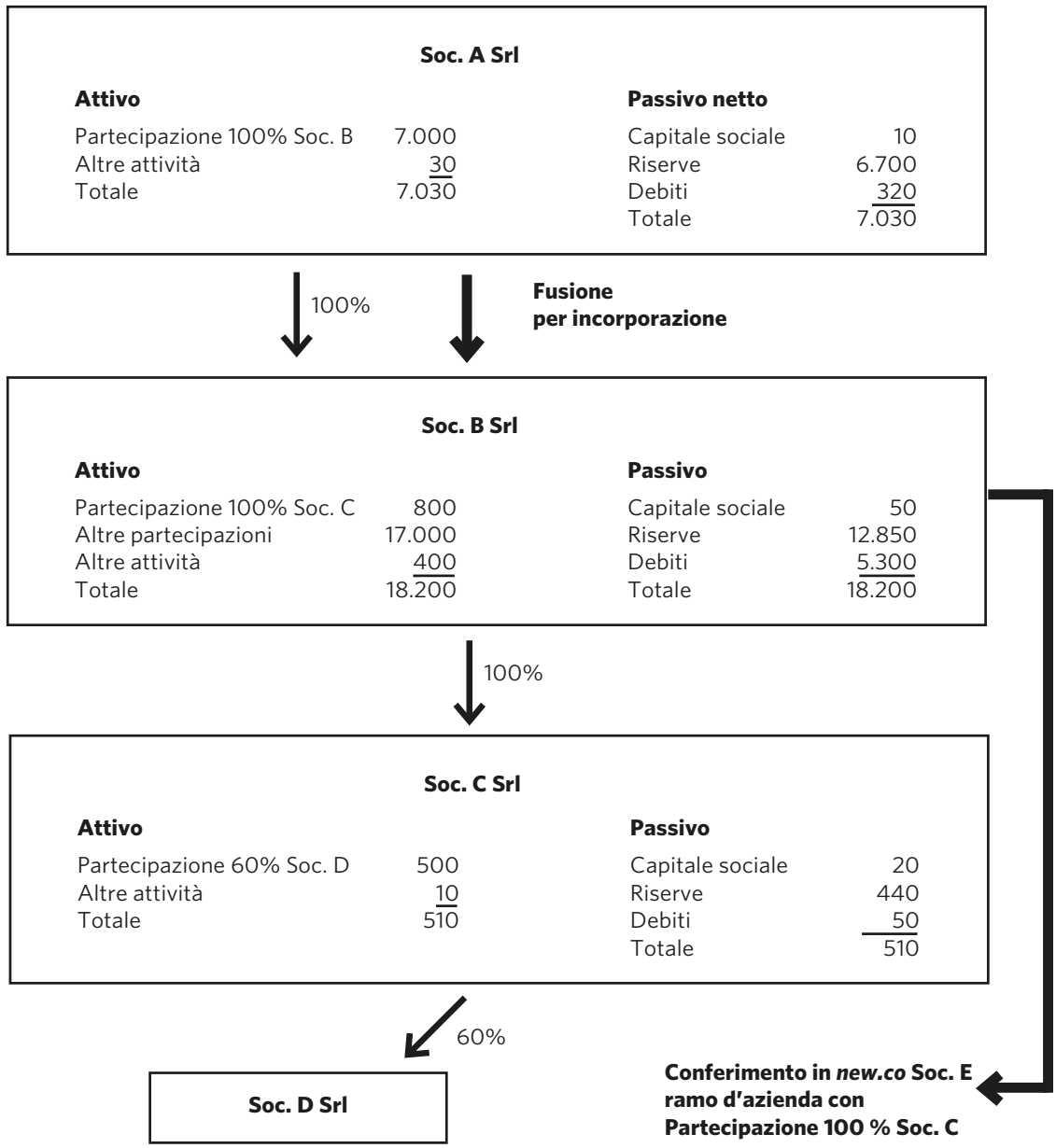

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di **Paolo Sardi**

Adempimenti e scadenze fiscali e previdenziali 6 dicembre 2016 - 9 gennaio 2017

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
15 Dicembre 2016	**IVA** **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ANNOTAZIONE DELLE OPERAZIONI** Per le **associazioni sportive dilettantistiche**, le **associazioni senza scopo** di **lucro** e le associazioni **pro-loco** che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l'**annotazione** dell'ammontare dei **corrispettivi** e dei proventi conseguiti nell'esercizio di **attività commerciali**, con riferimento al mese di **novembre** 2016.	**Modalità**: l'annotazione va effettuata sul modello approvato con D.M. 11.2.1997 opportunamente integrato. **FREQUENZA MENSILE**	*L. 16.12.1991, n. 398;* *art. 25, L. 13.5.1999, n. 133* *[CFF ❷ 5744];* *D.M. 26.11.1999, n. 473* *[CFF ❷ 5784 – 5788];* *art. 9, D.P.R. 30.12.1999, n. 544* *[CFF ❶ 1708i];* *L. 23.12.2000, n. 388;* *C.M. 5.3.2001, n. 20/E*
15 Dicembre 2016	**IVA** **COMMERCIANTI AL MINUTO - REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI** Per i commercianti al minuto ed i soggetti ad essi assimilati, scade oggi il termine per effettuare la registrazione delle **operazioni** relative al mese di **novembre** 2016 certificate mediante **scontrino** o **ricevuta fiscale**.	**Modalità**: annotazione sul Registro corrispettivi. Non è necessario allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 24, D.P.R. 26.10.1972, n. 633* *[CFF ❶ 224];* *art. 6, co. 4, D.P.R. 695/1996* *[CFF ❶ 1554f];* *C.M. 19.2.1997, n. 45/E;* *art. 15, D.P.R. 7.12.2001, n. 435*
15 Dicembre 2016	**IVA** **FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300 - DOCUMENTO RIEPILOGATIVO** Scade oggi il termine per l'**annotazione**, con riferimento al mese di **novembre** 2016, del **documento riepilogativo** delle **fatture** di importo **inferiore** a **€ 300** emesse nel corso del mese di **novembre** 2016.	**Modalità**: vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 6, D.P.R. 9.12.1996, n. 695* *[CFF ❶ 1554f]*
15 Dicembre 2016	**IVA** **FATTURAZIONE DIFFERITA** Scade oggi il termine per effettuare l'emissione e la registrazione delle **fatture** differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di **novembre** 2016 e risultanti da **documenti** di **trasporto** o di **consegna**.	**Modalità**: annotazione sul registro vendite o sul Registro corrispettivi. **FREQUENZA MENSILE**	*Artt. 21, co. 4 e 23, D.P.R. 633/1972 [CFF ❶ 221, 223], modif. dall'articolo 3, D.L. 328/1997, conv. con L. 410/1997;* *C.M. 22.12.1998, n. 288/E*
16 Dicembre 2016	**ADDIZIONALI IRPEF** **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI** Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare l'**addizionale regionale** ed eventualmente l'**addizionale comunale Irpef** (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno **cessato** il rapporto di lavoro nel mese di **novembre** 2016 e ai quali nello **stesso mese** sono stati corrisposti l'ultima **retribuzione**, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del **conguaglio** di fine anno. **Codici tributo**: **3802** addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta; **3848** addizionale comunale all'Irpef – sostituti d'imposta.	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 50, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446* *[CFF ❶ 3919t];* *art. 1, D.Lgs. 360/1998* *[CFF ❶ 3929a], come modif. dall'art. 12, co. 1, L. 133/1999;* *D.M. 20.12.1999 [CFF ❷ 7641a – 7641c];* *art. 3, co. 1, D.Lgs. 56/2000* *[CFF ❶ 3942a];* *R.M. 12.12.2007, n. 368/E*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
16 Dicembre 2016	**AGEVOLAZIONI** **IMPOSTA SOSTITUTIVA - DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ** Per i **sostituti d'imposta** scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell'imposta sostitutiva sulle **somme erogate** ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a **incrementi** di **produttività**, **innovazione** ed **efficienza** legati all'andamento economico delle imprese.	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24 via telematica. **Codice tributo**: 1053. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 27.5.2008, n. 93, conv. con modif. con L. 24.7.2008, n. 126 [CFF ❷ 6212];* *art. 5, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv con modif. con L. 28.1.2009, n. 2 [CFF ❷ 6219a];* *art. 2, co. 156-157, L. 23.12.2009, n. 191;* *art. 11, co. 2, D.L. 24.4.2014, n. 66, conv. con modif. con L. 23.6.2014, n. 89*
16 Dicembre 2016	**GESTIONE SEPARATA INPS** **ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE** Per gli **associanti** in **partecipazione** scade oggi il termine per versare i **contributi** dovuti sugli **utili** corrisposti nel mese di **novembre** 2016 agli **associati d'opera** tenuti all'iscrizione alla **Gestione separata Inps** (art. 43, L. 326/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.	**Modalità**: con il Mod. F24 in via telematica. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 43, D.L. 269/2003, conv. con modif. con L. 326/2003, come modificato dall'art. 1, co. 157, L. 311/2004*
16 Dicembre 2016	**GESTIONE SEPARATA INPS** **COLLABORATORI COORDINATI E VENDITORI A DOMICILIO** Per i committenti di **collaboratori coordinati** e **continuativi** (enti pubblici) e di incaricati alle **vendite a domicilio**, scade oggi il termine per versare i contributi **Inps** sui compensi di competenza di **novembre** 2016. **N.B.**: le **aliquote contributive** dovute alla gestione separata Inps, dall'1.1.2016, risultano fissate: › nel **24%** per pensionati e per i soggetti iscritti presso un'altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta; › nel **27,72%** per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; › nel **31%** (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale.	**Modalità**: con il Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 [CFF ❷ 5579];* *D.M. 2.5.1996, n. 281 [CFF ❷ 5605];* *art. 19, D. Lgs 114/1998;* *D.Lgs. 276/2003, come modificato dalla L. 28.6.2012, n. 92;* *art. 2, co. 57, L. 92/2012, come modificato dall'art. 46-bis, co. 1, lett. g), D.L. 83/2012, conv. con modif. con L. 134/2012;* *art. 1, co. 491 e 744, L. 147/2013;* *Circolare Inps 5.2.2015, n. 27;* *Circolare Inps 11.3.2015, n. 58;* *D.Lgs. 81/2015;* *art. 1, co. 203-204, L. 208/2015;* *Circolari Inps 29.1.2016, nn. 13 e 15*
16 Dicembre 2016	**GESTIONE SEPARATA INPS** **LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI CON REDDITO SUPERIORE A € 5.000** Per i committenti dei soggetti che esercitano l'attività di **lavoro autonomo occasionale**, obbligati all'**iscrizione** alla **Gestione separata Inps** qualora il **reddito annuo** derivante da tale attività **superi € 5.000** (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003), scade oggi il termine per versare i **contributi** dovuti per i compensi **eccedenti € 5.000** percepiti in **novembre** 2016. Le **aliquote** del contributo previdenziale e i **codici tributo** sono gli **stessi** previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.	**Modalità**: con il Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. con L. 326/2003*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
16 Dicembre 2016	**IMPOSTA SOSTITUTIVA** **INTERESSI - VERSAMENTO** L'imposta sostitutiva sugli **interessi**, **premi** ed **altri frutti** delle **obbligazioni** e titoli similari emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle **aziende** di **credito** e dagli altri **intermediari**. L'imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al **mese** di **novembre** 2016. Dall'1.7.2000, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri (artt. 2 e 12, D.Lgs. 239/1996, come modif. dall'art. 6, D.Lgs. 505/1999).	**Modalità di versamento**: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato, nonché mediante l'home banking con il Mod. F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all'art. 35, L. 724/1994. **Codice tributo**: 1239. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 35, L. 23.12.1994, n. 724; artt. 1-4, D.Lgs. 1.4.1996, n. 239 **[CFF ❷ 6525 – 6528]**; art. 1, D.M. 6.12.1996 **[CFF ❷ 7386a]**; D.Lgs. 21.11.1997, n. 461 **[CFF ❷ 5646 – 5655]**; C.M. 24.6.1998, n. 165/E*
16 Dicembre 2016	**IMPOSTA SOSTITUTIVA** **RISPARMIO AMMINISTRATO - VERSAMENTO** Scade oggi il termine per il **versamento** da parte degli **intermediari** dell'**imposta sostitutiva** dovuta sulle **plusvalenze** e sugli altri redditi conseguiti entro il **secondo mese precedente** (**ottobre** 2016) per le operazioni effettuate in regime di **risparmio amministrato**.	**Modalità di versamento**: on-line direttamente, tramite un intermediario abilitato o mediante l'home banking, con il Mod. F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. **Codice tributo**: 1102.	*Art. 14, co. 1, D.Lgs. 461/1997 **[CFF ❷ 5653]**; D.M. 23.7.1998 **[CFF ❷ 7478a – 7478h]**, modif. dal D.M. 6.8.1998*
16 Dicembre 2016	**IMPOSTA SOSTITUTIVA** **RISPARMIO GESTITO - REVOCA DEL MANDATO - VERSAMENTO** Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva in caso di **revoca** da parte del contribuente del **mandato** di **gestione** nel **secondo mese precedente** (**ottobre** 2016).	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario; › mediante l'home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. **Codice tributo**: 1103.	*Art. 7, co. 11, D.Lgs. 461/1997 **[CFF ❷ 5649]**, modif. dall'art. 5, D.Lgs. 505/1999; C.M. 16.7.1998, n. 188/E; D.M. 23.7.1998 **[CFF ❷ 7478a – 7478h]**, modif. dal D.M. 6.8.1998*
16 Dicembre 2016	**IMPOSTA SOSTITUTIVA** **RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - IMPOSTA SOSTITUTIVA - VERSAMENTO DELL'ACCONTO** Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il versamento dell'**acconto** dell'**imposta sostitutiva** dell'**17%** dovuta sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonato a T.F.R. L'**acconto** è pari al **90%** di quanto dovuto in base alle rivalutazioni dell'anno precedente o al 90% di quanto dovuto applicando il metodo previsionale. Il **saldo** dell'imposta sostitutiva va versato entro il **16.2.2017**.	**Modalità di versamento**: presso una banca convenzionata, o agente della riscossione, in un ufficio postale abilitato oppure on-line, con il Modello F24 o direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato. **Codice tributo**: 1712. **FREQUENZA ANNUALE**	*art. 19, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 **[CFF ❷ 5119]**; art. 11, D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 **[CFF ❷ 5810]**, come modif. dall'art. 1, co. 623, L. 23.12.2014, n. 190; C.M. 20.3.2001, n. 29/E; D.Lgs. 12.4.2001, n. 168; C.M. 6.8.2001, n. 78/E*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
16 Dicembre 2016	**IMU** **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - VERSAMENTO DEL SALDO PER IL 2016** Scade oggi il termine per il versamento della **seconda rata** (**saldo 2016**) dell'imposta municipale propria (Imu), pari al 50% dell'imposta dovuta per il **2016**, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni vigenti deliberate dal Comune, sottraendo da tale importo quanto versato a titolo di acconto (entro il 16.6.2016). **N.B.**: di seguito alcune caratteristiche dell'Imu: › è confermato l'**esonero Imu** per **l'abitazione principale** e relative **pertinenze** (**esclusi** i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per gli **immobili** delle **cooperative edilizie** a **proprietà indivisa**, per i fabbricati abitativi destinati ad **alloggi sociali**, per la **casa coniugale** assegnata a seguito di **separazione**, per le **abitazioni principali** del **personale** del comparto **sicurezza**; › i Comuni possono **assimilare** all'**abitazione principale**: 1) immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero; 2) immobili in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale; › rimane la **detrazione** di € **200** per le abitazioni principali classificate A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica; › per applicare l'**esenzione Imu** per i **terreni agricoli** situati in **zone parzialmente montane**, è necessario che detti terreni, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, siano concessi in affitto o comodato ad altrettanti Iap e Cd, sempre iscritti alla previdenza agricola.	**Modalità di versamento**: con il mod. F24 o bollettino di c/c/p. **Codici tributo**: **3912** «Imu su abitazione principale e pertinenze - art. 13, co. 7, D.L. 201/2011 - Comune»; **3913** «Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune»; **3914** «Imu per i terreni - Comune»; **3915** «Imu per i terreni - Stato»; **3916** «Imu per le aree fabbricabili - Comune»; **3917** «Imu per le aree fabbricabili - Stato»; **3918** «Imu per gli altri fabbricati - Comune»; **3919** «Imu per gli altri fabbricati - Stato»; **3923** «Imu - interessi da accertamento - Comune»; **3924** «Imu - sanzioni da accertamento - Comune»; **3925** - «Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato»; **3930** - «Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune».	*Art. 8, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 [CFF ❶ 4276];* *art. 13, D.L. 201/2011, conv. con modif. con L. 214/2011 [CFF ❶ 4277];* *R.M. 12.4.2012, n. 35/E;* *Provv. Agenzia Entrate 12.4.2012, n. 53909;* *art. 4, D.L. 16/2012, conv. con modif. con L. 44/2012;* *C.M. 18.5.2012, n. 3/DF;* *D.L. 54/2013, conv. con modif. con L. 85/2013;* *R.M. 21.5.2013, n. 33/E;* *C.M. 23.5.2013, n. 2/DF;* *D.L. 102/2013, conv. con modif. con L. 124/2013;* *D.L. 133/2013, conv. con modif. con L. 5/2014;* *L. 27.12.2013, n. 147;* *D.L. 16/2014, conv. con modif. con L. 68/2014;* *art. 22, D.L. 24.4.2014, n. 66;* *D.M. 28.11.2014;* *D.L. 4/2015, conv. con modif. con L. 34/2015;* *R.M. 3.2.2015, n. 2/DF;* *D.M. 25.3.2015;* *Risoluzione MEF 26.6.2015, n. 8;* *Risoluzione MEF 5.11.2015, n. 9;* *Risoluzione MEF 5.11.2015, n. 10*
16 Dicembre 2016	**INTRATTENIMENTI** **ATTIVITÀ A CARATTERE CONTINUATIVO - VERSAMENTO** Per i soggetti che esercitano in modo **continuativo** le **attività** di **intrattenimento** elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, scade oggi il termine per il **versamento** dell'**imposta** sugli **intrattenimenti**, introdotta dal D.Lgs. 60/1999, dovuta per il mese precedente (**novembre** 2016).	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24: › on-line; › con l'home banking. **Codice tributo**: 6728. **FREQUENZA MENSILE**	*Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 [CFF ❶ 4352 – 4355], come sostituita dall'art. 22, co. 2, D.Lgs. 26.2.1999, n. 60 [CFF ❶ 4464];* *art. 6, co. 1, lett. a), D.P.R. 544/1999 [CFF ❶ 1708f]*
16 Dicembre 2016	**IVA** **DICHIARAZIONE D'INTENTO** Entro oggi i contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare **acquisti senza** applicazione dell'**Iva** (**esportatori abituali**) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle **dichiarazioni d'intento** emesse. La dichiarazione, **unitamente** alla **ricevuta** di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va consegnata al **fornitore/prestatore**, oppure in dogana. Il fornitore deve, una volta ricevuta la documentazione, **controllare telematicamente** l'avvenuta **comunicazione** alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.	**Modalità**: il modello DI va presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 1, co. 1, lett. c), D.L. 746/1983, conv. dalla L. 17/1984 [CFF ❶ 992];* *Provv. Agenzia Entrate 14.3.2005;* *art. 1, co. 4, D.L. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. con L. 26.4.2012, n. 44 [CFF ❷ 7713];* *R.M. 1.8.2012, n. 82/E;* *art. 20, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175;* *Provv. Agenzia Entrate 12.12.2014;* *Provv. Agenzia Entrate 11.2.2015;* *C.M. 19.2.2015, n. 6/E;* *Comunicato stampa Agenzia Entrate 4.12.2015*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
16 Dicembre 2016	**IVA** **LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO MENSILI** Per i contribuenti Iva **mensili** scade oggi il termine per **liquidare** e **versare** l'imposta a debito dovuta per il mese di **novembre** 2016 se superiore a € 25,82. **N.B.**: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione all'Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (**ottobre** 2016).	**Modalità di versamento**: con Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. **Codice tributo**: 6011. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 27, co. 1 e 2, D.P.R. 633/1972 [CFF ❶ 227], abrogati dall'art. 2, co. 1, D.P.R. 23.3.1998, n. 100 [CFF ❶ 1656]; art. 1, D.P.R. 100/1998 [CFF ❶ 1655], come modif. dall'art. 2, D.P.R. 542/1999 e dall'art. 11, D.P.R. 435/2001*
16 Dicembre 2016	**PROFESSIONISTI** **CASAGIT - CONTRIBUTI GIORNALISTI** Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i **contributi** dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di **novembre** 2016. Entro oggi va anche effettuata la **presentazione** in via telematica della **denuncia** contributiva tramite l'applicativo DAMS.	**Modalità**: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 - 00144 Roma. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 1, L. 12/1979; Circolare Inpgi n. 3/2006*
16 Dicembre 2016	**PROFESSIONISTI** **INPGI - EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI - AGENZIE DI STAMPA - CONTRIBUTI** Scade oggi il termine per **versare** i **contributi** dovuti all'Inpgi per **giornalisti** dipendenti relativi ai compensi erogati in **novembre** 2016 e per **presentare** on-line la relativa **denuncia** contributiva con la procedura **DASM**.	**Modalità**: con il Mod. F24 in via telematica. **Codici tributo**: C001 - Contributi obbligatori, FA01 - Addizionale Fondo Integrativo, FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo. **FREQUENZA MENSILE**	*Delibera Inpgi 207/2004; D.M. 18.7.2005; Circolare Inpgi 24.1.2006, n. 2*
16 Dicembre 2016	**RAVVEDIMENTO OPEROSO** **IVA E RITENUTE ALLA FONTE** Scade oggi il termine per l'eventuale **versamento tardivo** (entro 30 giorni dal termine ordinario): › dell'**Iva** a debito dovuta per **ottobre** 2016; › delle ritenute alla fonte operate in **ottobre** 2016, › **non effettuato** (o effettuato in misura insufficiente) entro il **16.11.2016**, pagando la **sanzione ridotta** e gli **interessi moratori**, calcolati con maturazione giornaliera.	**Modalità di versamento**: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (0,2% dall'1.1.2016) con i relativi codici tributo, e della sanzione dell'1,5%, con il Modello F24 telematico. Per le **sanzioni** si utilizzano i codici tributo: **8904** - Iva; **8906** - ritenute.	*Art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 [CFF ❷ 9476]; Provv. Agenzia Entrate 16.2.2006; art. 16, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28.1.2009, n. 2; D.M. 7.12.2010; art. 1, co. 20, L. 13.12.2010, n. 220; D.M. 11.12.2015*
16 Dicembre 2016	**REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE** **DATORI DI LAVORO - CONTRIBUTI INPS MENSILI** Per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei **contributi** relativi ai compensi di competenza del mese di **novembre** 2016.	**Modalità**: con il Mod. F24 in via telematica. **FREQUENZA MENSILE**	*Artt. 17-25, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 [CFF ❷ 7418 – 7426]; Circolare Inps 8.4.1998, n. 79; Circolare Inps 10.12.1998, n. 259; Provv. Agenzia Entrate 14.11.2001*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
16 Dicembre 2016	**RITENUTE** **O.I.C.R. - VERSAMENTO** Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (**O.I.C.R.**) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle **ritenute** operate nel **mese** di **novembre** 2016 sui proventi derivanti da O.I.C.R. **Codici tributo**: **1705** – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; **1706** – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; **1707** – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24: › presso la Tesoreria provinciale dello Stato; › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 10-ter, L. 23.3.1983, n. 77 [CFF ❷ 5338], agg. dall'art. 13, co. 2, D.Lgs. 83/1992; D.M. 10.12.1992 [CFF ❷ 7346a]; art. 14, D.Lgs. 461/1997 [CFF ❷ 5653]; C.M. 24.11.2000, n. 213/E*
16 Dicembre 2016	**RITENUTE** **REDDITI DI CAPITALE - VERSAMENTO** Per i **sostituti d'imposta** scade oggi il termine per effettuare il versamento delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di **novembre** 2016 relative ad **obbligazioni** e titoli similari non soggetti ad imposta sostitutiva, **interessi** di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), **premi** (ad es. lotterie) e **vincite** (cod. trib. 1046, 1047, 1048), **cessioni** di **titoli** (cod. trib. 1032) e **valute estere** (cod. trib. 1058), proventi indicati sulle cambiali (cod. trib. 1024), redditi di capitale diversi dai dividendi (cod. trib. 1030).	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. **FREQUENZA MENSILE**	*Artt. 26 e 30, D.P.R. 600/1973 [CFF ❷ 6326, 6330]; artt. 3 e 8, D.P.R. 602/1973 [CFF ❷ 7203, 7208]; D.Lgs. 461/1997 [CFF ❷ 5646 – 5655], modif. dal D.Lgs. 505/1999*
16 Dicembre 2016	**RITENUTE** **REDDITI DI LAVORO ED ALTRI - VERSAMENTO** Per i **sostituti d'imposta** scade oggi il termine per versare le **ritenute** alla fonte operate nel mese di **novembre** 2016 relative a redditi di **lavoro dipendente** e **assimilati** compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (cod. trib. 1001, 1002, 1004, 1012), **rendite avs** (cod.trib. 1001), redditi di **lavoro autonomo** (cod. trib. 1040, anche per le associazioni sportive dilettantistiche), **provvigioni** relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (cod. trib. 1038), **indennità** per cessazione di rapporti di **agenzia** e **collaborazione coordinata e continuativa** (cod. trib. 1040), indennità per la perdita di **avviamento** commerciale (cod. trib. 1040), riscatti su **polizze** vita (cod. trib. 1050), contributi corrisposti da **enti pubblici** (cod. trib. 1045), premi e contributi corrisposti da **Unire** e **Fise** (cod. trib. 1051), indennità di **esproprio** ed occupazione di aree (cod. trib. 1052), redditi da **utilizzazione** di **marchi** ed **opere** dell'**ingegno**, ecc.	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. **N.B.**: per le **ritenute** da versare da parte degli **enti pubblici** in regime di **Tesoreria unica** (Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984), si veda sopra. **FREQUENZA MENSILE**	*Artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF ❷ 6323, 6324, 6325, 6325a e 6328]; artt. 3 e 8, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 [CFF ❷ 7203, 7208]; art. 5, D.L. 30.12.1991, n. 417, conv. con L. 6.2.1992, n. 66 [CFF ❷ 6478]; D.M. 30.3.1998; D.M. 26.11.1999, n. 473 [CFF ❷ 5784 – 5788]; art. 34, L. 342/2000 [CFF ❷ 5847]; art. 37, co. 1 e 49, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4.8.2006, n. 248 [CFF ❷ 7692]*
16 Dicembre 2016	**SOCIETÀ** **INPS (EX ENPALS) - CONTRIBUTI** Per le aziende dello spettacolo, di esercizio cinematografico e per le società sportive professionistiche, scade oggi il termine per il **versamento** dei **contributi** dovuti per il periodo di paga scaduto nel mese di **novembre** 2016. **Causale contributo**: CCSP per sportivi professionisti; CCLS per lavoratori dello spettacolo.	**Modalità**: con il Mod. F24 in via telematica. **FREQUENZA MENSILE**	*L. 14.6.1973, n. 366; L. 23.3.1981, n. 91; D.P.R. 24.11.2003 n. 357; art. 1, co. 188, L. 296/2006; D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. con L. 27.12.2011, n. 214; Circolare Inps 18.3.2013, n. 41; Circolare Inps 3.12.2014, n. 154*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
16 Dicembre 2016	**TASI** **TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - VERSAMENTO DEL SALDO PER IL 2016** Scade oggi il termine per il versamento della **seconda rata** (**saldo 2016**) della tassa sui servizi indivisibili (**Tasi**), da parte dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali o dei detentori di **fabbricati** (compresa l'abitazione principale) e di **aree edificabili**. Per gli immobili concessi in locazione o comodato, l'**inquilino** o il **comodatario** sono tenuti al versamento della Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi. La **base imponibile** della **Tasi** è individuata applicando le regole previste per l'Imu (**rendita catastale rivalutata** - rendita moltiplicata per 1,05 - moltiplicata per gli appositi **coefficienti** - 160 per le abitazioni, ecc.); l'**aliquota base** è pari all'**1** per mille. Alla base imponibile si applicano le **aliquote deliberate** dal **Comune** e si sottraggono le eventuali **detrazioni**.	**Modalità di versamento:** con il mod. F24 o con apposito bollettino postale (utilizzabile solo in caso di versamenti relativi ad immobili situati nello stesso Comune) sul c/c n. 1017381649 valido per tutti i Comuni. **Codici tributo: 3958** - Tasi abitazione principale e relative pertinenze; **3959** - Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale; **3960** - Tasi aree fabbricabili; **3961** - Tasi altri fabbricati.	*Art. 9, co. 3, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23; art. 1, co. 639-703, L. 147/2013; artt. 1 e 2, D.L. 16/2014; art. 4, co. 12-quater, D.L. 66/2014; R.M. 24.4.2014, n. 46/E; D.M. 23.5.2014; Nota MEF 2.9.2014, n. 28926; Risoluzione MEF 5.11.2015, n. 1*
16 Dicembre 2016	**TOBIN TAX** **IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - VERSAMENTO** Per le banche, gli intermediari non residenti, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18, D.Lgs. 58/1998, scade oggi il termine per il **versamento** con il Mod. F24 dell'**imposta** sulle **transazioni finanziarie** (cd. «Tobin tax») di cui all'art. 1, co. 491, 492 e 495, L. 228/2012 **[CFF ❷ 6251]** sui **trasferimenti** di **proprietà/operazioni** su **strumenti finanziari** derivati **effettuati** nel mese di **novembre** 2016. **N.B.**: nel caso in cui siano tenuti al versamento **soggetti non residenti** che **non dispongono** di un **conto corrente** presso **sportelli bancari** o **postali** situati in **Italia**, non potendo eseguire il pagamento con il Mod. F24, questi devono effettuare il versamento mediante **bonifico in euro** a favore del **Bilancio** dello **Stato** al **Capo 8** - **Capitolo 1211**.	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24 esclusivamente in via telematica. **Codici tributo**: **4858** - azioni e strumenti partecipativi; **4059** - derivati su equity; **4060** - negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti partecipativi. **FREQUENZA MENSILE**	*D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Tuf); art. 1, co. 491-500, L. 24.12.2012, n. 228 **[CFF ❷ 6251]**; D.M. 21.2.2013 **[CFF ❷ 6252t]**; Provv. Agenzia entrate 1.3.2013; art. 56, D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. con L. 9.8.2013, n. 98; Provv. Agenzia Entrate 18.7.2013; D.M. 16.9.2013; R.M. 4.10.2013, n. 62/E*
20 Dicembre 2016	**RISCOSSIONE** **IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - VERSAMENTO MENSILE** Scade oggi il termine per il **versamento** dell'**imposta** dovuta sui premi ed accessori incassati nel **mese precedente** (**novembre** 2016), nonché degli **eventuali conguagli** dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente (**ottobre** 2016).	**Modalità**: versamento in via telematica con il Mod. F24 - accise. **FREQUENZA MENSILE**	*art. 9, L. 29.10.1961, n. 1216; D.M. 17.12.1998; D.M. 15.7.2010; R.M. 22.10.2010, n. 109/E; art. 17, co. 3, D.Lgs. 68/2011; Provv. Agenzia Entrate 29.12.2011; Provv. Agenzia Entrate 30.4.2013*
20 Dicembre 2016	**SOCIETÀ** **CONAI - DICHIARAZIONE MENSILE - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE** Per i **produttori** e gli **importatori** di **imballaggi** scade oggi il termine per: › presentare la **dichiarazione mensile** relativa al mese di **novembre** 2016, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali; › **liquidare** il **contributo ambientale** prelevato o dovuto per il mese di **novembre** 2016 sulla base delle fatture emesse.	**Modalità**: › dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica; › liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai. Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione. **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 7, co. 10, Regolamento Conai; D.Lgs. 5.2.1997, n. 22; Comunicato Conai 3.12.1998; Delibera C.d.A. Conai 11.11.1999; art. 9, L. 21.11.2000, n. 342; art. 2, D.P.R. 10.11.1997, n. 445 **[CFF ❷ 7434b]**; Circolare Conai 8.10.2013; Circolare Conai 27.4.2014*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
20 Dicembre 2016	**SOCIETÀ** **IMPRESE DI SPEDIZIONE - AGENZIE MARITTIME - VERSAMENTO CONTRIBUTI** Scade oggi il termine per **versare** al Fondo di previdenza i **contributi** integrativi e associativi calcolati sulle retribuzioni corrisposte agli impiegati nel mese di **novembre** 2016.	**Modalità**: il versamento va effettuato tramite il Monte dei Paschi di Siena. **FREQUENZA MENSILE**	*D.Lgs. 30.6.1994, n. 509;* *D.M. 2.11.1995*
27 Dicembre 2016	**IVA** **SCAMBI INTRACOMUNITARI - ELENCHI INTRASTAT MENSILI** Scade oggi il termine per la **presentazione** degli **elenchi Intrastat** relativi alle **cessioni**, agli **acquisti** e alle **prestazioni** di **servizi intracomunitari** effettuati nel mese di **novembre** 2016. **N.B.**: per quanto riguarda i **modelli Intrastat servizi**, l'art. 23, D.Lgs. 175/2014 ha ridotto le informazioni da indicare richieste ai contribuenti e l'art. 25 del decreto semplificazioni ha modificato gli aspetti sanzionatori.	**Modalità di presentazione**: in via telematica all'Agenzia delle Dogane, direttamente (Fisconline) o tramite intermediari abilitati (sistema Edi o Entratel). **FREQUENZA MENSILE**	*Art. 6, D.L. 16/1993, conv. con L. 75/1993 [CFF ❶ 1220];* *D.Lgs. 11.2.2010, n. 18;* *C.M. 17.2.2010, n. 5/E;* *Nota Agenzia Dogane 19.2.2010, n. 24265/RU;* *Determinazione Agenzia Dogane 22.2.2010, n. 22778/RU;* *D.M. 22.2.2010 [CFF ❶ 1849 – 1849f];* *C.M. 18.3.2010, n. 14/E;* *Determinazione Agenzia Dogane 7.5.2010, n. 63336/RU;* *artt. 23 e 25, D.Lgs. 175/2014*
27 Dicembre 2016	**SOCIETÀ** **ENPAIA - DATORI DI LAVORO AGRICOLO - CONTRIBUTI MENSILI** Per i datori di lavoro agricolo, scade oggi il termine per il **versamento** dei **contributi** previdenziali degli **impiegati agricoli** dovuti all'Enpaia per il periodo di paga scaduto nel mese di **novembre** 2016. Entro oggi deve anche essere **presentata** la **denuncia** delle retribuzioni mensili e della relativa contribuzione. La **denuncia** modello Dipa va presentata in via telematica.	**Modalità**: versamento tramite Mav on-line o tramite bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, IBAN IT71Y0569603211000036 000X17. **FREQUENZA MENSILE**	*L. 29.11.1962, n. 1655;* *Circolare Enpaia 22.12.2008, n. 2;* *Circolare Enpaia 21.10.2010, n. 2;* *Circolare Enpaia 22.3.2014, n. 47762*
27 Dicembre 2016	**IVA** **VERSAMENTO DELL'ACCONTO ANNUALE** Scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il **versamento** (per importi **non inferiori** a € **103,29**) dell'**acconto Iva** annuale per il **2016** di cui all'art. 6, L. 405/1990. L'importo è dovuto a titolo di **acconto**: › del **versamento** relativo al mese di **dicembre** per i contribuenti **mensili** (codice tributo 6013); › del **versamento** in sede di **dichiarazione annuale** per i contribuenti **trimestrali** (codice tributo 6035); › del **versamento** dovuto per il **quarto trimestre** solare (ottobre, novembre, dicembre) per i contribuenti **trimestrali speciali** di cui all'art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 (codice tributo 6035).	**Modalità di versamento**: con il Mod. F24: › on-line, direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. **FREQUENZA ANNUALE**	*art. 6, L. 29.12.1990, n. 405 [CFF ❶ 1090];* *art. 74, co. 4, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF ❶ 274];* *art. 37, co. 49, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4.8.2006, n. 248 [CFF ❷ 7692];* ***Provv. Agenzia Entrate 4.12.2015***
27 Dicembre 2016	**IVA** **SANZIONI TRIBUTARIE PENALI - OMESSO VERSAMENTO** È punito con la **reclusione** da **sei mesi** a **due anni** chiunque entro oggi non versa l'Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2015, se l'**ammontare** risulta **superiore** a € **250.000** per ciascun periodo d'imposta; tale termine, previsto dall'art. 10-ter, D.Lgs. 10.3.2004, n. 74, coincide con quello del versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.		*art. 10-ter, D.Lgs. 10.3.2004, n. 74 [CFF ❷ 9527m] come modif. dall'art. 8, D.Lgs. 24.9.2015, n. 158;* *art. 35, co. 7, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4.8.2006, n. 248;* *C.M. 4.8.2006, n. 28/E*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
29 Dicembre 2016	**RAVVEDIMENTO OPEROSO** **MOD. UNICO 2016 – TRASMISSIONE TELEMATICA – RAVVEDIMENTO** Per le **persone fisiche**, le **società di persone** e per i **soggetti Ires** (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati) con esercizio **solare**, scade oggi il termine per l'eventuale **presentazione telematica tardiva** (entro 90 giorni dalla scadenza) del Mod. **Unico 2016 non** inviato entro il **30.9.2016**, con l'applicazione delle relative sanzioni. **Codice tributo**: **8911** – sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva.	**Modalità di presentazione**: trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato. In caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, si applica la sanzione ridotta pari a 1/9 del minimo previsto per la violazione.	*art. 2, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 [CFF ❷ 6627], come modif. dall'art. 2, D.P.R. 7.12.2001, n. 435 e dall'art. 37, comma 10, lettera b), nn. 1) e 2), D.L. 4.7.2006, n. 213, conv. con modif. con L. 4.8.2006, n. 248;* *art. 16, D.L. 29.11.2008, n. 185*
30 Dicembre 2016	**LIBRI E REGIMI CONTABILI** **INVENTARI E REGISTRI CONTABILI – REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE** Per i **soggetti Ires** (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati) che hanno effettuato la **presentazione** in via **telematica** della dichiarazione dei redditi **Mod. Unico 2016** entro il **30.9.2016**, scade oggi (tre mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi) il termine per la redazione e la sottoscrizione dei libri **inventari**. Scade oggi anche il termine per la **stampa**, su supporto cartaceo, dei **registri contabili** ex art. 7, co. 4-ter, D.L. 357/1994, modificato dall'art. 1, co. 161, L. 244/2007. Infine, scade oggi il termine per la **conservazione elettronica** dei libri contabili e per effettuare la **conservazione** delle **fatture elettroniche** ex D.M. 17.6.2014.	**Nota**: la redazione e la sottoscrizione dei libri inventari vanno effettuate ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 600/1973. Il 31.12 rappresenta la data ultima di **conservazione** dei **documenti amministrativi**: la scadenza prevista dalla norma civilistica **non corrisponde** a quella stabilita dalle disposizioni fiscali.	*art. 15, D.P. R .600/1973 [CFF ❷ 6315];* *art. 7, co. 4-ter, D.L. 10.6.1994, n. 357, conv. con modif. con L. 8.8.1994, n. 489;* *art. 8, L. 18.10.2001, n. 383;* *C.M. 22.10.2001, n. 92/E;* *art. 1, D.M: 17.6.2014 co. 161, L. 244/2007;* *R.M. 11.3.2008, n. 85/E;* *D.M. 17.6.2014;* *R.M. 23.3.2015, n. 32/E*
30 Dicembre 2016	**REGISTRO** **CONTRATTI DI LOCAZIONE** Per i titolari di **contratti di locazione** ed affitto riguardanti **immobili**, scade oggi il termine per effettuare il **versamento** relativo a: › cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall'**1.12.2016**; › annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall'**1.12.2016**. **N.B.**: è stato approvato il **Mod. RLI** per la **registrazione**, la **risoluzione** dei **contratti** di **locazione** e **affitto** di **immobili** e successivi **adempimenti,** nonché esercitare o revocare l'**opzione** per la **cedolare secca**. Il Mod. RLI va presentato in **via telematica direttamente** o **tramite** un **intermediario abilitato**. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche **presso** gli **Uffici** dell'Agenzia delle Entrate da soggetti **non obbligati** alla **registrazione telematica** dei contratti di locazione e di affitto di immobili.	**Modalità di versamento**: con il Mod. **F24 Elide**, per i titolari di partita Iva, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. **Codici tributo** – imposta di registro (locazione e affitto): **1500** – prima registrazione; **1501** – annualità successive; **1502** – cessione; **1503** – risoluzione; **1504** – proroga.	*art. 5, co. 1, Tariffa, All. A, Parte I, e art. 17, co. 1, D.P.R. 131/1986 [CFF ❶ 2105 e 2017];* *art. 21, co. 18, 19 e 20, L. 449/1997 [CFF ❶ 2240];* *art. 21, D.M. 31.7.1998, come modif. dal Provv. Agenzia Entrate 12.12.2001 e 27.6.2003;* *art. 68, L. 342/2000;* *C.M. 7.1.2002, n. 3/E;* *Provv. Agenzia Entrate 14.9.2006;* *Provv. Agenzia Entrate 6.10.2008;* *art. 19, co. 15, D.L. 78/2010, conv. con L. 122/2010 [CFF ❶ 2350];* *Provv. Agenzia Entrate 25.6.2010;* *art. 3, D.Lgs. 23/2011;* *Provv. Agenzia Entrate 7.4.2011;* *Provv. Agenzia Entrate 31.7.2013;* *Provv. Agenzia Entrate 10.1.2014, n. 2970;* *R.M. 24.1.2014, n. 14/E*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
30 Dicembre 2016	**RISCOSSIONE** **EQUITALIA S.P.A. – VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELLE SOMME RISCOSSE** Come previsto dalla riforma del sistema di **riscossione** operata dall'art. 3, D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. con L. 2.12.2005, n. 248, la riscossione nazionale è attribuita all'Agenzia delle Entrate che la esercita mediante la Equitalia S.p.a. Scade oggi il termine per effettuare il **versamento** dell'**acconto** delle **somme riscosse** da parte della Equitalia S.p.a. e delle società partecipate di cui all'art. 9, D.L. 28.3.1997, n. 79, conv. con modif. con L. 28.5.1997, n. 140 e succ. modif.	**Modalità**: l'importo dovuto dalla Equitalia S.p.a. è stabilito con D.M. da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in cui sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria.	*art. 9, D.L. 28.3.1997, n. 79, conv. con modif. con L. 28.5.1997, n. 140 [CFF ❷ 7394a];* *art. 3, D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. con L. 2.12.2005, n. 248 [CFF ❷ 7681];* *art. 1, co. 15, D.L. 22.10.2016, n. 193*
2 Gennaio 2017	**ANTIRICICLAGGIO** **OPERAZIONI IN ORO – DICHIARAZIONE ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF)** Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano **operazioni** in **oro** da **investimento** e in materiale d'**oro** ad **uso** prevalentemente **industriale**, scade oggi il termine per la **presentazione** all'**Unità** di **informazione finanziaria** (**Uif**) della **dichiarazione** delle **operazioni** di **importo pari** o **superiore a € 12.500** effettuate nel mese precedente (**novembre** 2016).	**Modalità di presentazione**: la dichiarazione va trasmessa in via telematica, direttamente o tramite una banca, all'Uif utilizzando gli appositi modelli e il software data-entry «ORO» – https://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro (o spedita anche in formato cartaceo con il modulo firmato in originale). **FREQUENZA MENSILE**	*L. 17.1.2000, n. 7;* *Provvedimento Uic 14.7.2000;* *Circolare Uic 28.3.2001*
2 Gennaio 2017	**BOLLO** **IMPOSTA DI BOLLO – PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE** Per i soggetti autorizzati al **pagamento** in modo **virtuale** dell'**imposta** di **bollo**, scade oggi il termine per effettuare il **versamento** della **sesta rata** bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31.1.2015.	**Modalità di versamento**: dall'1.4.2015 con il Mod. F24 (**codici tributo**: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi). **FREQUENZA BIMESTRALE**	*art. 15, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 [CFF ❶ 2715];* *D.M. 17.12.1998;* *C.M. 2.6.1999, n. 123/E;* *D.P.C.M. 21.1.2013;* *R.M. 27.2.2013, n. 14/E Provv. Agenzia Entrate 3.2.2015;* *R.M. 3.2.2015, n. 12/E;* *C.M. 14.4.2015, n. 16/E*
2 Gennaio 2016	**INTRATTENIMENTI** **SETTORE INTRATTENIMENTI – OPZIONE PER IL REGIME IVA ORDINARIO** Ai sensi dell'articolo 74, co. 6, D.P.R. 633/1972, per gli operatori esercenti le **attività**, gli **intrattenimenti** e i **giochi** elencati nella **Tariffa** allegata al D.P.R. 640/1972 [CFF ❶ 4352 – 4355], scade oggi il termine per dare **comunicazione** all'ufficio Siae delle eventuali **opzioni** per l'applicazione dell'**Iva** secondo il **regime ordinario**.	**Modalità**: comunicazione al concessionario dell'imposta sugli intrattenimenti – Siae (Società italiana autori ed editori) – competente in relazione al domicilio fiscale. Si ricorda che l'opzione è vincolante fino a revoca, e comunque per un quinquennio.	*artt. 74, co. 6, e 74-quater, D.P.R. 633/1972 [CFF ❶ 274 e 274c];* *D.P.R. 442/1997 [CFF ❶ 1601];* *art. 17, D.Lgs. 26.2.1999, n. 60;* *art. 1, co. 2, D.P.R. 30.12.1999, n. 544 [CFF ❶ 1708a];* *C.M. 2.9.2000, n. 165/E*
2 gennaio 2017	**IRES** **SOGGETTI IRES – ACCONTI D'IMPOSTA – VERSAMENTO** Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno **solare** per i quali **dicembre** 2016 è l'**undicesimo** mese dell'esercizio sociale, scade oggi il termine per **versare** la seconda o unica rata di acconto **Ires** e la seconda o unica rata di acconto Irap. L'acconto Ires (e quello Irap) 2016 è pari al 100%.	**Modalità**: con il Mod. F24 on-line. **Codici tributo**: Ires 2002; Irap 3813. **FREQUENZA ANNUALE**	*L. 23.3.1977, n. 97 [CFF ❷ 7316];* *artt. 30 e 37, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF ❶ 3919g e 3919p];* *art. 15-bis, D.L. 2.7.2007, n. 81, conv. con modif. con L. 3.8.2007, n. 127;* *art. 11, D.L. 28.6.2013, n. 76;* *art. 15, co. 4, D.L. 102/2013, conv. con modif. dalla L. 124/2013 come modificato dall'art. 2, co. 6, D.L. 133/2013;* *D.M. 30.11.2013 [CFF ❷ 6258]*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
2 Gennaio 2015	**IVA** **AUTOTRASPORTATORI ISCRITTI ALL'ALBO - ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE** Per gli **autotrasportatori** di cose per conto di terzi iscritti all'**albo** di cui alla L. 6.6.1974, n. 298, scade oggi il termine per effettuare l'**annotazione** delle **fatture emesse** nel **trimestre solare precedente**. **N.B.**: la **L. 23.12.2014, n. 190** (Legge di stabilità 2015) è intervenuta sulla disciplina prevista per l'attività di **autotrasporto** di **cose** per **conto** di **terzi**; in particolare, tra le novità più rilevanti segnaliamo: l'**abolizione** dell'obbligo della **scheda** di **trasporto** e l'introduzione di un regime di **responsabilità solidale** per il **mancato pagamento** delle **retribuzioni**.	**Modalità**: può essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre, effettuate nei confronti del medesimo committente. **FREQUENZA TRIMESTRALE**	*art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF ❶ 274], sost. dall'art. 5, L. 146/1998, modif. dall'art. 1bis, D.L. 181/1998, conv. con L.271/1998; C.M. 30.10.1998, n. 252/E; C.M. 22.11.2004, n. 49/E; art. 6ter, D.Lgs. 21.11.2005, n. 286; art. 1, co. 247, L. 23.12.2014, n. 190*
2 Gennaio 2017	**IVA** **ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - ACQUISTI INTRACOMUNITARI** Per gli enti, le **associazioni** e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 e gli **agricoltori** in regime di **esonero Iva** di cui all'art. 34, co. 6, dello stesso D.P.R. 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la **liquidazione** e il **versamento** dell'**Iva** (codice tributo: 6099) relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel secondo mese precedente e per presentare la **dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.	**Modalità**: la dichiarazione (Mod. Intra-12) si presenta in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il Mod. F24. **FREQUENZA MENSILE**	*art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF ❶ 204]; art. 49, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con L. 29.10.1993, n. 427 [CFF ❶ 1270]; D.M. 9.12.1997 [CFF ❷ 7437a]; D.M. 17.12.1998; C.M. 6.9.2000, n. 136/E; D.Lgs. 11.2.2010, n. 18; Provv. Agenzia Entrate 16.4.2010;* ***Provv. Agenzia Entrate 25.8.2015, n. 110450***
2 Gennaio 2017	**IVA** **EDITORI - ANNOTAZIONI** Scade oggi il termine per effettuare l'**annotazione** negli appositi **registri** delle **indicazioni obbligatorie** ai fini **Iva** relative al mese di **novembre** 2016.	**FREQUENZA MENSILE**	*art. 39, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF ❶ 239]; D.M. 9.4.1993 [CFF ❶ 1235]*
2 Gennaio 2016	**IVA** **OPERAZIONI DI SEDI SECONDARIE - ADEMPIMENTI** Scade oggi il termine per effettuare la fatturazione, la registrazione e l'annotazione dei corrispettivi e la registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni compiute nel **mese** di **novembre** 2016 mediante **sedi secondarie** o altre **dipendenze** che non vi provvedano direttamente.	**Nota**: procedura per le operazioni effettuate dalle imprese fuori dalla loro sede tramite dipendenti, ausiliari o intermediari. **FREQUENZA MENSILE**	*art. 73, co. 1, lett. a), D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF ❶ 273]; D.M. 18.11.1976 [CFF ❶ 798], modificato dal D.M. 6.6.1979*
2 Gennaio 2017	**IVA** **SCAMBI INTRACOMUNITARI - ANNOTAZIONE FATTURE** Scade oggi il termine per effettuare l'**annotazione** delle **fatture** inerenti ad **acquisti intracomunitari**, ricevute nel mese di **dicembre** 2016. L'annotazione può essere effettuata anche **successivamente**, purché entro **15 giorni** dalla **data** di **ricevimento** delle fatture stesse.	**Modalità**: l'annotazione delle fatture va effettuata nei registri Iva delle vendite (fatture emesse) e degli acquisti (fatture ricevute). **FREQUENZA MENSILE**	*artt. 38, co. 2 e 3, lett. b), 46, co. 1, e 47, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con L. 29.10.1993, n. 427* ***[CFF ❶ 1259, 1267 e 1268]***

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
2 Gennaio 2017	**IVA** **SCAMBI INTRACOMUNITARI - AUTOFATTURE - FATTURE INTEGRATIVE** Scade oggi il termine per l'emissione dell'**autofattura** da parte dei cessionari o committenti di acquisti intracomunitari che **non** abbiano ricevuto entro **novembre** 2016 la fattura relativa ad operazioni effettuate ad **ottobre** 2016. Entro oggi gli stessi soggetti devono emettere fattura **integrativa** nel caso in cui abbiano ricevuto una fattura originaria, registrata in **novembre** 2016, con un corrispettivo **inferiore** al reale.	**FREQUENZA MENSILE**	*art. 46, co. 5, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con L. 29.10.1993, n. 427 [CFF ❶ 1267]*
2 Gennaio 2017	**PROFESSIONISTI** **INTERMEDIARI COMMERCIALI - DICHIARAZIONE AL COMMITTENTE - RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI** Per gli **agenti** e **rappresentanti** di **commercio** e gli altri **intermediari commerciali**, scade oggi il termine per effettuare la **presentazione** della **dichiarazione** ai **committenti**, **preponenti** o **mandanti** di avvalersi in modo continuativo dell'opera di **dipendenti** o di **terzi**, ai fini dell'applicazione della **ritenuta** commisurata sul **20%** dell'ammontare delle **provvigioni**.	**Modalità di presentazione**: spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento della dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta, con i dati identificativi del percipiente e l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.	*art. 25-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF ❷ 6325a]; D.M. 16.4.1983 [CFF ❷ 6408]; art. 21, co. 11, lett. c), L. 27.12.1997, n. 449*
2 Gennaio 2017	**REDDITI di CAPITALE** **ANAGRAFE TRIBUTARIA - INTERMEDIARI FINANZIARI - COMUNICAZIONE DEI DATI - TRASMISSIONE TELEMATICA** Per gli **operatori finanziari** di cui all'art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 scade oggi il termine per la **comunicazione** in via telematica all'Anagrafe tributaria dei **dati** relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti **rapporti** di **natura finanziaria** iniziati, modificati o cessati nel mese di **novembre** 2016.	**Modalità**: i soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fisconline) o un intermediario abilitato. **FREQUENZA MENSILE**	*art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 [CFF ❷ 8557]; Provv. Agenzia Entrate 19.1.2007; C.M. 4.4.2007, n. 18/E; Provv. Agenzia Entrate 29.2.2008*
2 Gennaio 2017	**REDDITI DI CAPITALE** **REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI - RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO - OPZIONE E REVOCA** Per i contribuenti (con periodo d'imposta solare) che si avvalgono dei regimi di **risparmio amministrato** di cui all'art. 6, D.Lgs. 461/1997 e di **risparmio gestito** di cui all'art. 7, D.Lgs. 461/1997, scade oggi il termine per effettuare la comunicazione dell'**opzione** o della **revoca** per l'applicazione di uno dei due regimi di risparmio.	**Modalità**: l'opzione o la revoca vanno comunicate agli intermediari mediante apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità previste dal D.M. 22.5.1998 (per il risparmio amministrato) e dal D.M. 31.3.1999 (per il risparmio gestito).	*artt. 6 e 7, D.Lgs. 461/1997 [CFF ❷ 5648 e 5649]; D.M. 22.5.1998 [CFF ❷ 5695]; D.M. 2.6.1998 [CFF ❷ 5699]; D.M. 31.3.1999 [CFF ❷ 5736]*
2 Gennaio 2016	**REDDITI di LAVORO DIPENDENTE** **INPS - DENUNCIA UNIEMENS INDIVIDUALE** Per i sostituti d'imposta, scade oggi il termine per effettuare la **trasmissione** telematica della **denuncia** mensile dei **contributi** previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre € 5.000 (mese di **novembre** 2016).	**Modalità**: invio telematico del Mod. Uniemens. **FREQUENZA MENSILE**	*messaggio Inps 25.5.2009, n. 11903; messaggio Inps 25.11.2009, n. 27172; messaggio Inps 5.2.2010, n. 3872; messaggio Inps 3.3.2010, n. 6323*

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA	ADEMPIMENTO	INDICAZIONI	RIFERIMENTI
2 Gennaio 2017	**SOCIETÀ** **SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE E NON (SIIQ/SIINQ) - OPZIONE PER IL REGIME SPECIALE** Scade oggi il termine per la **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate dell'**opzione** per il **regime speciale** da parte delle imprese, con esercizio solare, interessate ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1, co. 120, L. 296/2006, della disciplina delle società di investimento immobiliare quotate (**Siiq**) per il **2017**. Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (**Siinq**), che svolgono **attività** di **locazione immobiliare** in via prevalente e **partecipate** da una **SIIQ** con almeno il **95%** dei diritti di voto in assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili.	**Modalità**: la comunicazione va redatta utilizzando lo schema in allegato al Provv. 28.11.2007 e presentata direttamente all'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l'opzione o spedita tramite raccomandata a/r.	*art. 1, co. 120, L. 27.12.2006, n. 296;* *D.M. 7.7.2007, n. 174;* *C.M. 31.1.2008, n. 8/E;* *R.M. 7.2.2008, n. 37/E;* *R.M. 27.12.2010, n. 136/E;* *Provv. Agenzia Entrate 28.11.2007;* *C.M. 17.9.2015, n. 32/E*

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME:

ON LINE
www.shopping24.it

SHOPPING 24.it

NELLE LIBRERIE PROFESSIONALI
www.librerie.ilsole24ore.com

GUIDA PRATICA FISCALE IMPOSTE DIRETTE 2A/2016

La Guida Pratica 2016 dedicata all'imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità normative estive e di prassi relative alle imposte dirette, all'accertamento, alla riscossione e alle agevolazioni. In modo operativo, con un linguaggio chiaro e l'impostazione propria del «Sistema Frizzera24» è commentata la normativa con i correlati chiarimenti ministeriali.
Ha collaborato all'aggiornamento della Guida Luca Bilancini.

Pagg. 448 – € 32,00

SERVIZIO CLIENTI LIBRI
tel. 02/30.300.600
servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

SistemaFrizzera24 guidapraticafiscale.com

Guida Pratica Fiscale

DA OGGI, TUTTE LE RISPOSTE CON UN SEMPLICE GESTO.

Il Sistema Frizzera portato alla massima potenza.
Guida Pratica Fiscale è il nuovo strumento di lavoro dedicato ai professionisti dell'area fiscale. Utilizzata da oltre 50 anni dai professionisti, Guida Pratica Fiscale si innova in una versione digitale che garantisce semplicità di consultazione e un'informazione chiara e approfondita su tutti gli adempimenti fiscali. Il format delle guide cartacee si arricchisce di tutti i vantaggi del digitale:

- Efficace motore di ricerca
- Aggiornamenti quotidiani
- Legge, prassi e giurisprudenza collegate alle schede
- Consultazione da smartphone, tablet e PC

Il Sole 24 ORE

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

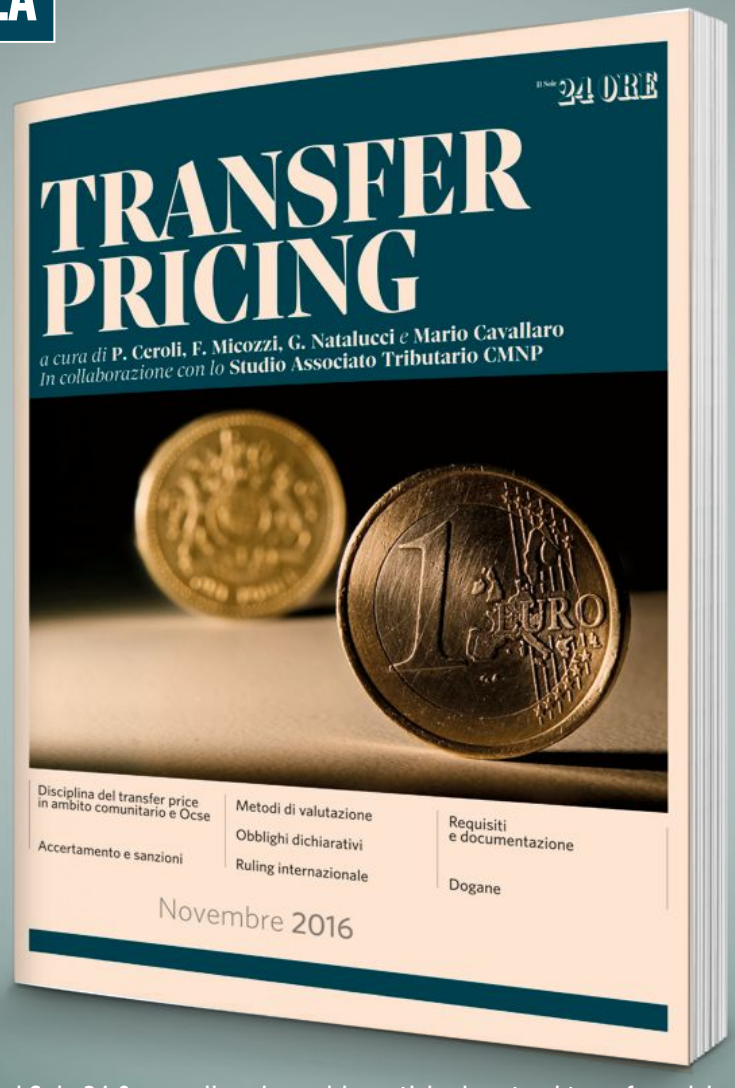

Il pool di esperti del Sole 24 Ore analizza le problematiche legate al transfer pricing, dalla evoluzione normativa nazionale e internazionale, all'analisi delle criticità (metodi applicativi, documentazione da produrre, obblighi dichiarativi), fino ad arrivare all'analisi degli aspetti sanzionatori dell'attività di ruling internazionale, alla luce delle novità normative circa la determinazione dei prezzi di trasferimento.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole 24 ORE

*Offerta valida in Italia dal 22/11/2016 al 7/1/2017

nunziospano63 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA